

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST



Prospetto

1° Luglio 2016



**INVESTMENT
MANAGERS**

Il Fondo è un OICVM multicomparto di tipo aperto autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda in conformità alle disposizioni dei Regolamenti. I membri del Consiglio d'Amministrazione del Gestore del Fondo, i cui nomi sono riportati nella sezione intitolata "Gestione e Amministrazione" sono i soggetti preposti alle informazioni contenute nel presente Prospetto informativo e se ne assumono la relativa responsabilità. Le informazioni contenute in questo documento, per quanto a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione (che si è adoperato nella maniera più opportuna per garantire quanto segue), corrispondono al vero e non presentano omissioni che possano inficiarne la sostanza.

IMPORTANTE: IN CASO DI DUBBI RIGUARDO AL CONTENUTO DEL PROSPETTO INFORMATIVO, RIVOLGERSI AI PROPRI CONSULENTI.

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente Prospetto informativo contiene le informazioni relative al Fondo, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust. Il Fondo è strutturato come società d'investimento multicomparto di tipo aperto ed è autorizzato in Irlanda dalla Banca Centrale in quanto OICVM ai fini dei Regolamenti. Il Fondo può essere suddiviso in vari Comparti con una o più classi di Quote. La creazione di un Comparto o di una nuova classe di Quote richiede la preventiva approvazione della Banca Centrale. I termini in maiuscolo sono definiti nella sezione 2.

Le richieste di Quote verranno prese in considerazione soltanto sulla base del presente Prospetto informativo nonché dell'ultima relazione annuale e dell'ultimo bilancio certificati e pubblicati, e qualora il Prospetto informativo venga pubblicato dopo tale relazione, sulla base di una copia dell'ultima relazione semestrale non certificata. Tali relazioni sono parte integrante del Prospetto informativo.

Per quanto riguarda ciascuna delle Classi di Quote emesse o da emettere a partire dalla data del presente Prospetto informativo, potrà essere fatta richiesta alla Borsa Valori irlandese per le Quote da ammettere nel listino ufficiale della Borsa Valori irlandese. Al momento non è prevista la quotazione di Quote in Borse valori diverse da quella irlandese.

Il Fondo è sia autorizzato sia supervisionato dalla Banca Centrale. L'autorizzazione del Fondo non rappresenta un avallo né una garanzia del Fondo stesso da parte della Banca Centrale e quest'ultima non è responsabile del contenuto del presente Prospetto informativo. L'autorizzazione del Fondo da parte della Banca Centrale non costituisce garanzia da parte di quest'ultima quanto alla performance del Fondo e la Banca Centrale non è inoltre responsabile dell'adempimento o inadempimento del Fondo stesso.

Le affermazioni contenute nel presente Prospetto informativo si basano, salvo laddove diversamente specificato, sulle leggi e prassi attualmente in vigore in Irlanda, leggi e prassi che potrebbero subire modifiche.

Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni in relazione all'offerta o al collocamento di Quote diverse da quelle contenute nel presente Prospetto informativo e nelle relazioni sopraccitate; qualora simili informazioni o dichiarazioni vengano fornite o rilasciate, non sono da considerarsi come autorizzate dal Fondo. La pubblicazione del presente Prospetto informativo (accompagnato o no dalle relazioni) o una qualunque emissione di Quote non dovrà in nessun caso far supporre che gli affari del Fondo non siano cambiati dalla data del Prospetto informativo.

La richiesta può essere presentata in altre giurisdizioni, per consentire alle Quote del Fondo di esservi commercializzate liberamente. Nel caso in cui tali registrazioni abbiano luogo, l'Amministrazione può nominare oppure essere incaricata di nominare degli agenti paganti (ai quali potrebbe essere richiesto di tenere dei conti attraverso i quali pagare gli importi

relativi a sottoscrizioni/riscatti), rappresentanti, distributori o altri agenti nelle relative giurisdizioni. Le commissioni e i compensi relativi a questi agenti saranno calcolati in base ai normali tassi commerciali e pagati attingendo alle attività del Fondo.

La distribuzione del presente Prospetto informativo e l'offerta e il collocamento di Quote in determinate giurisdizioni potranno essere sottoposte a restrizioni e, di conseguenza, il Fondo esige dai soggetti che entrino in possesso del presente Prospetto informativo che conoscano e osservino tali restrizioni.

Il presente Prospetto informativo non costituisce offerta né invito a qualunque soggetto in una qualsiasi giurisdizione nella quale tale offerta o invito non siano autorizzati e neppure a qualunque soggetto al quale sia illegale fare tale offerta o invito.

I potenziali investitori devono informarsi in merito:

- (i) ai requisiti di legge nei Paesi di loro nazionalità, residenza, abituale residenza o domicilio per quanto riguarda la sottoscrizione di Quote;
- (ii) a eventuali restrizioni o misure di controllo sui cambi che essi potrebbero incontrare nel sottoscrivere o riscattare Quote; e
- (iii) all'imposta sul reddito e alle altre conseguenze fiscali che sarebbero pertinenti in caso di sottoscrizione, possesso o riscatto di Quote.

Il Fondo gode dello status di piano d'investimento riconosciuto ai sensi della Sezione 264 della legge nota come United Kingdom Financial Services and Markets Acts del 2000. Il Fondo mette a disposizione le strutture richieste dalla normativa che disciplina tali piani presso la sede del Gestore degli Investimenti nel Regno Unito.

Il Fondo non è aperto agli investimenti di un qualunque Soggetto statunitense tranne in circostanze eccezionali e anche in tal caso soltanto con il preventivo benestare scritto del Gestore.

La concessione di tale benestare non conferisce agli investitori il diritto di acquistare Quote relative a richieste future o successive, le quali potranno essere accettate o rifiutate dal Gestore, in tutto o in parte, a sua sola discrezione.

I Sottoscrittori sono tenuti a comunicare immediatamente all'Amministratore di essere divenuti Soggetti statunitensi o di non essere più Investitori qualificati, oppure di possedere Quote che potrebbero far sì che il Fondo o un qualunque Comparto incorrano in passività o imposte o subiscano svantaggi pecuniari nei quali altrimenti il Fondo o il Comparto non sarebbero incorsi o che non avrebbero subito, oppure ancora di possedere Quote che impongano al Fondo o al Comparto di registrarsi ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940, in quanto emendato, o di registrare una qualunque classe dei propri titoli ai sensi dello United States Securities Act del 1933, in quanto emendato.

Qualora il Gestore venga a conoscenza che un certo numero di Quote è di proprietà diretta o del beneficiario di un qualunque soggetto che sia in violazione delle suddette restrizioni, il Gestore potrà ordinare al Sottoscrittore di cedere le Quote a un soggetto qualificato a possedere tali Quote, oppure esigere da lui che riscatti le Quote stesse, in mancanza del quale adempimento si considererà che il Sottoscrittore, allo scadere del termine di 30 giorni da tale ingiunzione, abbia presentato richiesta scritta di riscatto delle proprie Quote. Il riscatto delle Quote verrà effettuato il Giorno di Negoziazione successivo allo scadere di tale termine di 30 giorni.

È inteso che la richiesta possa essere presentata in altre giurisdizioni, per consentire alle Quote del Fondo di esservi commercializzate liberamente.

Il presente Prospetto informativo può essere tradotto in altre lingue. Ogni traduzione dovrà contenere le medesime informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto informativo in inglese, e potrà contenere le informazioni aggiuntive richieste dai locali organismi di regolamentazione a fini di registrazione dei Comparti nelle rispettive giurisdizioni.

Qualora si riscontrino incongruenze tra il Prospetto informativo in lingua inglese e il Prospetto informativo in un'altra lingua, prevarrà il Prospetto informativo in lingua inglese, tranne che nella misura (ma solo in tale misura) imposta dalle leggi di una qualsiasi giurisdizione in cui vengano commercializzate le Quote, in cui, in un'azione legale basata sulle dichiarazioni contenute in un prospetto in lingua diversa dall'inglese, prevarrà la lingua del Prospetto informativo su cui si basa tale azione legale.

Prima di investire nel Fondo, gli investitori devono valutare attentamente i rischi leggendo quanto riportato alla voce "Fattori di rischio".

Qualora, in relazione alla sottoscrizione di determinate Classi di Quote, sia dovuta una Commissione iniziale, la differenza in qualunque momento tra il Prezzo di Sottoscrizione e il Prezzo di Riscatto comporta che l'investimento in tali Classi di Quote debba essere ritenuto a medio-lungo termine.

INDICE

1. INFORMAZIONI IMPORTANTI.....	1
2. DEFINIZIONI	5
3. DIRETTIVO.....	8
4. INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO	9
4.1 INTRODUZIONE.....	9
4.1.1 PROFILO DELL'INVESTITORE TIPICO.....	9
4.2 OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO	9
4.2.1 VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI E POLITICHE D'INVESTIMENTO.....	9
4.2.2 GESTIONE EFFICACE DEL PORTAFOGLIO	9
4.2.3 COPERTURA CONTRO I RISCHI DELLA VALUTA.....	9
4.2.4 VARIAZIONE DELL'INDICE	10
4.3 INVESTIMENTO INCROCIATO	10
4.4 RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO E ALL'INDEBITAMENTO	10
4.5 POLITICA DI DISTRIBUZIONE	10
4.6 MARKET TIMING.....	11
5. SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO DI QUOTE DEL FONDO.....	12
5.1 SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE	12
5.1.1 PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE.....	12
5.1.2 PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE.....	13
5.1.3 MISURE CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO	14
5.2 RISCATTO DELLE QUOTE.....	14
5.2.1 PROCEDURA PER IL RISCATTO	15
5.2.2 PREZZO DI RISCATTO	15
5.2.3 RISCATTO DELLA TOTALITÀ DELLE QUOTE	16
5.3 PASSAGGIO DI QUOTE A CLASSI DI ALTRI COMPARTI (SWITCHING)	16
5.4 TRASFERIMENTO DI QUOTE	16
5.5 SOTTOSCRIZIONE, SCAMBIO E RISCATTO DI QUOTE TRAMITE UNA PIATTAFORMA / ALTRI MEZZI ELETTRONICI / UTILIZZO DI SERVIZI D'INTESTAZIONE.....	17
6. COMMISSIONI E SPESE.....	18
6.1 SPESE DI COSTITUZIONE DEL FONDO	18
6.2 COMMISSIONI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI	18
6.2.1 COMPENSI DI GESTIONE	18
6.2.2 ACCORDI SULLE COMMISSIONI.....	18
6.2.3 COMPENSI DELLA BANCA FIDUCIARIA	18
6.2.4 COMMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE	18
6.2.5. COMMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE SECONDARIO.....	18
6.3 SPESE A CARICO DEI SOTTOSCRITTORI.....	19
6.3.1 COMMISSIONE INIZIALE	19
6.3.2 COMMISSIONE PER PASSAGGIO DI QUOTE A CLASSI DI ALTRI COMPARTI.....	19
6.3.3 CONTRIBUTO ANTIDILUIZIONE	19
6.4 COMMISSIONE DI DISTRIBUZIONE	19
6.5 COMMISSIONE DI COPERTURA PER CLASSE DI QUOTE	19
6.6 SPESE A CARICO DEL FONDO.....	19
7. FATTORI DI RISCHIO.....	21
7.1 INFORMAZIONI GENERALI.....	21
7.2 RISCHIO D'INVESTIMENTO	21
7.3 RISCHIO DELLA VALUTA.....	21
7.4 RISCHIO DI SOSPENSIONE	21
7.5 RISCHIO TRIBUTARIO	21
7.6 RISCHIO DI GESTIONE.....	21
7.7 RISCHIO MODELLO D'INVESTIMENTO	21
7.8 RISCHIO LEGATO AL PRESTITO DI TITOLI	21
7.9 RISCHIO DI CONTROPARTE.....	22
7.10 RISCHIO DEL BROKER E RISCHIO DEL SUB-DEPOSITARIO	22
7.11 RISCHIO RELATIVO AL PAGAMENTO TRAMITE INTERMEDIARI	22

7.12 RISCHIO POLITICO ECONOMICO, DI CONVERTIBILITÀ E NORMATIVO	22
7.13 RISCHIO DI RESTRIZIONI ALLA PROPRIETÀ ESTERA	22
7.14 RISCHIO DEI MERCATI EMERGENTI.....	22
7.15 RISCHIO LEGATO AGLI INVESTIMENTI IN RUSSIA.....	23
7.16 RISCHIO LEGATO AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	24
7.17 RISCHIO LEGATO ALL'UTILIZZO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE/EMAIL.....	24
7.18 RISCHIO LEGATO AI RISCATTI.....	24
7.19 RISCHIO LEGATO AL CONTO SOTTOSCRIZIONI/RISCATTI MULTICOMPARTO.....	25
7.20 RISCHIO LEGATO ALLA SICUREZZA INFORMATICA.....	25
8. TASSAZIONE.....	27
8.1 TASSAZIONE IRLANDESE	27
8.2 REGNO UNITO	33
8.3 FATCA E ALTRI SISTEMI DI REPORTING TRANSFRONTALIERI	37
9. DETTAGLI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI E DEL FONDO.....	39
9.1 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE.....	39
9.1.1 GESTORE	39
9.1.2 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL GESTORE	39
9.1.3 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E PROMOTORE	40
9.1.4 I GESTORI SECONDARI DEGLI INVESTIMENTI	40
9.1.5 DISTRIBUTORE PRINCIPALE.....	40
9.1.6 AMMINISTRATORE, FIDUCIARIO E AGENTE PER I TRASFERIMENTI	41
9.1.7 AMMINISTRATORE SECONDARIO E RAPPRESENTANTE A HONG KONG.....	41
9.1.8 BANCA FIDUCIARIA.....	41
9.1.9 CONSULENTI LEGALI.....	42
9.1.10 SOCIETÀ DI REVISIONE.....	42
9.1.11 STRUTTURA DI REGISTRAZIONE NEL REGNO UNITO	42
9.1.12 RENDICONTAZIONE	42
9.2 INFORMAZIONI DI LEGGE.....	42
9.2.1 ASSEMBLEE.....	42
9.2.2 ATTRIBUZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ.....	42
9.2.3 COMMISSIONI	43
9.2.4 CONFLITTI D'INTERESSE.....	43
9.2.5 CESSAZIONE.....	44
9.2.6 POLITICA DI REMUNERAZIONE DEL GESTORE.....	44
9.3 CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	46
9.3.1 INFORMAZIONI GENERALI	46
9.3.2 PUBBLICAZIONE DAL VALORE PATRIMONIALE NETTO	46
9.3.3 DETERMINAZIONE DAL VALORE PATRIMONIALE NETTO	46
9.3.4 SOSPENSIONI/POSTICIPI TEMPORANEI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	48
9.4 INFORMAZIONI GENERALI.....	48
9.4.1 CONTRATTI RILEVANTI.....	48
9.4.2 ESAME DEI DOCUMENTI.....	50
APPENDICE I	51
BORSE VALORI E MERCATI REGOLAMENTATI.....	51
APPENDICE II.....	53
RETE GLOBALE DI DEPOSITARI	53
APPENDICE III.....	57
RESTRIZIONI ALL'INVESTIMENTO E ALL'INDEBITAMENTO	57
APPENDICE IV	66
DETTAGLI DEI COMPARTI.....	66

2. DEFINIZIONI

Per il presente documento valgono le seguenti definizioni, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

“Amministratore”, State Street Fund Services (Ireland) Limited e/o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, allo scopo di fornire servizi amministrativi a favore del Fondo.

“Modulo/i di richiesta”, il modulo o i moduli utilizzabili dagli investitori per fare richiesta di Quote.

“Società di revisione”, PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Ireland o un'altra società nominata periodicamente dal Gestore affinché funga da società di revisione del Fondo.

“Valuta di base”, in riferimento a un Comparto, indica la valuta in cui è denominato il Comparto stesso; tale valuta potrà essere modificata periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione notificando tale variazione alla Banca Centrale.

“Giorno lavorativo”, in riferimento a un Comparto, il giorno o i giorni definiti nei Dettagli dei Comparti e/o fissati periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione.

“Banca Centrale”, la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi organismo ad essa subentrante.

“Regolamento OICVM della Banca Centrale”, Il Regolamento 2015 della Banca Centrale (Supervisione e applicazione) Legge 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) e successive modifiche, aggiunte o emanazioni.

“Classe”, una classe di Quote di un Comparto.

“Festività valutarie”, Giorni lavorativi in cui non è possibile regolare le transazioni nella rispettiva valuta.

“Giorno di negoziazione”, Giorno lavorativo fissato periodicamente dal Gestore (con l'approvazione della Banca fiduciaria) per le negoziazioni riguardanti un Comparto, a condizione che per ogni mese di calendario siano previsti almeno due Giorni di negoziazione.

“Consiglio d'Amministrazione”, il consiglio d'amministrazione del Gestore o altro comitato legittimamente autorizzato di quest'ultimo.

“Imposte e oneri”, in relazione a qualunque Comparto, qualsiasi imposta di bollo e similare, tassa, tassa governativa, commissione di intermediazione o bancaria, interessi sui cambi e spread, interessi, commissioni del depositario o del sub-depositario (in relazione a riscatti e sottoscrizioni), diritti di trasferimento, diritti di registrazione e altre imposte e oneri relativi all'acquisizione originaria, all'incremento delle attività del Comparto in questione o alla creazione, all'emissione, alla sottoscrizione, alla conversione o al riscatto di Quote, all'acquisto o alla vendita di Investimenti, o in relazione a certificati o altro che siano divenuti o che possano essere esigibili relativamente o preventivamente o in occasione della transazione o negoziazione rispetto alla quale tali imposte e oneri siano esigibili, escludendo però le commissioni dovute agli agenti sui riscatti e sulle sottoscrizioni di Quote, le commissioni, le tasse, gli oneri o i costi di cui si sia tenuto conto nell'accertamento del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione.

“SEE”, Stati membri, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

“EMIR”, Regolamento (UE) N. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (“EMIR”), e successive modifiche, aggiunte, sostituzioni o variazioni di volta in volta apportate.

“ESMA”, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“Euro” e “EUR”, valuta legale dei Paesi dell'area dell'euro dell'Unione Economica e Monetaria Europea (“UME”).

“FCA”, la britannica Financial Conduct Authority.

“SFD”, strumenti finanziari derivati.

“Fondo”, AXA Rosenberg Equity Alpha Trust.

“Periodo di Sottoscrizione Iniziale” o “PSI”, periodo definito dal Gestore relativamente a un Comparto come periodo durante il quale le Quote vengono offerte inizialmente (si vedano i Dettagli del relativo Comparto) e che potrà essere abbreviato o prolungato dal Gestore a sua discrezione e notificato alla Banca Centrale.

“Prezzo di sottoscrizione iniziale”, il prezzo di sottoscrizione iniziale durante il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (si vedano i Dettagli del relativo Comparto).

“Investimento”, qualunque investimento autorizzato dall’Atto costitutivo della Società d’investimento e consentito dalla Normativa vigente in materia.

“Gestore degli investimenti”, AXA Investment Managers UK Limited e/o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, allo scopo di fornire servizi di gestione degli investimenti a favore di un qualunque Comparto.

“Gestore”, AXA Rosenberg Management Ireland Limited, società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda.

“Distributore principale”, il distributore generale del Fondo nominato dal Gestore.

“Stato membro”, uno stato membro dell’Unione Europea.

“Investimento minimo”, un investimento in Quote di una qualsiasi Classe di valore complessivo pari all’importo minimo indicato nei Dettagli del relativo Comparto, importo che potrà essere ridotto in ogni momento a discrezione del Gestore.

“Sottoscrizione minima”, una sottoscrizione minima, sia essa iniziale (“Sottoscrizione minima iniziale”) o successiva (“Sottoscrizione minima successiva”), di Quote di una qualsiasi Classe, indicata nei Dettagli del relativo Comparto e che potrà essere ridotta in ogni caso a discrezione del Gestore.

“Valore patrimoniale netto”, valore patrimoniale netto di un Comparto determinato conformemente all’Atto costitutivo della Società d’investimento.

“Valore patrimoniale netto per Quota”, il Valore patrimoniale netto diviso per il numero di Quote in emissione del relativo Comparto, fatto salvo l’eventuale adeguamento necessario qualora il Comparto comprenda più Classi di Quote.

“Comunicazione operativa interna”, il documento contenente i dettagli dell’effettuazione degli ordini e disponibile sul sito web www.axa-im.com.

“Costi organizzativi”, tutti i costi sostenuti per la creazione di un Comparto.

“Prospetto informativo”, il presente documento, soggetto a periodiche modifiche, unitamente all’ultima relazione e il bilancio annuali certificati pubblicati o ad una copia dell’ultima relazione semestrale non certificata oltre che, ove il contesto lo richieda, gli eventuali supplementi o addenda al presente documento.

“Investitore qualificato”, qualsiasi soggetto, diverso da (i) un Soggetto statunitense che non sia un Soggetto statunitense qualificato; (ii) qualsiasi soggetto che non possa acquistare né detenere Quote senza violare leggi o regolamenti a esso applicabili; oppure (iii) il depositario, l’intestatario o l’amministratore fiduciario di un qualunque soggetto descritto ai precedenti punti (i) e (ii).

“Soggetto statunitense qualificato”, un soggetto statunitense che abbia acquistato Quote con il benestare del Gestore, a condizione che il numero di Soggetti statunitensi qualificati non superi tale numero, ovvero possieda i requisiti fissati periodicamente dal Gestore, e questo allo scopo d’impedire che il Fondo o un suo Comparto siano obbligati a costituirsi in società d’investimento ai sensi dell’Investment Company Act del 1940.

“Modulo/i di riscatto”, il modulo o i moduli approvati periodicamente dal Gestore (o dai suoi rappresentanti) a uso degli investitori per il riscatto di Quote.

“Prezzo di riscatto”, prezzo al quale è possibile riscattare le Quote di una qualsiasi Classe.

“Mercati regolamentati”, le borse valori e/o i mercati regolamentati elencati nell’Appendice I.

“Regolamento”, il regolamento CE del 2011 (OICVM, Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) (SI n. 352 del 2011), e successive modifiche, aggiunte, sostituzioni, o variazioni che rende operative in Irlanda le misure necessarie all’attuazione della direttiva OICVM.

“Risoluzione”, una risoluzione approvata con maggioranza semplice dei Sottoscrittori presenti di persona o mediante delega a un’assemblea dei Sottoscrittori legittimamente convocata (oppure, a seconda del caso, all’assemblea del Fondo, di un Comparto o di una Classe di un Comparto).

“Sub-Amministratore”, HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited.

“Comparto”, un comparto separato del Fondo con una o più Classi di Quote, gestito in conformità al suo obiettivo d’investimento.

“Dettagli dei Comparti”, i dettagli di ciascun Comparto, descritti nell’Appendice IV del presente Prospetto informativo.

“Gestore/i secondario/i degli Investimenti”, soggetto/i nominato/i, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, gestore/i secondario/i degli investimenti di qualsiasi Comparto e indicato nel Prospetto informativo.

“Prezzo di sottoscrizione”, prezzo al quale è possibile sottoscrivere le Quote di una qualsiasi Classe.

“Modulo di sottoscrizione”, uno o più moduli approvati di volta in volta dal Gestore (o dai suoi delegati), destinati ad essere utilizzati dagli investitori nell’ambito di una sottoscrizione di Quote.

“Legge sulle imposte”, l’irlandese Taxes Consolidation Act del 1997, e successive modifiche.

“Borsa Valori irlandese”, The Irish Stock Exchange plc, società costituita ai sensi delle leggi irlandesi.

“Banca Fiduciaria”, State Street Custodial Services (Ireland) Limited o un altro soggetto nominato, con la preventiva approvazione della Banca Centrale, affinché funga da banca fiduciaria del Fondo.

“Atto Costitutivo della Società d’investimento”, l’atto costitutivo datato 1 luglio 2016, emendato e riformulato, eseguito tra il Gestore e la Banca fiduciaria, così come il medesimo potrà essere completato, modificato e riformulato di volta in volta.

“OICVM”, Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari creato ai sensi della direttiva OICVM.

“Direttiva OICVM”, direttiva 2009/65/CE del Parlamento e Consiglio europeo del 13 luglio 2009 (2009/65/CE) sul coordinamento delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative riguardanti gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ed eventuali sue modifiche.

“Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto”, un conto cassa denominato in una particolare valuta aperto a nome del Gestore per conto di tutti i Comparti in cui **(i)** gli importi delle sottoscrizioni ricevuti dagli investitori che hanno sottoscritto Quote sono depositati fino al pagamento al relativo Comparto; o **(ii)** gli importi di riscatto dovuti agli investitori che hanno riscattato le Quote sono depositati e mantenuti fino al pagamento ai relativi investitori; o **(iii)** distribuzioni di contante dovute ai Sottoscrittori sono depositate e mantenute fino al pagamento a detti Sottoscrittori.

“Quota”, quota indivisibile di una classe di un Comparto.

“Sottoscrittore”, il titolare registrato di una Quota.

“Soggetto statunitense”, qualsiasi soggetto statunitense nel significato del Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, dello US Investment Company Act del 1940 o dello US Commodity Exchange Act e dei relativi regolamenti, tutti soggetti a periodiche modifiche, e inoltre (a) persone fisiche residenti negli Stati Uniti; (b) eredità aventi un esecutore testamentario o un amministratore statunitense; (c) società di capitali o di persone organizzate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti; (d) rami non costituiti in società di capitali statunitensi; (e) patrimoni fiduciari i cui beneficiari siano Soggetti statunitensi o i cui amministratori fiduciari siano statunitensi; (f) conti discrezionali o non discrezionali detenuti da operatori statunitensi o non statunitensi o da altri fiduciari a favore o per conto di Soggetti statunitensi.

Il termine "soggetto statunitense" comprende inoltre qualunque entità costituita da o per conto dei soggetti precedenti allo scopo di investire nel Fondo.

Ai fini di tale definizione, il termine "residente" comprende qualunque persona fisica che mantenga la residenza negli Stati Uniti, a prescindere dalla quantità di tempo che vi trascorre.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà emendare la definizione di "Soggetto statunitense" senza darne preavviso ai Sottoscrittori, secondo quanto ritiene necessario al fine di meglio conformarsi alle leggi e ai regolamenti statunitensi al momento in vigore. Per l’elenco dei soggetti o entità che corrispondono alla definizione di “Soggetto statunitense”, si prega di contattare il proprio incaricato commerciale.

“Punto di valutazione”, l’ora in cui vengono valutate le attività di un Comparto, corrispondente alle 22.00 ora irlandese di un qualsiasi Giorno di negoziazione oppure all’ora e al giorno fissati periodicamente dal Gestore (previa consultazione con l’Amministratore), sempre che tale ora sia successiva al termine ultimo per le negoziazioni in relazione a un Giorno di negoziazione per un determinato Comparto.

3. DIRETTIVO

Gestore

AXA Rosenberg Management Ireland Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Consiglio d'Amministrazione del Gestore

Joseph Pinto (Presidente)
David Cooke
Frank Ennis
Kathleen Houssels
Jean-Pierre Leoni
Jennifer Paterson
Gideon Smith
Josephine Tubbs
Peter Warner

Autorità competente

Central Bank of Ireland
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel: +353 1 2246000
Fax: +353 1 6716561

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublino 1
Irlanda

Banca Fiduciaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Amministratore, Curatore del registro e Agente per i trasferimenti

State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlanda

Gestore degli Investimenti, Distributore principale e Promotore

AXA Investment Managers UK Limited
7 Newgate Street
London EC1A 7NX
Regno Unito

Intermediario specializzato (Listing Sponsor)

J & E Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irlanda

Consulenti legali del Fondo

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irlanda

4. INFORMAZIONI GENERALI SUL FONDO

4.1 Introduzione

Il Fondo è strutturato come società d'investimento a ombrello di tipo aperto con segregazione patrimoniale tra i Comparti. Possono essere creati periodicamente nuovi Comparti previa approvazione della Banca Centrale. Inoltre, ciascun Comparto può vedersi attribuire più classi di Quote. Tutte le Quote di ciascuna Classe attribuita a un Comparto si collocano sullo stesso livello sotto tutti gli aspetti, tranne che per quanto riguarda uno o più elementi tra quelli seguenti: valuta in cui è denominata la Classe, politica dei dividendi, ammontare delle commissioni e delle spese (incluse le eventuali spese di una specifica classe di quote), Sottoscrizione minima e Partecipazione minima da detenere. All'interno del Fondo possono essere create altre Classi soggette a commissioni maggiori o minori oppure prive di commissioni, laddove possibile.

Le attività di ciascun Comparto sono mantenute separate l'una dall'altra e sono investite in conformità agli obiettivi e alle politiche d'investimento del Comparto. In virtù della responsabilità separata tra Comparti, le obbligazioni contratte per conto di un Comparto o a esso attribuibili verranno pagate attingendo esclusivamente alle attività di tale Comparto. Per nessuna Classe viene mantenuto un insieme distinto di attività.

Ciascuna Quota rappresenta un interesse di beneficiario in un Comparto. Il valore delle Quote di ciascun Comparto deve sempre essere uguale al Valore patrimoniale netto delle Quote stesse. La Valuta di Base di ciascun Comparto viene determinata dal Gestore ed è descritta nei Dettagli del relativo Comparto.

Nel momento in cui s'istituisca un Comparto o si crei una nuova Classe di Quote in un Comparto esistente, verrà pubblicato un nuovo Prospetto informativo (nel quale elencare tutti i Comparti esistenti del Fondo e le relative Classi) oppure verrà emesso un supplemento o addendum a integrazione del Prospetto informativo precedente. Nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo, inoltre, vengono riportate informazioni dettagliate su tutti i Comparti e tutte le Classi.

I Dettagli dei Comparti sono indicati nell'Appendice IV.

I Sottoscrittori possono procurarsi online una copia del Prospetto informativo all'indirizzo www.axa-im.com.

4.1.1 Profilo dell'investitore tipico

I Comparti si addicono agli investitori che cercano un rendimento complessivo superiore a quello del rispettivo indice del Comparto su base triennale o quinquennale, e secondo quanto specificato nell'appendice IV dell'obiettivo di investimento del Comparto in questione.

4.2 Obiettivi e politiche d'investimento

4.2.1 Variazione degli obiettivi e politiche d'investimento

Alla creazione di ciascun Comparto, lo specifico obiettivo e le politiche d'investimento del Comparto verranno fissati dal Gestore e descritti nei Dettagli del relativo Comparto; salvo circostanze impreviste, obiettivo e politiche verranno seguiti per almeno tre anni dalla data di ammissione della Classe iniziale di Quote di un Comparto al Listino ufficiale della Borsa Valori irlandese. Qualsiasi variazione dell'obiettivo d'investimento di un Comparto ovvero la sostanziale modifica delle sue politiche d'investimento saranno soggette alla preventiva approvazione scritta della maggioranza semplice dei Sottoscrittori del Comparto stesso oppure, qualora sia convocata un'assemblea generale dei Sottoscrittori, della maggioranza dei voti espressi in tale assemblea. I Sottoscrittori potranno contare su un preavviso di quattro settimane circa l'attuazione di qualsiasi modifica agli obiettivi o alle politiche d'investimento di un Comparto, affinché possano riscattare le proprie Quote prima di tale attuazione.

4.2.2 Gestione efficace del portafoglio

Fatti salvi i regolamenti e le condizioni imposte dalla Banca Centrale, ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio (per ottenere una riduzione del rischio, una riduzione dei costi o l'incremento del capitale o dei redditi di un Comparto, a condizione che tali transazioni non siano di natura speculativa) che comprenda la tutela dal rischio di cambio mediante transazioni di copertura in valuta, così come descritto nella successiva sezione 4.2.3.

L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con l'interesse del relativo Comparto e conforme alla sezione 8 dell'Appendice II del presente Prospetto.

4.2.3 Copertura contro i rischi della valuta

Ciascun Comparto potrà impiegare determinate transazioni in valuta al fine di coprirsi contro determinati rischi della valuta, ad esempio qualora la valuta in cui è denominata una Classe di Quote sia diversa dalla Valuta di Base del Comparto. Tali transazioni comprendono essenzialmente i contratti a termine in valuta, ma possono includere anche opzioni, future e altri contratti OTC in valuta. I costi e i relativi obblighi/benefici derivanti dagli strumenti sottoscritti a fini di copertura contro i rischi della valuta a favore di una particolare Classe di un Comparto saranno attribuibili esclusivamente alla Classe stessa.

Sebbene qualunque Comparto possa utilizzare tali transazioni di copertura in valuta in relazione a Classi di Quote, esso non sarà obbligato a farlo e nella misura in cui faccia effettivamente uso di strategie per la copertura

di determinate Classi di Quote, non vi è garanzia che tali transazioni di copertura o strategie saranno efficaci.

L'esposizione valutaria non potrà essere superiore al 105% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe soggetta a copertura. Tutte le transazioni saranno chiaramente attribuibili alla rispettiva Classe e non sarà possibile combinare o compensare le esposizioni valutarie di Classi diverse. Il Gestore non intende avere posizioni di sottocopertura o sovracopertura. Tuttavia, a causa dei movimenti del mercato e di fattori che sfuggono al controllo del Gestore, a volte possono crearsi posizioni di sottocopertura o sovracopertura. Il Gestore attiverà procedure specifiche per il monitoraggio delle posizioni coperte e per assicurarsi che le posizioni sovraccoperte non superino il 105% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe. Nell'ambito di detta procedura, il Gestore riconsidererà mensilmente le posizioni coperte che superino il 100% del Valore patrimoniale netto della rispettiva Classe, per garantire che queste non siano riportate da un mese a quello successivo. Qualora la copertura di una Classe di Quote superasse il 105% per via di fluttuazioni di mercato o di riscatti, il Gestore degli Investimenti ridurrà quanto prima la copertura in questione in maniera adeguata.

4.2.4 Variazione dell'indice

Nel caso in cui un Comparto misuri la propria performance in riferimento a un indice, il Gestore potrà, qualora lo ritenga nell'interesse del relativo Comparto, sostituire l'indice esistente, indicato nei Dettagli del relativo Comparto, con un indice analogo, se:

- (a) quel dato indice o quella data serie di indici cessino di esistere;
- (b) si renda disponibile un nuovo indice che sostituisca quello precedente;
- (c) sia disponibile un nuovo indice che sia considerato lo standard di mercato per investitori professionisti in quel dato mercato e/o potrebbe essere considerato più vantaggioso per i Sottoscrittori rispetto all'indice già esistente;
- (d) diventi particolarmente difficile investire nelle azioni comprese in quel dato indice;
- (e) la società che fornisce l'indice introduca una commissione che il Gestore reputi eccessivamente elevata;
- (f) il Gestore rilevi un peggioramento della qualità (ivi inclusa l'accuratezza e la disponibilità dei dati) di un dato indice; o
- (g) per qualsiasi altro motivo purché, qualora la sostituzione dell'indice sia dovuta a motivi diversi da quelli elencati ai punti (a) – (f) riportati sopra, il Gestore informi i Sottoscrittori con un preavviso minimo di 60 giorni.

Nell'eventualità che la società che fornisce l'indice cambi gli elementi costitutivi o il nome dell'indice stesso, tale variazione (i) verrà indicata, se non sostanziale, nelle relazioni annuali e semestrali del Fondo pubblicate dopo che la modifica sia stata eseguita, oppure (ii) verrà sottoposta, qualora comporti un cambiamento dell'obiettivo d'investimento del relativo Comparto, all'approvazione dei Sottoscrittori.

4.3 Investimento incrociato

Un Comparto può investire in altri Comparti secondo le restrizioni agli investimenti indicate nell'Appendice III. Un Comparto non potrà investire in un altro Comparto che a sua volta detiene quote in altri Comparti. Se un Comparto investe in altri Comparti, la percentuale della commissione di gestione annua richiesta ai Sottoscrittori nel Comparto investitore in merito a quella porzione degli attivi del Comparto investitore che è investita in un altro Comparto (se tale commissione è pagata direttamente a livello del Comparto investitore, indirettamente a livello del Comparto investito o una combinazione di entrambi) non deve eccedere la percentuale della commissione di gestione annua che può essere richiesta ai sottoscrittori nel Comparto investitore in base al bilancio degli attivi del Comparto investitore, in modo che non vi sia doppia imposizione sulla commissione di gestione annua per i Sottoscrittori del Comparto investitore derivanti da tale allocazione.

4.4 Restrizioni all'investimento e all'indebitamento

L'investimento delle attività di ciascun Comparto deve avvenire nel rispetto dei Regolamenti. Una descrizione dettagliata delle restrizioni all'investimento e all'indebitamento valide per tutti i Comparti è contenuta nell'Appendice III. I dettagli di eventuali ulteriori restrizioni all'investimento riguardanti specifici Comparti sono contenuti nei Dettagli dei Comparti.

Il Gestore potrà inoltre imporre periodicamente ulteriori restrizioni all'investimento se queste saranno necessarie o auspicabili al fine di osservare le leggi e i regolamenti dei Paesi in cui abbiano sede i Sottoscrittori del Comparto o in cui vengano commercializzate le Quote.

Un Comparto può investire in piani collettivi d'investimento rispondenti ai requisiti della Banca Centrale e conformi alle restrizioni all'investimento contenute nell'Appendice III.

È inteso che il Gestore debba avere, previa approvazione della Banca Centrale, il potere di fare uso di qualsiasi modifica delle restrizioni all'investimento previste dai Regolamenti, le quali consentano l'investimento da parte di un Comparto in titoli, strumenti finanziari derivati o in qualunque altra forma d'investimento che alla data del presente Prospetto informativo sia limitata o vietata ai sensi dei Regolamenti. Il Gestore darà ai Sottoscrittori preavviso scritto di almeno quattro settimane circa la sua intenzione di avvalersi di tale modifica di natura sostanziale.

4.5 Politica di distribuzione

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a dichiarare le distribuzioni di una qualsiasi Classe di Quote di qualsiasi Comparto. In generale, è inteso che le Classi di Quote debbano essere Classi a capitalizzazione e pertanto non sono previste distribuzioni ai Sottoscrittori di tali Classi. In mancanza di tale dichiarazione, il ricavato netto di tali Classi è accumulato e reinvestito per conto dei Sottoscrittori.

Tuttavia, il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di creare Classi di Quote a distribuzione. Per quanto

riguarda tali Quote, il Consiglio d'Amministrazione ha deciso di pagare le distribuzioni con il reddito da investimento netto (interessi e dividendi) percepito dai relativi Comparti, i quali sono attribuibili alla relativa Classe di Quote a distribuzione. Il Consiglio d'Amministrazione può anche determinare se e in qual misura le distributori possono comprendere profitti realizzati e non realizzati sulla cessione/valutazione degli investimenti e altre attività al netto delle perdite realizzate e non realizzate del Comparto. Tali dividendi verranno dichiarati e pagati così come descritto nei Dettagli del relativo Comparto, nei quali sono indicate anche le date delle distribuzioni e le frequenze dei pagamenti. Eventuali distribuzioni o altri importi dovuti relativamente a una qualsiasi Quota (escluse eventuali commissioni) saranno accreditati via CHAPS, SWIFT, bonifico telegrafico o fedwire sul conto bancario del relativo Sottoscrittore, come indicato nel Modulo di richiesta delle Quote, ovvero con altre modalità indicate o concordate tra il Gestore e il Sottoscrittore.

Le Distribuzioni, una volta pagate dal relativo Comparto, sono detenute in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto in pagamento verso il conto bancario del relativo Sottoscrittore di cui sopra. I Sottoscrittori autorizzati alle distribuzioni devono dare riferimento alle Sezioni 5.1.3 e 7.19 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati agli importi detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto.

Qualsiasi distribuzione non riscossa trascorsi sei anni dalla data di dichiarazione verrà confiscata, a discrezione del Gestore, diventerà di proprietà del relativo Comparto e sarà attribuita alla relativa Classe di Quote a distribuzione.

4.6 Market Timing

Il Fondo è pensato come strumento d'investimento a lungo termine, non per essere utilizzato dagli investitori per speculare sui movimenti a breve termine dei mercati o delle valute. Il Gestore si riserva il diritto, per quanto ritenga opportuno, di adottare le misure necessarie o desiderabili al fine di limitare o prevenire abusi nelle pratiche di trading (che includono, ma non solo, le pratiche di "market timing" o di "portfolio churning"). Tali misure potranno includere, senza limitazioni, il rifiuto da parte del Gestore di accettare richieste di sottoscrizione o conversione di Quote di un qualsiasi investitore che il Gestore ritenga o sospetti essere responsabile di pratiche abusive. Sebbene non vi siano garanzie che il Gestore possa individuare e prevenire tutti questi casi, l'obiettivo di tale politica è minimizzare gli effetti negativi per i Sottoscrittori delle suddette negoziazioni a breve termine, riconoscendo al contempo i benefici che derivano a tutti i Sottoscrittori dalla condivisione delle spese del Fondo ripartite su un'ampia base di attività.

5. SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO DI QUOTE DEL FONDO

5.1 Sottoscrizione di Quote

Il Gestore potrà emettere Quote di una qualunque Classe di un qualunque Comparto alle condizioni che esso stesso potrà periodicamente stabilire. Le Quote verranno emesse al Valore patrimoniale netto per Quota più le eventuali commissioni di sottoscrizione specificate nei Dettagli dei Comparti. Una volta emesse, le Quote verranno annotate nel registro dei Sottoscrittori del Fondo e ai Sottoscrittori verranno rilasciate conferme scritte della proprietà. Non saranno emessi certificati.

Ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, il Gestore ha il potere di emettere Quote e di accettare o rifiutare in tutto o in parte qualunque richiesta di Quote a sua assoluta discrezione, senza addurre motivi. Il Gestore ha il potere d'imporre le restrizioni che ritiene necessarie al fine di garantire che non vengano sottoscritte Quote le quali possano divenire di proprietà legale e del beneficiario di un soggetto che non sia Investitore qualificato, o che a giudizio del Gestore possano esporre il Fondo o un qualunque Comparto a conseguenze fiscali o normative avverse.

Qualora una richiesta di Quote sia respinta, le eventuali somme percepite verranno restituite (detratta l'eventuale commissione) appena possibile, mediante vaglia postale o telegrafico (ma senza interessi, costi o indennizzi).

Nei periodi in cui la stima del Valore patrimoniale netto di un Comparto sia sospesa, non verranno emesse né assegnate Quote di alcun Comparto.

5.1.1 Procedura di sottoscrizione

Informazioni generali

Fatta eccezione per le Quote di Classe M, tutte le Classi di Quote sono disponibili per tutti i richiedenti idonei. L'investimento in Quote della Classe M è limitato agli investitori giudicati idonei dal Gestore a sua esclusiva discrezione. Le Unità di Classe A sono disponibili solo (i) attraverso determinati distributori che hanno accordi di commissioni separati con i loro clienti e (ii) di altri investitori, a discrezione del Gestore.

Moduli di richiesta

Tutti i richiedenti devono compilare un Modulo di richiesta. I Moduli di richiesta saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati all'Amministratore via fax a rischio del richiedente. Il Modulo di richiesta originale deve essere inviato all'Amministratore e deve pervenire entro tre Giorni lavorativi dalla ricezione del Modulo di richiesta trasmesso via fax.

Il mancato ricevimento del Modulo di richiesta originale entro i termini stabiliti potrà determinare il riscatto

obbligatorio delle relative Quote, a discrezione del Gestore. I richiedenti non potranno inoltre riscattare Quote su richiesta fino all'avvenuta ricezione del Modulo di richiesta originale (corredato dalla necessaria documentazione contro il riciclaggio di denaro) da parte dell'Amministratore.

Eventuali variazioni dei dati di registrazione e delle indicazioni di pagamento di un Sottoscrittore dovranno essere comunicate per iscritto e saranno ritenute valide soltanto previa ricezione di una richiesta scritta in copia originale.

Il Modulo di richiesta è disponibile online all'indirizzo www.axa-im.com.

Moduli di sottoscrizione

I Moduli di sottoscrizione saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati via fax a rischio del relativo Sottoscrittore.

Le richieste di sottoscrizione di Sottoscrittori esistenti potranno essere accettate previa compilazione di un Modulo di sottoscrizione inviato emettendo un fax, SWIFT prescritto o piattaforma di fondi utilizzabile, i dettagli della quale sono contenuti nella Comunicazione operativa interna.

I Moduli di sottoscrizione compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Punto di valutazione. Qualora pervenga dopo il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, ma prima del Punto di valutazione, il Modulo di sottoscrizione verrà considerato ricevuto (a meno che il Gestore non disponga diversamente) nel Giorno di negoziazione successivo. Le Quote saranno sottoscritte al Prezzo di sottoscrizione calcolato nel Punto di valutazione del rispettivo Giorno di negoziazione.

Il Modulo di sottoscrizione dovrà riportare la somma di denaro spedita dal richiedente in relazione alla sottoscrizione, sia in cifre che in lettere, come descritto nella Comunicazione operativa interna.

Frazioni

Saranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una qualsiasi parte dell'importo destinato alle Quote sia inferiore al prezzo di sottoscrizione di una Quota. Le frazioni non potranno comunque avere un valore inferiore a 0,001 di una Quota.

Gli importi di sottoscrizione inferiori a 0.001 di una Quota non saranno restituiti al richiedente, bensì trattenuti dal Gestore allo scopo di saldare i costi amministrativi del relativo Comparto.

Sottoscrizione iniziale

I Dettagli delle Classi di Quote oggetto di una sottoscrizione iniziale sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto. Le richieste di Quote durante un Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovranno pervenire in generale entro i termini previsti per il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (e dovranno essere corredate dai fondi disponibili e dalla documentazione rilevante contro il riciclaggio di denaro). Il Gestore si riserva il diritto di modificare i requisiti (inclusi quelli relativi al ricevimento di fondi disponibili) per le richieste di Quote durante un Periodo di Sottoscrizione Iniziale, tanto in generale quanto nei singoli casi.

Sottoscrizione successiva

Le richieste di sottoscrizione di Quote (successivamente a un Periodo di Sottoscrizione Iniziale) dovranno pervenire entro l'ora indicata nei Dettagli del relativo Comparto. Di norma, tutte le richieste di sottoscrizione pervenute oltre i termini stabiliti saranno mantenute fino al Giorno di negoziazione successivo, ma potranno essere ammesse alla negoziazione il relativo Giorno di negoziazione (a discrezione del Gestore) solo a condizione che siano pervenute prima del Punto di valutazione. Tutte le sottoscrizioni saranno trattate sulla base del calcolo dei prezzi a termine, ossia facendo riferimento al Prezzo di sottoscrizione delle Quote calcolato al Momento di valutazione per il relativo Giorno di negoziazione.

5.1.2 Prezzo di sottoscrizione

Il Prezzo di sottoscrizione corrisponde al Valore patrimoniale netto per Quota più le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto. Il Valore patrimoniale netto per Quota sarà reso noto presso gli uffici dell'Amministratore e sarà pubblicato giornalmente sul sito web del Fondo all'indirizzo www.axa-im.com inoltre, qualora una Classe di Quote sia quotata alla Borsa valori irlandese, esso sarà pubblicato nel Listino ufficiale di quest'ultima. I dettagli del calcolo del Valore patrimoniale netto e le modalità con cui tale calcolo può essere sospeso sono contenuti nella sezione 9.3.

In aggiunta al Prezzo di sottoscrizione, le commissioni iniziali descritte di seguito e nei Dettagli del relativo Comparto saranno generalmente pagabili a eventuali agenti di vendita o distributori nominati dal Gestore ovvero, in alcuni casi, direttamente al Gestore stesso. Il Gestore potrà decidere di non applicare, periodicamente e a sua sola discrezione, la suddetta commissione, integralmente o in parte, o di differenziare l'ammontare della commissione dovuta dai diversi richiedenti.

Metodo di pagamento

Il Prezzo di sottoscrizione, al netto delle commissioni bancarie, dovrà essere versato a mezzo bonifico telegrafico sul numero di conto bancario indicato nel Modulo di richiesta all'atto della negoziazione. Il pagamento per mezzo di assegno non sarà accettato. Eventuali altri metodi di pagamento dovranno essere sottoposti alla previa approvazione del Gestore. Non saranno corrisposti interessi in caso di pagamenti pervenuti in circostanze in cui la richiesta è tenuta in sospeso fino al Giorno di negoziazione successivo.

Valuta di pagamento e Transazioni in valuta estera

Il Prezzo di sottoscrizione è di norma pagabile nella valuta in cui è denominata la relativa Classe di Quote. Qualora il Prezzo di sottoscrizione venga pagato in una valuta diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Amministratore potrà disporre, a sua discrezione, le eventuali transazioni di cambio necessarie nel momento in cui siano ricevuti i fondi disponibili, per conto, a rischio e pericolo, nonché a spese del richiedente. Il tasso di cambio applicabile alla suddetta transazione sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Gestore alla data della conversione.

Termini del pagamento

Per le Classi di Quote non soggette a un Periodo di Sottoscrizione Iniziale, il pagamento del Prezzo di Sottoscrizione è dovuto immediatamente in fondi disponibili entro il termine specificati nel corrente Modulo di sottoscrizione o come altrimenti notificato dal Gestore e facendo riferimento alla valuta designata della rispettiva classe (salvo laddove diversamente disposto dal Gestore).

Nel caso in cui una Festività valutaria coincida per un Comparto con un Giorno lavorativo, qualsiasi pagamento relativo alle sottoscrizioni da saldare in tale valuta e in tale Giorno lavorativo dovrà essere effettuato il Giorno lavorativo successivo non corrispondente a una Festività valutaria.

Gli importi di sottoscrizione ricevuti come anticipo dell'emissione di Quote saranno detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto fino al momento di emissione delle Quote sottoscritte. I Sottoscrittori devono dare riferimento alla Sezione 7.19 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati a tali importi mentre sono detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto.

Ritardo nei pagamenti

Qualora il pagamento in fondi disponibili relativo a una richiesta di sottoscrizione di Quote non pervenga o non sia disponibile entro il termine sopraindicato, qualsiasi assegnazione di Quote connessa alla richiesta in questione potrà essere annullata. In caso di mancata disponibilità dei fondi relativi alla quota di sottoscrizione, qualsiasi assegnazione di Quote derivante dalla richiesta in questione sarà annullata. In entrambi i casi, e nonostante l'annullamento della sottoscrizione, il Gestore potrà addebitare al richiedente le spese sostenute dal Gestore o dal Fondo o eventuali

perdite subite da un qualsiasi Comparto a causa della mancata ricezione o della mancata disponibilità dei fondi. Sarà inoltre dovuta al Gestore una commissione di amministrazione fino a EUR 5.000. Il Gestore avrà inoltre il diritto di vendere, integralmente o in parte, l'investimento del richiedente in Quote del relativo Comparto o di qualsiasi altro Comparto per far fronte ai suddetti oneri.

5.1.3 Misure contro il riciclaggio di denaro

Le misure contro il riciclaggio di denaro impongono un'attenta verifica dell'identità dei soggetti che fanno richiesta di Quote o a cui queste potranno essere cedute, e in relazione ai Sottoscrittori esiste l'obbligo di sapere sempre con chi si abbia a che fare. Le norme a cui ci si deve attenere sono indicate nel Modulo di richiesta.

Il pagamento di un riscatto sarà eseguito soltanto a partire dalla data di ricevimento da parte dell'investitore del Modulo di richiesta originale e non prima che i controlli contro il riciclaggio di denaro siano stati completati.

Il Gestore si riserva il diritto di esigere tali informazioni in quanto necessarie a verificare l'identità di chi faccia richiesta di Quote. In caso di ritardo o mancata presentazione, da parte del richiedente, delle informazioni a lui sollecitate al fine di verificarne l'identità, il Gestore potrà compiere gli atti che ritenga opportuni, incluso il rifiuto della richiesta e della somma versata per la sottoscrizione delle Quote ovvero, qualora queste siano state emesse, la vendita obbligatoria delle stesse. Il Gestore potrà altresì trattenere i proventi del riscatto e negare il benessere alla cessione delle Quote, a seconda di quanto giustificato dalle circostanze. Maggiori indicazioni sulle norme per la verifica dell'identità di un investitore sono contenute nel Modulo di richiesta.

Qualsiasi inadempienza da parte di un Sottoscrittore nel fornire la documentazione richiesta dal Gestore o da suo delegato, l'Amministratore, per fini collegati alla prevenzione del riciclaggio di denaro, determinerà la liquidazione ritardata di qualsiasi provento di riscatto e/o distribuzione di liquidità a cui tale Sottoscrittore può essere autorizzato, in quanto si richiede che tutti tali pagamenti siano bloccati in attesa della conformità con i relativi requisiti antiriciclaggio del denaro in misura soddisfacente per il Gestore.

In circostanze in cui si riceva una richiesta di riscatto da un Sottoscrittore, la richiesta sarà elaborata, ma i proventi di tale riscatto saranno mantenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto e rimarranno un attivo del relativo Comparto fino al pagamento verso la parte riscattante. Per il tempo in cui tale importo è detenuto in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto il Sottoscrittore riscattante sarà classificato, in merito e nella misura di tale interesse del Sottoscrittore in tale importo, come un creditore non garantito del relativo Comparto e continuerà ad esserlo fino a quando il Gestore sarà soddisfatto del fatto che le sue procedure antiriciclaggio siano state del tutto rispettate e che i relativi proventi di riscatto siano stati liberati. Lo stesso vale per le distribuzioni tenute in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto in attesa di

conformità da parte della parte interessata con le procedure antiriciclaggio applicabili.

In caso di insolvenza di un Comparto o del Fondo, non c'è garanzia che il Comparto o il Fondo dispongano di fondi sufficienti per pagare per intero i creditori non garantiti. In tal caso, le persone autorizzate ad importi di riscatto o distribuzione detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto saranno classificate come tutti gli altri creditori non garantiti del relativo Comparto e saranno autorizzati unicamente ad una porzione proporzionale di qualsivoglia importo reso disponibile ai creditori non garantiti di tale Comparto dal relativo curatore fallimentare. Tali persone non possono pertanto recuperare tutti gli importi originariamente versati in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto per una successiva trasmissione a costoro.

Si consiglia pertanto agli investitori di accertarsi che tutta la relativa documentazione richiesta dal Gestore o da suo delegato, l'Amministratore, al fine di rispettare le procedure antiriciclaggio sia inviata al Gestore o all'Amministratore prontamente alla sottoscrizione delle Quote del Fondo.

5.2 Riscatto delle Quote

I Sottoscrittori possono riscattare proprie Quote in qualsiasi Giorno di negoziazione. Le Quote verranno riscattate al Valore patrimoniale netto per Quota meno le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto.

Qualora le richieste totali di riscatto o di passaggio di Quote ad altri Comparti (se la richiesta di passaggio richiede la liquidazione di investimenti) in qualsiasi Giorno di negoziazione e in relazione a qualsiasi Comparto superi il 10% del Valore patrimoniale netto di tale Comparto, ogni richiesta di riscatto riguardante le Quote di tale Comparto potrà, a sola discrezione del Gestore, essere ridotta proporzionalmente in modo tale che il numero complessivo di Quote di ciascun Comparto soggette a riscatto o passaggio in detto Giorno di negoziazione non superi il 10% del Valore patrimoniale netto di tale Comparto o tale altra percentuale superiore del Valore patrimoniale netto di tale Comparto secondo quanto stabilito dagli Amministratori a loro esclusiva discrezione a condizione che, secondo il parere degli Amministratori, tale operazione non nuoccia sostanzialmente ai Sottoscrittori rimanenti del Comparto in questione. Qualsiasi quota di una richiesta di riscatto o conversione a cui non venga dato seguito in ragione dell'esercizio di tale discrezione da parte del Gestore sarà considerata come se la richiesta fosse stata effettuata e ricevuta in merito a tale quota il Giorno di negoziazione successivo (in relazione al quale il Gestore avrà la stessa discrezione) e la stessa procedura si applicherà secondo necessità in merito a ciascun Giorno di negoziazione successivo fino a quando la richiesta originale non sarà stata completamente soddisfatta. Qualora le richieste di riscatto vengano riportate in tal modo, il Gestore dovrà far sì che i Sottoscrittori la cui operazione risulti interessata dal riporto siano prontamente informati.

Il Fondo è tenuto a trattenere un'imposta irlandese sulle somme del riacquisto, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Sottoscrittore un'appropriata

dichiarazione di legge nella forma prescritta, la quale attesti che il Sottoscrittore stesso non è un Residente in Irlanda né un Abituale Residente in Irlanda, Sottoscrittore in relazione al quale è necessario trattenere un'imposta. Si rimanda alla sezione intitolata "Tassazione".

5.2.1 Procedura per il riscatto

Informazioni generali

Tutti i Sottoscrittori avranno diritto a riscattare proprie Quote dei Comparti in qualsiasi Giorno di negoziazione (fatta eccezione per i periodi in cui è sospeso il calcolo del Valore patrimoniale netto, nelle circostanze di seguito descritte) presentando un Modulo di riscatto all'Amministratore. Il riscatto di Quote è possibile soltanto previa richiesta scritta all'Amministratore con il Modulo di riscatto.

Tutte le richieste di riscatto saranno trattate sulla base del calcolo dei prezzi a termine, ossia facendo riferimento al Prezzo di riscatto delle Quote calcolato al Momento di valutazione per il relativo Giorno di negoziazione.

Moduli di riscatto

I Moduli di riscatto saranno da considerarsi irrevocabili (salvo laddove diversamente indicato dal Gestore) e potranno essere inviati via fax a rischio del relativo Sottoscrittore.

Gli ordini di riscatto di Quote possono essere effettuati o compilando e inviando un Modulo di riscatto mediante emissione di un fax, SWIFT prescritto o tramite una piattaforma di fondi utilizzabile, i dettagli della quale sono contenuti nella Comunicazione operativa interna.

I Moduli di riscatto compilati dovranno pervenire entro il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, oppure entro il termine successivo eventualmente fissato dal Gestore a sua discrezione, a condizione che siano ricevuti prima del Punto di valutazione. Qualora pervenga dopo il termine indicato nei Dettagli del relativo Comparto, ma prima del Punto di valutazione, il Modulo di riscatto verrà considerato ricevuto (a meno che il Gestore non disponga diversamente) nel Giorno di negoziazione successivo. Le Quote saranno vendute al Prezzo di riscatto calcolato nel Punto di valutazione del relativo Giorno di negoziazione.

Le richieste di riscatto saranno accettate e i relativi proventi pagati soltanto se tali richieste saranno corredate dei fondi disponibili e del Modulo di richiesta compilato (inclusa la documentazione contro il riciclaggio di denaro) dal momento della ricezione delle sottoscrizioni originali.

Il Modulo di riscatto dovrà riportare il valore delle Quote da riscattare sia in cifre che in lettere, come descritto in dettaglio nella Comunicazione operativa interna.

Frazioni

Fatta eccezione per i casi in cui un Sottoscrittore decida di vendere tutte le Quote detenute in un Comparto:

- (a) saranno emesse frazioni di Quote nel caso in cui una qualsiasi parte dell'importo destinato al riscatto di Quote sia inferiore al Prezzo di riscatto di una Quota. Le frazioni non potranno comunque avere un valore inferiore a 0,001 di una Quota; e
- (b) gli importi di riscatto inferiori a 0,001 di una Quota non saranno restituiti al Sottoscrittore, bensì trattenuti dal Gestore allo scopo di saldare i costi amministrativi.

5.2.2 Prezzo di riscatto

Il Prezzo di riscatto corrisponde al Valore patrimoniale netto per Quota meno le eventuali commissioni descritte nei Dettagli del relativo Comparto. L'ultimo Prezzo di riscatto per Quota sarà disponibile durante il normale orario di ufficio presso la sede dell'Amministratore.

Le commissioni da versare al Gestore in relazione a un riscatto potranno, di quando in quando, non essere applicate, interamente o parzialmente, a sola discrezione del Gestore.

Metodo di pagamento

I proventi del riscatto saranno accreditati sul conto bancario indicato nel Modulo di richiesta originale, o secondo le modalità successivamente comunicate per iscritto all'Amministratore da parte del Sottoscrittore.

Non saranno effettuati pagamenti a soggetti diversi dai Sottoscrittori registrati, salvo diversi accordi con l'Amministratore.

Valuta di pagamento e Transazioni in valuta estera

I proventi del riscatto vengono in genere corrisposti nella valuta in cui è denominata la relativa classe di Quote. Se i pagamenti relativi al riscatto di Quote sono effettuati o richiesti in una valuta di primaria importanza, ma diversa da quella in cui è denominata la relativa Classe di Quote, l'Amministratore, a sua discrezione, potrà disporre le necessarie operazioni di cambio per conto, a rischio e pericolo e a spese del Sottoscrittore, nel momento in cui la richiesta di riscatto sia ricevuta e accettata. Il tasso di cambio applicabile a tali operazioni sarà il tasso di cambio prevalente quotato dalla banca del Fondo alla data della conversione.

Termini del pagamento

I proventi da riscatto relativi alle Quote saranno versati entro quattro Giorni lavorativi dal relativo Giorno di negoziazione, purché l'Amministratore sia in possesso di tutta la documentazione necessaria.

Nel caso in cui una Festività valutaria coincida per un Comparto con un Giorno lavorativo, i proventi del riscatto, da corrispondere in tale valuta e in tale Giorno lavorativo, verranno versati il Giorno lavorativo successivo non corrispondente a una Festività valutaria.

I proventi di riscatto, una volta pagate dal relativo Comparto, sono detenute in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto in pagamento verso il relativo Sottoscrittore/investitore. I Sottoscrittori/investitori devono dare riferimento alle Sezioni 5.1.3 e 7.19 del presente Prospetto per la comprensione dei rischi associati a tali importi mentre sono detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto.

5.2.3 Riscatto della totalità delle Quote

Tutte le Quote di un qualunque Comparto possono essere riacquistate dal Gestore (tra le altre cose) se:

- (a) i titolari del 75% del valore delle Quote emesse del Comparto approvano il riscatto nel corso di un'assemblea di Sottoscrittori del Comparto, di cui sia stato dato un preavviso di non più di dodici e non meno di quattro settimane, oppure
- (b) a discrezione del Gestore, qualora il Valore patrimoniale netto del Comparto scenda, per un periodo di 90 o più giorni consecutivi, al di sotto di 20 milioni di USD o della somma equivalente nella relativa Valuta di Base.

5.3 Passaggio di Quote a Classi di altri Comparti (switching)

I Sottoscrittori di una Classe di un Comparto (il "Comparto originario") possono optare per il passaggio delle proprie Quote a determinate Classi del medesimo Comparto o di altri Comparti (il "Comparto di destinazione"). Qualora, a seguito di un passaggio parziale, un Sottoscrittore di Quote si ritrovi a detenere nel Comparto originario un numero di Quote il cui valore sia inferiore alla partecipazione minima da detenere, il Gestore avrà la facoltà, a propria discrezione, di richiedere il passaggio dell'intera partecipazione del richiedente dal Comparto originario al Comparto di destinazione, oppure rifiutarsi di dare seguito a qualunque passaggio. Non saranno effettuati passaggi nei periodi in cui il diritto dei Sottoscrittori a chiedere il riscatto delle proprie Quote sia stato sospeso. Le norme generali sulle procedure di riscatto (descritte nei Dettagli del relativo Comparto) si applicano anche agli scambi.

I proventi di riscatto dal Comparto originario verranno applicati alla sottoscrizione di Quote del Comparto di destinazione.

Il numero di Quote da emettere all'interno del Comparto di destinazione verrà calcolato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{B \times C \times D}{E}$$

In cui:

- A = numero di Quote del Comparto di destinazione da attribuire
- B = numero di Quote del Comparto originario convertite
- C = Prezzo di riscatto per Quota nel relativo Giorno di negoziazione per il Comparto originario

D = il fattore di conversione della valuta fissato dall'Amministratore in quanto rappresentativo del tasso effettivo di cambio per la liquidazione nel relativo Giorno di negoziazione, applicabile al trasferimento di attività tra i relativi Comparti (qualora le valute di base dei relativi Comparti siano diverse); nel caso in cui le valute di base dei relativi Comparti siano uguali, D = 1

E = Prezzo di sottoscrizione per Quota nel relativo Giorno di negoziazione per il Comparto di destinazione.

Qualsiasi guadagno/perdita legato/a al cambio estero e derivante dal passaggio di Quote ad altri Comparti dovrà essere sostenuto/a dal Sottoscrittore che effettua il passaggio.

Ai fini del passaggio di Quote a Classi di altri Comparti, occorre tenere presente che esistono due tipi di Comparti, quelli per i quali il Giorno di negoziazione coincide con il Giorno lavorativo in cui viene ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di riscatto ("Fondi DD"), e quelli per i quali il Giorno di negoziazione coincide con il Giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata ricevuta la richiesta di sottoscrizione o di riscatto ("Fondi DD-1"). I dettagli che illustrano se un Comparto è un Fondo DD o DD-1 sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto.

Ogniqualvolta un Sottoscrittore desideri effettuare un passaggio di Quote da un Fondo DD-1 a un Fondo DD e viceversa, il Fondo DD verrà considerato un Fondo DD-1 ed ambedue i lati della transazione saranno trattati al Giorno di negoziazione successivo del Fondo DD-1.

5.4 Trasferimento di Quote

Le Quote (salvo per quanto indicato di seguito) sono liberamente trasferibili e possono essere trasferite per iscritto nella forma autorizzata dal Gestore. Il Gestore potrà rifiutare di registrare il trasferimento di Quote, qualora appaia probabile che tale trasferimento determinerà la proprietà legale o del beneficiario della/e Quota/e da parte di un soggetto che non sia un Investitore qualificato o che, a giudizio del Gestore, potrebbe esporre il Fondo a conseguenze fiscali o normative avverse. Il Gestore potrà inoltre rifiutare di registrare un trasferimento di Quote, qualora immediatamente dopo il trasferimento il cessionario proposto non dovesse possedere la Partecipazione minima da detenere riguardo a tali Quote, o qualora il cessionario non presenti all'Amministratore la prevista documentazione contro il riciclaggio del denaro.

Il Fondo deve rispondere dell'applicazione di un'imposta irlandese sul valore delle Quote trasferite, all'aliquota applicabile, a meno che non abbia ricevuto dal Sottoscrittore un'appropriata dichiarazione di legge nella forma prescritta, la quale attesti che il Sottoscrittore stesso non è un Residente in Irlanda né un Abituale Residente in Irlanda, secondo la definizione che di tali termini è data nella sezione "Tassazione", Sottoscrittore in relazione al quale è necessario trattenere un'imposta. Il Fondo si riserva il diritto di vendere le Quote possedute dal cedente in numero sufficiente ad adempiere all'obbligo fiscale derivante.

5.5 Sottoscrizione, scambio e riscatto di Quote tramite una piattaforma / altri mezzi elettronici / utilizzo di servizi d'intestazione

La sottoscrizione iniziale o successiva, lo scambio e il riscatto di Quote possono essere effettuati tramite una piattaforma di fondi o altri mezzi elettronici (a condizione che tali mezzi elettronici siano conformi ai requisiti della Banca Centrale) che s'incarichino dell'inoltro all'Amministratore. Tutte le istruzioni per i pagamenti e le negoziazioni possono essere richieste alla piattaforma o ad altri mezzi elettronici.

Qualora le richieste di sottoscrizione, scambio o riscatto di Quote vengano effettuate attraverso una piattaforma o altri mezzi elettronici, agli investitori potranno essere applicare differenti procedure di sottoscrizione, scambio e riscatto e differenti limiti temporali. Gli investitori devono sapere che tali differenti procedure o limiti temporali imposti dalla piattaforma o da altri mezzi elettronici non influiranno sulle procedure di negoziazione (in particolare sui termini ultimi di richiesta di un'operazione) indicate nei Dettagli del relativo Comparto. Si ricorda agli investitori che potrebbero non essere in grado di sottoscrivere, scambiare o riscattare le Quote acquistate per il tramite di una piattaforma o

altri mezzi elettronici nei Giorni di negoziazione del Comparto in cui la piattaforma o gli altri mezzi elettronici non siano aperti per le regolari negoziazioni.

Chi investe in Quote tramite un servizio d'intestazione (attraverso una piattaforma o in altro modo) deve tenere presente che sarà l'intestatario, non l'investitore, a essere registrato come Sottoscrittore del relativo Comparto.

Gli investitori potrebbero dover pagare commissioni a seguito di un investimento attraverso le piattaforme, o attraverso altri strumenti elettronici o per l'utilizzo di servizio d'intestazione. Tali commissioni per la sottoscrizione, la conversione o il riscatto di Quote non sono da versare al Gestore e non sono controllabili da quest'ultimo.

6. COMMISSIONI E SPESE

6.1 Spese di costituzione del Fondo

Tutte le commissioni e i costi relativi alla costituzione del Fondo e alla quotazione delle Quote di ciascun Comparto alla Borsa Valori irlandese (se del caso) e inoltre le commissioni dei consulenti del Fondo saranno sostenuti dal relativo Comparto. Ciascun Comparto dovrà sostenere i propri Costi organizzativi, stimati intorno a EUR 10.000 per Comparto, che insieme con tutte le commissioni e le spese di costituzione per nuovi Classi o Comparti saranno sostenuti e ammortizzati durante i primi cinque esercizi della relativa Classe o del relativo Comparto, ovvero in altro periodo stabilito dal Gestore, secondo i termini e le modalità che il Gestore (con il consenso della Banca Fiduciaria) ritenga giusti ed equi, a condizione che ciascun Comparto sostenga i propri Costi organizzativi nonché i costi della quotazione delle sue Classi alla Borsa Valori irlandese (se del caso).

6.2 Commissioni delle Società fornitrici di servizi

6.2.1 Compensi di Gestione

Il Gestore ha diritto a far pagare una commissione sotto forma di percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto. Il compenso di gestione massimo annuo e i dettagli dell'attuale compenso di gestione pagabile da ciascun Comparto sono contenuti nei Dettagli del relativo Comparto.

Alle varie Classi di Quote di uno stesso Comparto possono essere applicate percentuali differenti. Il Gestore detrarrà da tale commissione tutte le commissioni del Gestore degli Investimenti (il quale, a sua volta, detrarrà dalle proprie commissioni le commissioni di un qualsiasi Gestore secondario degli Investimenti). Le spese vive del Gestore, di un qualsiasi Gestore degli Investimenti e del Gestore secondario degli Investimenti verranno sostenute dal Comparto.

Qualora un Comparto investa nelle quote di un OICVM o di un altro piano collettivo d'investimento (collettivamente "PCI"), le quali siano gestite direttamente o mediante delega dal Gestore o da una qualunque altra società a cui il Gestore sia collegato in virtù di un'amministrazione o di un controllo comuni, ovvero attraverso una consistente partecipazione diretta o indiretta di oltre il 10% del capitale o dei voti, il Gestore o l'altra società non potranno addebitare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione, riscatto o gestione in relazione all'investimento del Comparto nelle quote di tale altro PCI.

6.2.2 Accordi sulle commissioni

Il Gestore degli Investimenti e/o il Gestore secondario degli Investimenti potranno far ricorso ad accordi di soft commission che consentano loro di ricevere servizi esecutivi e di ricerca, i quali li assistano nell'erogare a loro volta servizi a favore del piano di investimenti. Tutte le transazioni eseguite sulla base di soft commission saranno soggette alle norme riguardanti

l'accumulo e l'utilizzo di soft commission, oltre che alla fondamentale regola di assicurare al Fondo la migliore esecuzione. Gli eventuali dettagli di tali accordi saranno comunicati nella successive relazioni semestrali e annuali del Fondo.

6.2.3 Compensi della Banca Fiduciaria

La Banca Fiduciaria ha diritto a compensi calcolati come percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da versare attingendo alle attività di ciascun Comparto sulla base del Valore patrimoniale netto medio di ciascun Comparto e non oltre lo 0,05% annuo delle attività nette medie.

La Banca Fiduciaria avrà diritto a vedersi rimborsare, attingendo alle attività di ciascun Comparto, tutte le commissioni del depositario secondario, le spese e le commissioni di transazione concordate (applicate alle normali percentuali commerciali) unitamente alle spese vive ragionevoli e opportunamente documentate sostenute nell'adempimento dei propri doveri ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento.

6.2.4 Commissioni dell'Amministratore

L'Amministratore ha diritto a compensi calcolati come percentuale annua del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, da versare attingendo alle attività di ciascun Comparto sulla base del Valore patrimoniale netto medio di ciascun Comparto e non oltre lo 0,25% annuo delle attività nette medie.

L'Amministratore avrà inoltre diritto a ricevere una commissione per i servizi resi come agenzia di trasferimento, pari rispettivamente a US\$10 e US\$25 per ciascuna transazione di trasferimento automatizzata e manuale, incluse tutte le operazioni di sottoscrizione, riscatto, trasferimento, conversione e distribuzione.

L'Amministratore avrà altresì diritto a vedersi rimborsare tutte le ragionevoli spese opportunamente documentate, da lui sostenute per conto del Fondo.

6.2.5. Commissioni dell'Amministratore secondario

L'Amministratore secondario ha diritto a una commissione fissa annua di US\$2.500 più US\$500 annui per Comparto registrato a Hong Kong. Avrà altresì diritto a percepire commissioni di transazione per un ammontare di US\$25 al completamento di ciascuna richiesta di sottoscrizione, riscatto, trasferimento o conversione. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato.

L'Amministratore secondario, in quanto Rappresentante a Hong Kong del Comparto, ha diritto a una commissione fissa di 2.500 USD annui più 500 USD annui per ciascun Comparto introdotto a Hong Kong. Le commissioni dovranno essere pagate attingendo alle attività del Comparto interessato e versate trimestralmente in arretrato.

6.3 Spese a carico dei Sottoscrittori

6.3.1 Commissione iniziale

Ai sensi dell'atto costitutivo della Società d'investimento, il Gestore può imporre una commissione iniziale sull'emissione di Quote di una qualunque Classe fino a un massimo del 7,5% per transazione del Prezzo di sottoscrizione, commissione da versarsi al Gestore o a un qualsiasi agente commerciale o distributore nominato da quest'ultimo. Informazioni sulla Commissione iniziale da pagare in relazione a ciascun Comparto sono contenute nei Dettagli del relativo Comparto. Il Gestore potrà, a sua discrezione, rinunciare a tale commissione o commissioni (in tutto o in parte) oppure distinguere tra i richiedenti quanto all'ammontare da far pagare. Il Gestore potrà inoltre rimborsare, in tutto o in parte, la commissione iniziale a favore di un determinato investitore.

6.3.2 Commissione per Passaggio di Quote a Classi di altri Comparti

In qualunque periodo contabile, i sottoscrittori possono passare gratuitamente da una Classe di un Comparto originario ad una Classe ammessa di un nuovo Comparto. In seguito, a discrezione del Gestore, verrà applicata una commissione pari al 2% del Valore patrimoniale netto delle Quote del Comparto originario soggette a passaggio per ciascun passaggio effettuato entro un anno dalla data iniziale di sottoscrizione delle Quote stesse, dopodiché verrà applicata una commissione pari all'1% per ciascun passaggio fino a un massimo di cinque passaggi per periodo contabile. Per ogni ulteriore passaggio verrà applicata, a discrezione del Gestore, una commissione fino al 5%.

6.3.3 Contributo antidiluzione

Qualora ciò sia specificato nei Dettagli dei Comparti, un contributo antidiluzione sarà aggiunto al Prezzo di Sottoscrizione o detratto dal Prezzo di Riscatto nel modo indicato nei Dettagli del relativo Comparto. Tale contributo andrà a favore del relativo Comparto. Il contributo antidiluzione ha unicamente lo scopo di coprire i costi delle transazioni e di preservare il valore delle attività sottostanti del relativo Comparto, nel quadro dell'acquisizione o della liquidazione degli Investimenti sottostanti del relativo Comparto in seguito alla sottoscrizione o al riscatto di Quote di una qualsiasi Classe. Al Valore patrimoniale netto non sarà aggiunto alcun altro importo per i costi delle transazioni nel calcolo del rispettivo Prezzo di sottoscrizione.

6.4 Commissione di distribuzione

Il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti Distributore del Fondo. Il Distributore principale avrà diritto a percepire una commissione di distribuzione relativamente a tutte le Classi correnti di Quote (tranne per quanto riguarda le Quote di Classe E), che dovrà essere versata dal Gestore attingendo alle proprie attività.

La commissione da versare al Distributore principale in relazione alle Quote di Classe E dovrà essere pagata attingendo soltanto alle attività attribuibili alle Quote di Classe E del relativo Comparto. La commissione di

distribuzione viene calcolata giornalmente, è pagata mensilmente in arretrato in base alla percentuale annua dello 0,75% sulle relative Quote ed è calcolata sul Valore patrimoniale netto medio giornaliero delle rispettive Quote.

Il Distributore principale intende versare la totalità o una parte della commissione a intermediari finanziari per i servizi da essi prestati al Fondo. Il Distributore principale fornirà i propri servizi a tutti i Sottoscrittori. A sua sola discrezione, il Distributore principale potrà decidere di rinunciare in tutto o in parte a tale commissione relativamente a qualsiasi numero di Quote.

6.5 Commissione di copertura per classe di quote

I costi e i relativi obblighi/benefici derivanti dagli strumenti sottoscritti a fini di copertura contro i rischi della valuta a favore di una particolare Classe di un Comparto saranno attribuibili esclusivamente alla relativa Classe soggetta a copertura. Salvo ove diversamente indicato nei dati del relativo Comparto riportati all'Appendice IV, tutte le commissioni di copertura imputabili ad una Classe soggetta a copertura sono pagate dal Gestore a partire dalla commissione di gestione annua addebitata alla particolare Classe di Quote in questione. Nessuna commissione di gestione annua è addebitata alle Quote di Classe M. Di conseguenza, le Quote di Classe M, se soggette a copertura, saranno soggette ad una commissione di copertura per classi di quote separata dello 0.03% annuo calcolato sul Valore patrimoniale netto medio giornaliero della relativa Classe. Questa commissione di copertura sarà calcolata e pagata trimestralmente in arretrato direttamente a partire dagli attivi imputabili alla relativa Classe M soggetta a copertura.

6.6 Spese a carico del Fondo

Oltre a quanto già indicato, il Gestore pagherà, attingendo alle attività di ciascun Comparto:

- (a) tutte le commissioni relative alla diffusione delle informazioni riguardanti il Valore patrimoniale netto e il Valore patrimoniale netto per Quota (compresa la pubblicazione del Valore patrimoniale netto);
- (b) le imposte di bollo;
- (c) le tasse;
- (d) le spese di intermediazione e le altre spese sostenute per l'acquisizione e la cessione degli Investimenti;
- (e) le commissioni e i compensi dei revisori, dei consulenti fiscali, legali e altri del Fondo o di qualunque Comparto;
- (f) le commissioni connesse all'ammissione delle Quote al listino di qualunque Borsa Valori;
- (g) le commissioni di indice e di rating (se previste);
- (h) i contributi per il finanziamento di settore della Banca Centrale;
- (i) le commissioni e le spese sostenute per la distribuzione delle Quote e i costi di registrazione del Fondo nelle giurisdizioni al di fuori dell';
- (j) i costi sostenuti in relazione all'elaborazione, alla stampa e alla distribuzione del Prospetto Informativo, delle relazioni, dei rendiconti e di

- qualunque memorandum esplicativo e corrispondenza con gli investitori;
- (k) tutte le necessarie spese di traduzione;
 - (l) tutti i costi sostenuti in seguito agli aggiornamenti periodici del Prospetto Informativo oppure a variazioni delle leggi esistenti e all'introduzione di nuove leggi (compresi i costi sostenuti per conformarsi a qualunque codice applicabile, avente o meno valore di legge);
 - (m) tutte le altre commissioni e spese relative alla gestione e all'amministrazione del Fondo o attribuibili agli Investimenti dei Comparti; e
 - (n) in relazione a ciascun periodo contabile del Fondo nel quale le spese sono determinate, la quota (eventuale) delle spese di costituzione ammortizzata in quell'esercizio.

Le Commissioni di Amministrazione, i Compensi di Gestione, i Compensi della Banca Fiduciaria e le altre spese, a seconda del caso, maturano su base giornaliera e saranno corrisposti posticipatamente su base mensile.

Tutte le commissioni e spese nonché le Imposte e i costi verranno addebitati al Comparto (e alla relativa Classe, se del caso) in relazione a cui essi sono stati sostenuti oppure, qualora il Gestore ritenga che un dato costo non sia attribuibile a nessun Comparto (o relativa Classe), il costo stesso verrà di norma attribuito a Classi di tutti i Comparti, in maniera proporzionale al Valore patrimoniale netto dei Comparti interessati. Le spese di un Comparto che siano direttamente attribuibili a una specifica Classe di Quote verranno addebitate tenuto conto del reddito distribuibile ai Sottoscrittori di tali Quote. In caso di commissioni o spese di natura periodica o ricorrente (ad esempio, le commissioni di revisione contabile), il Gestore può calcolarle in base ad un importo stimato su base annuale o su altri periodi anticipati, ed imputare questo importo in quote uguali durante ogni periodo.

Si fa osservare ai potenziali investitori che, in talune giurisdizioni, possono essere addebitate commissioni supplementari per sottoscrizioni, riscatti e passaggi di Quote che sono fissate a livello locale dalla banca d'appoggio, dall'istituzione finanziaria o dall'agente pagatore dello stesso investitore.

7. FATTORI DI RISCHIO

Prima d'investire in un Comparto, i potenziali investitori devono valutare i seguenti fattori di rischio. Eventuali fattori di rischio aggiuntivi per i vari Comparti verranno descritti nei Dettagli del relativo Comparto.

7.1 Informazioni generali

Non vi è garanzia che si realizzi un apprezzamento del valore degli investimenti o che l'obiettivo d'investimento di un qualsiasi Comparto venga effettivamente raggiunto. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo originariamente investito. La differenza in un determinato momento tra il costo della sottoscrizione di Quote e l'ammontare ricevuto all'atto del riscatto di Quote indica che qualsiasi investimento in un qualunque Comparto va considerato come un investimento a medio-lungo termine. L'investimento dev'essere effettuato soltanto da soggetti in grado di sopportare un'eventuale perdita.

7.2 Rischio d'investimento

Il valore delle Quote di un Comparto può aumentare o diminuire a seconda delle condizioni economiche, politiche, normative, di mercato e di altre condizioni in grado di influire sugli Investimenti del Comparto. L'investimento in Quote di un Comparto è maggiormente volatile e rischioso di altre forme d'investimento.

7.3 Rischio della valuta

Le oscillazioni tra la valuta di riferimento di un investitore o la valuta degli Investimenti e la valuta di base del relativo Comparto possono influire negativamente sul valore di un investimento. In nessun caso un Comparto può coprirsi contro le oscillazioni delle valute per più del 105% del proprio Valore patrimoniale netto. La strategia di copertura della valuta può limitare in modo sostanziale il potenziale di utile dei Sottoscrittori di una particolare Classe, se la valuta di tale Classe diminuisce rispetto alla Valuta di base e/o alla valuta in cui sono denominate le attività del Fondo. I costi e i profitti/perdite derivanti dalla valuta di copertura maturano soltanto per la Classe interessata.

7.4 Rischio di sospensione

Si ricorda agli investitori che in determinate circostanze il loro diritto a vendere Quote potrebbe essere sospeso (si veda oltre "Sospensioni a carattere temporaneo").

7.5 Rischio tributario

Si richiama l'attenzione dei potenziali investitori sui rischi tributari legati agli investimenti nei Comparti del Fondo. Per maggiori informazioni si veda alla voce "Tassazione".

7.6 Rischio di gestione

Ogni portafoglio di investimenti gestito attivamente è

soggetto al rischio che il relativo consulente non selezioni adeguatamente i titoli che lo compongono. Il Gestore degli Investimenti oppure, a seconda del caso,

il Gestore secondario degli Investimenti applicano le proprie tecniche e analisi dei rischi nel prendere le decisioni riguardanti gli investimenti di un Comparto, ma non vi è garanzia che tali tecniche e analisi daranno i risultati sperati.

7.7 Rischio modello d'investimento

Nel cercare di raggiungere gli obiettivi d'investimento dei Fondi, il Gestore degli investimenti si avvale di raccomandazioni generate da modelli quantitativi esclusivi di analisi di proprietà del gruppo di società dei Gestori degli investimenti AXA. L'impiego dei modelli quantitativi è un processo molto complesso che coinvolge centinaia di migliaia di punti di dati e impostazioni codificati nel software informatico; il Gestore degli investimenti e le sue affiliate eseguono la revisione di questi codici e delle varie componenti dei modelli con l'intento di assicurare che siano opportunamente adattati e graduati per riflettere i punti di vista del Gestore degli investimenti e dei Gestori secondari degli investimenti riguardo alle potenziali implicazioni di eventi e fattori esterni in evoluzione, compreso il mercato economico e finanziario soggetto a mutazioni costanti, e altre condizioni. Questo processo comporta l'esecuzione di valutazioni e un certo numero di incertezze intrinseche. I punti di vista del Gestore degli investimenti e dei Subgestori degli investimenti, compresi quelli relativi a configurazione, taratura e adattamenti ottimali dei modelli, possono modificarsi nel tempo a seconda delle circostanze, delle informazioni che il Gestore degli investimenti ha a disposizione e di altri fattori.

Sebbene il Gestore degli investimenti cerchi di assicurare che i modelli siano adeguatamente sviluppati, gestiti e implementati su base continuativa, di tanto in tanto possono presentarsi tarature non ottimali dei modelli e problemi simili; né il Gestore degli investimenti né le sue affiliate possono garantire che i modelli siano sempre in condizioni di taratura e configurazione ottimali. Inoltre, i complessi processi di gestione degli investimenti quantitativi come quelli utilizzati dal Gestore degli investimenti presentano rischi di involontari errori umani, errori di negoziazione, di sviluppo e implementazione del software e così via. Sebbene la politica del Gestore degli investimenti sia di affrontare tempestivamente eventuali errori una volta individuati, non può essere in alcun modo garantito che il processo di investimento globale sia esente da errori o che produca i risultati desiderati. Non vi è garanzia che il Gestore degli Investimenti e il Subgestore degli Investimenti siano effettivamente in grado di implementare in maniera continuativa le proprie strategie quantitative.

7.8 Rischio legato al prestito di titoli

Nel caso in cui un Comparto concluda accordi di prestito di titoli, i Sottoscrittori devono essere consapevoli che, come in qualunque caso di estensione

di credito, sussistono rischi di ritardo e recupero. Qualora il prestatore dei titoli fallisca, si farà ricorso alla garanzia collaterale ricevuta. Mentre è inteso che il valore della garanzia collaterale ricevuta sarà sempre uguale o superiore al valore dei titoli prestati, nel caso di un improvviso movimento al rialzo del mercato, vi è il rischio che il valore della garanzia collaterale scenda al di sotto del valore dei titoli trasferiti. In caso di inadempienza, mentre la liquidità può essere recuperata, esiste il rischio di non poter riacquistare i titoli effettivi.

7.9 Rischio di controparte

Informazioni generali

Si tratta del rischio di inadempienza (o della mancata esecuzione degli obblighi) da parte di qualsiasi controparte della Società per transazioni in strumenti derivati OTC e/o transazioni per accordi di prestito di titoli e accordi di riacquisto.

Utilizzo di un'unica controparte

L'utilizzo di un'unica controparte, come un broker o una banca depositaria, concentra il rischio di credito. Qualora tale controparte venisse a trovarsi in difficoltà finanziarie, e anche se un Comparto riuscisse poi a recuperare interamente il proprio capitale, le operazioni in titoli di tale Comparto potrebbero nel frattempo risentirne in modo sostanziale, causando perdite anche ingenti.

7.10 Rischio del broker e Rischio del sub-depositario

Un Comparto è esposto al rischio di credito delle controparti e dei broker, degli operatori e dei mercati attraverso i quali effettua i suoi scambi, sia che esso concluda transazioni in borsa sia che le concluda fuori borsa. Un Comparto può essere soggetto al rischio di perdite di proprie voci di attivo (ossia di attività depositate come margine o collaterale) detenute da un broker in caso di fallimento o frode del broker stesso, di fallimento o frode dell'eventuale broker di compensazione, tramite il quale il broker esegua e compensi le transazioni per conto di un Comparto, ovvero di fallimento o frode di un istituto di compensazione. Gli Investimenti di un Comparto potranno essere registrati a nome di un sub-depositario nel caso in cui, a causa della natura della legge o della prassi di mercato di una determinata giurisdizione, ciò corrisponda alla normale prassi di mercato, non sia possibile fare altrimenti o questo sia un modo più efficiente di detenere tali investimenti. In determinate circostanze, l'inadempienza di un sub-depositario si tradurrà in una perdita delle attività da questi custodite.

7.11 Rischio relativo al pagamento tramite intermediari

I potenziali investitori che per loro scelta, o per effetto di regolamentazioni locali, pagano o ricevono gli importi di sottoscrizione o di riscatto tramite un intermediario (es. agente pagante) si assumono il rischio di credito associato a tale intermediario in relazione a:

- (a) Importi delle sottoscrizioni, per il periodo nel quale detti importi sono depositati su un conto a nome di tale intermediario; e
- (b) Importi dei riscatti pagati dal Fondo a tale intermediario e pagabili all'investitore in questione."

7.12 Rischio politico economico, di convertibilità e normativo

Il valore delle attività di un Comparto può risentire di incertezze quali avvenimenti in campo politico, variazioni delle politiche dei governi, variazioni di natura tributaria, restrizioni agli investimenti esteri e al rimpatrio di valuta, oscillazioni delle valute o altri eventi economici o politici (ad esempio, se le misure, come misure di austerità e riforme, adottate dai governi dei paesi europei, dalle banche centrali e da altre autorità per affrontare gli attuali problemi economici e finanziari nell'eurozona non funzionano, ciò potrebbe avere conseguenze negative) o avvenimenti riguardanti leggi e regolamenti dei Paesi in cui s'investe. Inoltre, l'infrastruttura giuridica e le norme di contabilità, revisione e rendicontazione di taluni Paesi possono non garantire la stessa tutela degli investitori o la stessa quantità di informazioni a loro disposizione rispetto agli altri principali mercati. Uno qualsiasi di questi eventi può aumentare i rischi di volatilità, liquidità, credito, convertibilità e valuta legati agli investimenti in una regione colpita da tali eventi.

7.13 Rischio di restrizioni alla proprietà estera

Certi governi impongono restrizioni agli investimenti esteri nelle società costituite nella loro giurisdizione, ad esempio per il timore di perdere la propria sovranità nazionale. Qualora il Gestore degli Investimenti sottoscriva titoli che divengano soggetti a restrizioni alla proprietà estera, il Gestore degli Investimenti potrebbe venire a conoscenza in ritardo di tali restrizioni. Ciò potrebbe comportare il riscatto obbligatorio dei titoli da parte del Gestore degli Investimenti, in circostanze in cui diversamente sarebbe preferibile conservarli, causando così una perdita a uno dei Comparti.

7.14 Rischio dei mercati emergenti

Alcuni Comparti possono investire in titoli di emittenti di Paesi considerati mercati emergenti. I Paesi considerati mercati emergenti comprendono: (i) Paesi generalmente considerati a reddito basso o medio dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (comunemente nota come Banca mondiale) e/o l'International Finance Corporation, oppure (ii) Paesi classificati come emergenti dalle Nazioni Unite o comunque ritenuti tali dalle loro stesse autorità, oppure (iii) Paesi con una capitalizzazione di mercato inferiore al 3% dell'indice Morgan Stanley Capital World.

Gli investimenti in società aventi sede in Paesi considerati mercati emergenti possono essere soggetti a rischi più elevati, il che li rende più volatili rispetto a quelli effettuati nei Paesi sviluppati.

Tali rischi comprendono:

- (i) minore stabilità sociale, politica ed economica;
- (ii) possibilità che le ridotte dimensioni dei mercati di tali titoli e il volume di scambi basso o inesistente possano determinare una mancanza di liquidità e una maggiore volatilità dei prezzi;
- (iii) esistenza di determinate politiche nazionali in grado di limitare le opportunità d'investimento, incluse restrizioni all'investimento in emittenti o settori considerati di fondamentale importanza per gli interessi nazionali;
- (iv) tassazione estera;
- (v) assenza di strutture giuridiche sviluppate che regolino gli investimenti privati o esteri o che consentano di ottenere riparaione per i danni alla proprietà privata;
- (vi) assenza, fino a pochi anni fa in molti Paesi in via di sviluppo, di una struttura per il mercato dei capitali o di un'economia di mercato; e
- (vii) possibilità che i recenti sviluppi economici in senso positivo di alcuni Paesi considerati mercati emergenti possano subire un rallentamento o un'inversione, a causa di avvenimenti politici o sociali imprevisi in tali Paesi.

Inoltre, molti Paesi considerati mercati emergenti registrato da molti anni tassi di inflazione alti o, in alcuni periodi, estremamente elevati. Inflazione e fluttuazioni troppo rapide dei tassi d'inflazione hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, ripercussioni negative sulle economie e sui mercati azionari di certi Paesi.

Gli investimenti in Paesi considerati mercati emergenti comportano rischi legati alla possibilità di nazionalizzazioni, espropriazioni e confische, e a leggi restrittive sul controllo valutario. In caso di espropriazione di proprietà senza adeguato indennizzo, un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti potrebbe perdere una parte sostanziale di qualsiasi investimento da esso effettuato nel Paese interessato. Certi Paesi considerati mercati emergenti, inoltre, potrebbero non avere principi contabili. Infine, anche se le valute di alcuni Paesi considerati mercati emergenti, come per esempio certi paesi dell'Europa dell'Est, si possono convertire in euro, i tassi di conversione sono in certi casi "artificiali" rispetto ai reali valori di mercato, e possono risultare sfavorevoli per i Sottoscrittori.

In alcuni Paesi considerati mercati emergenti un investitore può effettuare il rimpatrio, vale a dire il trasferimento verso il proprio Paese d'origine, di redditi da investimento, capitale e proventi di riscatti soltanto previa registrazione o autorizzazione governativa. Un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti potrebbe risentire negativamente di eventuali ritardi o di un rifiuto alla concessione di qualsiasi registrazione o autorizzazione governativa per tale rimpatrio. I Paesi emergenti sono inoltre generalmente caratterizzati da economie fortemente dipendenti dagli scambi internazionali e di conseguenza sono stati, e potrebbero continuare a essere, influenzati negativamente da barriere agli scambi, controlli valutari, rettifiche controllate dei valori relativi delle valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai Paesi in cui effettuano gli scambi.

In certi Paesi considerati mercati emergenti i sistemi di negoziazione e di liquidazione possono non essere

altrettanto affidabili quanto quelli presenti in mercati più sviluppati e questo può comportare ritardi nel realizzare gli investimenti. In più, le procedure di mercato per le transazioni di liquidazione dei titoli e per la custodia delle attività in tali mercati possono comportare rischi materiali per ciascun Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti. A causa dei sistemi postali e bancari locali, inoltre, non vi è garanzia che tutti i diritti connessi ai titoli acquistati da un Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti (anche in relazione ai dividendi) possano essere realizzati. Il Gestore, il Gestore degli Investimenti, la Banca Fiduciaria, l'Amministratore e i loro agenti non possono rilasciare alcuna garanzia o dichiarazione sull'esecuzione, la performance o la liquidazione, la compensazione e la registrazione di transazioni eseguite nei mercati emergenti.

I potenziali investitori devono essere consapevoli che la custodia di titoli nei Paesi considerati mercati emergenti comporta rischi e considerazioni che normalmente non si applicano alla liquidazione di transazioni e al servizio di custodia delle attività nei Paesi più sviluppati. In situazioni, per esempio, di insolvenza di un subdepositario o di un conservatore del registro, o in caso di applicazione retroattiva di una legge, il Gestore degli Investimenti potrebbe non essere in grado di stabilire la proprietà degli investimenti e potrebbe di conseguenza subire perdite. Il Gestore degli Investimenti si potrebbe trovare nell'impossibilità di far valere i propri diritti nei confronti di terzi.

I servizi di custodia sono molto spesso poco sviluppati e nonostante il Gestore farà in modo di implementare meccanismi di controllo, come per esempio la selezione di agenti per registrare i titoli dei mercati emergenti per conto di ciascun Comparto che investa in Paesi considerati mercati emergenti, permane tuttavia un forte rischio per le transazioni e la custodia di titoli di mercati emergenti.

7.15 Rischio legato agli investimenti in Russia

Qualora un Comparto investa in Russia, gli investitori devono essere consapevoli che in tale Paese le leggi in materia d'investimento in titoli e regolamentazione sono state create ad hoc e non sempre sono aggiornate rispetto agli sviluppi del mercato. Ciò può essere causa di ambiguità d'interpretazione e di un'applicazione incoerente e arbitraria della normativa. Gli investitori devono inoltre tenere presente che in questo Paese le procedure di monitoraggio e applicazione delle norme in vigore sono ancora rudimentali.

I titoli azionari in Russia sono dematerializzati e l'unica prova che ne attesta la proprietà è l'annotazione del nome dell'azionista sul registro delle azioni dell'emittente. Il concetto di fiduciary duty (obbligo fiduciario) non è ben definito, quindi gli azionisti possono subire perdite o diluizioni del proprio investimento come conseguenza di atti di gestione senza la possibilità di ottenere un equo risarcimento per vie legali.

Le norme che regolano la corporate governance non esistono o sono inadeguate, e offrono pertanto scarsa protezione alle minoranze azionarie.

7.16 Rischio legato agli strumenti finanziari derivati

- (a) Ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti atti a garantire una gestione efficace del portafoglio o a tutelarsi contro il rischio di cambio, anche investendo in strumenti finanziari derivati. Alcuni Comparti, laddove ciò sia dichiarato nella politica d'investimento, possono investire in strumenti finanziari derivati ai fini dell'investimento diretto. Il tipo e l'entità dei rischi legati a tali tecniche e strumenti variano a seconda delle caratteristiche dello strumento specifico e delle attività di un Comparto nel loro complesso. L'utilizzo di tali strumenti può comportare esposizioni maggiori di quanto lasci supporre il costo dell'investimento. Ciò significa che un investimento anche piccolo in derivati può avere un effetto notevole sulla performance di un Comparto. Inoltre, l'utilizzo di strumenti può esporre un Comparto ad un maggior livello di rischio (essendo il rischio associato all'applicazione imprevista di leggi o regolamenti ad una transazione oppure un rischio che insorge ove un contratto alla base di una transazione risulta non legalmente eseguibile o non correttamente documentato).
- (b) Anche il ricorso a future e opzioni su future comporta dei rischi, inclusa la possibilità di perdite maggiori della somma che si è investita nel contratto future. Non vi è garanzia di correlazione tra le oscillazioni dei prezzi dello strumento utilizzato e i titoli del Comparto che s'intende proteggere ricorrendo a tale strumento. Non solo, ma esistono notevoli differenze tra il mercato dei valori mobiliari e quello dei future, differenze che possono dar luogo a una correlazione imperfetta tra i mercati e far sì che l'adozione di una particolare tecnica non raggiunga i fini sperati. Il grado d'imperfezione della correlazione dipende da circostanze quali le variazioni della domanda nel mercato delle speculazioni e le differenze tra strumenti finanziari protetti mediante copertura e strumenti sottostanti ai contratti standard disponibili per gli scambi, in termini di entità dei tassi d'interesse, maturazioni e solvibilità dei soggetti emittenti. La decisione circa l'opportunità di utilizzare tecniche di copertura e su quando e come tutelarsi richiede abilità e capacità di giudizio, e anche una copertura ben studiata può rivelarsi in qualche misura inefficace a causa del comportamento del mercato o di tendenze impreviste dei tassi d'interesse.
- (c) I mercati dei future possono limitare l'entità della fluttuazione consentita in un giorno di negoziazioni relativamente ai prezzi di determinati contratti future. Il limite giornaliero fissa l'ammontare massimo di cui il prezzo di un contratto future può variare al rialzo così come al ribasso rispetto al prezzo di liquidazione del giorno precedente al termine della sessione di negoziazioni corrente. Una volta raggiunto il limite giornaliero in un contratto future che sia soggetto a tale tetto, per quel giorno non potranno più essere effettuati scambi a un prezzo superiore al valore consentito. Il limite giornaliero regola soltanto le oscillazioni dei
- prezzi in un determinato giorno di negoziazioni e non contiene quindi le potenziali perdite perché può impedire la liquidazione di posizioni sfavorevoli.
- Inoltre, la capacità di aprire e chiudere posizioni in opzioni su contratti future è soggetta alla formazione e al mantenimento di un mercato liquido nelle opzioni. Non vi è garanzia che in una piazza di scambi esista un mercato liquido per una determinata opzione o per un determinato momento.
- (d) L'utilizzo di contratti a termine su valute quale metodo per proteggere il valore delle attività di un Comparto dalla diminuzione di valore di una divisa fissa un tasso di cambio che potrà essere raggiunto in futuro, ma non elimina le fluttuazioni dei prezzi dei titoli sottostanti. L'utilizzo di contratti a termine su valute può inoltre ridurre i potenziali guadagni che diversamente avrebbero potuto essere realizzati se il valore della divisa fosse divenuto maggiore del prezzo di liquidazione del contratto. L'efficacia del ricorso ai contratti a termine dipende dall'abilità del Gestore degli Investimenti nell'analizzare e prevedere i valori relativi delle divise. I contratti a termine modificano l'esposizione del Comparto all'andamento dei tassi di cambio e possono dar luogo a perdite per il Comparto stesso, nel caso in cui le valute non si comportino nel modo previsto dal Gestore degli Investimenti. Il Comparto inoltre può dover sostenere costi notevoli qualora converta attività da una valuta in un'altra.

7.17 Rischio legato all'utilizzo di comunicazioni elettroniche/email

Il Gestore, il Gestore degli Investimenti e le altre società fornitrici di servizi, così come descritto nella successiva sezione 9, utilizzano forme elettroniche di comunicazione (inclusa, senza essere a essa limitata, la posta elettronica o email) come canale di comunicazione sia tra di loro che tra loro e gli investitori. Ciò implica gli stessi rischi legati a qualsiasi forma elettronica di comunicazione, incluso, senza essere a esso limitato, il rischio legato all'utilizzo dell'email. Virus, "cavalli di Troia", worm, hacker e altre complicazioni per il software, l'hardware e le apparecchiature di comunicazione possono influire negativamente, alterare o ritardare le comunicazioni elettroniche.

7.18 Rischio legato ai riscatti

Tutti i Comparti vengono negoziati quotidianamente e di volta in volta possono essere soggetti a grosse operazioni di riscatto. Esiste il rischio che il riscatto raggiunga un livello al quale gli attivi rimanenti del Comparto non siano sufficienti per consentire una corretta gestione del Comparto stesso. In questo caso, il Gestore degli investimenti può, agendo nell'interesse dei restanti Sottoscrittori di quote, vendere le posizioni sottostanti e gestire il Comparto in cash in previsione di una decisione del Gestore o della Banca fiduciaria, ai sensi della Sezione 9.2.5 del presente Prospetto, per chiudere il Comparto.

7.19 Rischio legato al conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto

Tutti gli importi di sottoscrizione e riscatto pagabili a o a partire dai Comparti sono convogliati e gestiti (in base alla valuta di riferimento) attraverso uno o più Conti sottoscrizioni/riscatti multicomparto che sono stati creati e operati a livello multicomparto a nome del Gestore o per conto di tutti i Comparti.

Gli importi detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto sono considerati come attivi dei relativi Comparti i riferimenti ai quali sono stati ricevuti o da cui sono stati pagati e sono pertanto soggetti al monitoraggio e alla supervisione da parte della Banca depositaria ma non alle protezioni sostenute dal Regolamento sul denaro per gli investitori irlandesi né alcuna protezione equivalente a norma del diritto irlandese in relazione al “denaro dei clienti”; né il Gestore o l’istituto finanziario presso il quale tali conti sono stati aperti detiene tali importi in amministrazione fiduciaria per l’investitore in questione.

Gli importi per le sottoscrizioni ricevuti in merito ad un Comparto in anticipo rispetto all’emissione di Quote saranno mantenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto e saranno considerati come un attivo del relativo Comparto. Gli investitori, pertanto, saranno creditori non garantiti del relativo Comparto in merito ad ogni simile importo sottoscritto e detenuti in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto fino a quanto le Quote sottoscritte saranno emesse, e non beneficeranno di alcun apprezzamento di Valore patrimoniale netto del relativo Comparto i merito al quale era stata fatta la richiesta di sottoscrizione o qualsiasi altro diritto del Sottoscrittore (compreso il diritto alle distribuzioni, eventuale) fino al momento dell’emissione delle relative Quote. In caso di insolvenza del Comparto in relazione la quale è stata avanzata la richiesta di sottoscrizione, non c’è garanzia che il Comparto o il Fondo dispongano di fondi sufficienti per pagare per intero i creditori non garantiti.

Il pagamento da parte di un Comparto dei proventi di riscatto e distribuzione (eventuali) è soggetto al ricevimento da parte del Gestore o suo delegato, l’Amministratore, dei documenti di sottoscrizione originale e conformità a tutte le procedure antiriciclaggio. Il pagamento dei proventi di riscatto o distribuzioni ai Sottoscrittori aventi diritto a tali importi può di conseguenza essere bloccato in attesa della conformità ai requisiti di cui sopra in misura soddisfacente per il Gestore o il suo delegato, l’Amministratore. Gli importi di riscatto e distribuzione, compresi gli importi di riscatto o distribuzione bloccati, saranno detenuti, in attesa del pagamento al relativo investitore o Sottoscrittore, in un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto. Fino a quando tali importi sono detenuti in detto conto gli investitori/Sottoscrittori aventi diritto a tali pagamenti da un Comparto saranno creditori non garantiti del relativo Comparto in merito a quegli importi e, in relazione e nella misura del loro interesse in tali importi, non beneficeranno di alcun apprezzamento del Valore patrimoniale netto di relativo Comparto o di alcun diritto di Sottoscrittore (compreso il diritto ad ulteriori dividendi). I Sottoscrittori che procedono al riscatto cesseranno di essere Sottoscrittori in merito alle Quote

riscattate a partire dalla data di riscatto in questione. In caso di insolvenza del Comparto o del Fondo, non c’è garanzia che il Comparto o il Fondo dispongano di fondi sufficienti per pagare per intero i creditori non garantiti. I Sottoscrittori che procedono al riscatto e i Sottoscrittori aventi diritto alle distribuzioni devono pertanto garantire che qualsivoglia documentazione e/o informazione in essere richiesta al fine di ricevere tali pagamenti sul loro conto sia fornita al Gestore o il suo delegato, l’Amministratore, prontamente. La mancata osservanza di quanto detto è unicamente a rischio del Sottoscrittore.

In caso di insolvenza di un Comparto, il recupero di qualsiasi importo a cui altri Comparti hanno diritto, ma che può essere trasferito al comparto insolvente a seguito dell’operazione di un Conto sottoscrizioni/riscatti multicomparto, sarà soggetto ai criteri del diritto irlandese in materia di insolvenza e società d’investimento e ai termini delle procedure che disciplinano il funzionamento dei Conti sottoscrizioni/riscatti multicomparto. Possono esservi ritardi nelle operazioni e/o controversie in merito al recupero di tali importi, e il Comparto insolvente potrebbe non disporre di fondi a sufficienza per ripagare gli importi dovuti ad altri Comparti.

7.20 Rischio legato alla sicurezza informatica

Il Gestore e i suoi fornitori di servizi sono soggetti ai rischi legati alla sicurezza operativa e informatica e ai rischi collegati di incidenti dovuti alla sicurezza informatica. In generale, gli incidenti informatici possono determinare attacchi deliberati o eventi involontari. Gli attacchi alla sicurezza informatica comprendono, senza esservi limitati, ottenimento di accesso non autorizzato ai sistemi digitali (es. attraverso operazioni di “hacking” o malware) a fini di appropriazione indebita di attivi o dati sensibili, corruzione di dati o interruzione di operatività. Gli attacchi informatici possono anche essere eseguiti in modo da non necessitare di accesso non autorizzato, ad esempio possono causare attacchi che impediscono la fruizione del servizio sui siti web (es. tentativi di rendere i servizi indisponibili per taluni utenti). Gli incidenti di sicurezza informatica che colpiscono il Gestore, il Gestore degli investimenti, l’Amministratore o la Banca depositaria o altri fornitori di servizi quali intermediari finanziari possono causare interruzioni e incidere sulle attività commerciali, determinando potenzialmente perdite finanziarie, che comprendono interferenza con la capacità di calcolare il Valore patrimoniale netto per Quota; impedimenti alla negoziazione per il portafoglio della Società; l’impossibilità per i Sottoscrittori di effettuare transazioni con un Comparto; violazioni della privacy applicabile, sicurezza dei dati o altre leggi; multe e sanzioni normative; danni d’immagine; risarcimento o altri costi di compensazione o rimedio; spese legali; o ulteriori costi di conformità. Simili conseguenze negative potrebbero derivare da incidenti di sicurezza informatica che riguardano emittenti di titoli in cui investe un Comparto, controparti con cui il Gestore è impegnato in transazioni, autorità governative e normative di altro tipo, operatori di borsa e di altri mercati finanziari, banche, intermediari, dealer, compagnie assicurative e altri istituti finanziari e altre parti. Il Gestore stesso ha

disposto una politica per la sicurezza informatica che a) descrive le procedure di cui gli Amministratori sono soddisfatti in merito a qualsiasi minaccia al Gestore da eventi o attacchi legati alla sicurezza informatica, e b) garantisce che il Gestore abbia adottato sistemi di protezione adeguati per mitigare il rischio di un attacco alla sicurezza informatica riuscito e per ridurre al minimo le conseguenze avverse derivanti da simili attacchi. Sebbene sistemi di gestione del rischio informatico e piani di continuità aziendale siano stati

sviluppati dal Gestore e dai fornitori di servizi per il Fondo, per ridurre i rischi associati alla sicurezza informatica, esistono limiti intrinseci in qualsiasi sistema di gestione del rischio di sicurezza informatica o piano di continuità aziendale, compresa la possibilità che taluni rischi non siano stati identificati.

8. TASSAZIONE

Informazioni generali

Le informazioni fornite di seguito non sono esaustive e non hanno valore di consulenza legale o tributaria. I sottoscrittori e i potenziali investitori sono invitati a consultare i propri consulenti per tutti gli aspetti legati alla sottoscrizione, all'acquisto, al possesso, al passaggio ad altri Comparti o alla cessione di Quote e al percepimento di distribuzioni, secondo le leggi delle giurisdizioni in cui essi siano soggetti a tassazione.

Quello seguente è un riepilogo delle principali norme e prassi tributarie irlandesi e britanniche pertinenti alle transazioni prese in considerazione nel presente Prospetto informativo. Tale riepilogo si basa sulle norme, sulle prassi e sull'interpretazione ufficiale attualmente in vigore, le quali sono tutte soggette a modifiche.

Gli eventuali dividendi, interessi e plusvalenze percepiti da un qualsiasi Comparto in relazione agli Investimenti effettuati (non in titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse le trattenute fiscali, nei Paesi in cui abbiano sede gli emittenti degli Investimenti stessi. È prevedibile che il Fondo non possa beneficiare di aliquote ridotte per le trattenute fiscali negli accordi di doppia tassazione tra l'Irlanda e tali altri Paesi. Qualora questa situazione muti in futuro e l'applicazione di aliquote più basse dia luogo a rimborsi a favore del Fondo, il Valore patrimoniale netto non verrà ridichiarato e l'utile verrà attribuito in proporzione ai Sottoscrittori esistenti al momento del rimborso.

8.1 Tassazione irlandese

Il Gestore è stato informato che, essendo il Fondo residente in Irlanda a fini fiscali, la posizione fiscale del Fondo stesso e dei Sottoscrittori è quella descritta qui di seguito.

Definizioni

Ai fini della presente sezione, valgono le seguenti definizioni.

"Residente in Irlanda"

- In riferimento ad un privato, indica un privato che è residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento ad un fondo d'investimento, indica un fondo d'investimento che è residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento ad una società, indica una società che è residente in Irlanda a fini fiscali.

Le seguenti definizioni sono state formulate dalle Autorità tributarie irlandesi (le "Autorità tributarie irlandesi") in relazione alla residenza di privati e società:

Residenza – Privati

Un privato viene considerato residente in Irlanda per un anno tributario qualora:

- trascorra almeno 183 giorni in Irlanda in tale anno tributario, oppure
- totalizzi 280 giorni di presenza in Irlanda, contando il numero di giorni trascorsi in Irlanda in tale anno tributario di dodici mesi e il numero di giorni trascorsi in Irlanda nel precedente anno tributario.

La presenza in Irlanda da parte di un privato per non più di 30 giorni in un anno tributario non verrà presa in considerazione ai fini del calcolo dei giorni di presenza ripartiti tra due anni. La presenza in Irlanda per un giorno indica la presenza in persona di un privato in qualunque momento di tale giorno.

Residenza – Società

Una società la cui amministrazione centrale e il cui controllo siano in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente dal Paese in cui tale società sia legalmente costituita. Una società la cui amministrazione centrale e il cui controllo non siano in Irlanda, ma che sia legalmente costituita in Irlanda, è residente in Irlanda tranne nel caso in cui:

- la società o un'altra società a essa collegata svolgano la loro attività in Irlanda e la società sia in definitiva controllata da soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi con i quali l'Irlanda abbia in essere un trattato di doppia tassazione, oppure la società o un'altra società a essa collegata siano quotate in una borsa valori riconosciuta nell'Unione Europea o in un Paese con trattato di tassazione;

ovvero

- la società sia considerata non residente in Irlanda ai sensi di un trattato di doppia tassazione tra l'Irlanda e un altro Paese.

Se una società costituita in Irlanda è gestita e controllata in un altro Territorio rilevante, deve essere considerata come residente ai fini fiscali in tale Territorio rilevante al fine di avvalersi delle eccezioni alla prova di costituzione (incorporation test). Se una società costituita in Irlanda non è considerata come residente ai fini fiscali in detto Territorio rilevante, la società costituita in Irlanda rimarrà una società residente a fini fiscali in Irlanda.

La Legge Finanziaria del 2014 ha introdotto modifiche alle regole sulla residenza di cui sopra. Dal 1° gennaio 2015, una società costituita in Irlanda sarà automaticamente considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, a meno che non sia considerata residente in una giurisdizione con cui l'Irlanda abbia un accordo di doppia imposizione fiscale. Una società incorporata in una giurisdizione straniera che sia gestita e controllata a livello centrale in Irlanda continuerà ad essere

considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, salvo altrimenti residente in virtù di un accordo di doppia imposizione.

Le società costituite prima del 1° gennaio 2015 hanno tempo fino al 1° gennaio 2021 prima che entrino in vigore le nuove disposizioni sulla residenza delle società.

Si noti che l'accertamento della residenza di una società a fini fiscali può in certi casi essere un'operazione complessa. S'invitano pertanto i dichiaranti a far riferimento alle specifiche norme contenute nella Sezione 23A della Legge sulle imposte.

Residenza – Società d'investimento

La determinazione della residenza fiscale di una società d'investimento può essere complessa. Una società d'investimento sarà considerata residente in Irlanda a fini fiscali qualora la maggioranza dei suoi amministratori fiduciari sia residenti in Irlanda a fini fiscali. Se alcuni, ma non tutti gli amministratori fiduciari sono residenti in Irlanda, la residenza della società d'investimento dipenderà dal luogo dal quale sarà condotta l'amministrazione generale della società d'investimento. Inoltre, dovranno essere considerate le disposizioni di qualsivoglia accordo di doppia imposizione fiscale. Di conseguenza, ogni società d'investimento deve essere valutata singolarmente.

"Abituale Residente in Irlanda"

- In riferimento a un privato, indica una persona che è abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.
- In riferimento a un fondo d'investimento, indica un fondo d'investimento che è abitualmente residente in Irlanda a fini fiscali.

La seguente definizione è stata formulata dalle Autorità tributarie irlandesi in relazione all'abituale residenza da parte di privati:

L'espressione "abituale residenza" distinta da "residenza" si riferisce al normale schema di vita di una persona e indica che quest'ultima risiede in un dato luogo con un certo grado di continuità.

Un privato che sia stato residente in Irlanda per tre anni tributari consecutivi diviene abituale residente con effetto dall'inizio del quarto anno tributario.

Un privato che sia stato abituale residente in Irlanda cessa di essere abituale residente al termine del terzo anno tributario consecutivo di non residenza. Così, un privato che sia residente e abituale residente in Irlanda nell'anno tributario da 1° gennaio al 31 dicembre 2013 e che lasci l'Irlanda in tale anno tributario resterà abituale residente fino al termine dell'anno tributario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

"Courts Service"

Il "Courts Service" è responsabile dell'amministrazione dei fondi sotto il controllo o soggetti ad ordinanze di tribunale.

"Misure equivalenti"

si applicano ad un organismo di investimento a cui l'Autorità tributaria irlandese abbia fornito comunicazione di approvazione conformemente alla Sezione 739D (7B) della Legge sulle imposte e tale approvazione non sia stata ritirata.

"Investitore irlandese esente"

indica:

- un Intermediario;
- un piano pensionistico che sia un piano autorizzato esente nel significato della Sezione 774 della Legge sulle imposte, un piano pensionistico con rendita annua oppure un fondo d'investimento a cui sia applicabile la Sezione 784 o 785 della Legge sulle imposte;
- una società di assicurazioni sulla vita nel significato della Sezione 706 della Legge sulle imposte;
- un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B(1) della Legge sulle imposte;
- un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739J della Legge sulle imposte;
- uno speciale piano d'investimento nel significato della Sezione 737 della Legge sulle imposte;
- un fondo d'investimento a cui sia applicabile la Sezione 731(5)(a) della Legge sulle imposte;
- un ente benefico che sia un soggetto a cui si fa riferimento nella Sezione 739D(6)(f)(i) della Legge sulle imposte;
- un soggetto che abbia diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sui redditi da capitale ai sensi della Sezione 784A(2) della Legge sulle imposte, in cui le Quote possedute siano attività di un fondo pensionistico autorizzato o di un fondo pensionistico minimo autorizzato;
- un soggetto che ha diritto all'esenzione dall'imposta sul reddito e da quella sulle plusvalenze in virtù della Sezione 787I della Legge sulle imposte e le Quote sono attività di uno speciale conto d'incentivo al risparmio;
- una cooperativa di credito nel significato della Sezione 2 del Credit Union Act 1997;
- la National Pensions Reserve Fund Commission;
- una società che sia o diventi assoggettata all'imposta sulle società conformemente alla Sezione 110(2) della Legge sulle imposte, in relazione alle somme ad essa versate dal Fondo e che sia una persona di cui alla Sezione 739D(6)(m) della Legge sulle imposte; o
- una società residente in Irlanda che investe in un fondo del mercato monetario che sia un soggetto di cui alla Sezione 739D(6)(k)(l) della Legge sulle imposte;
- l'Agenzia per la gestione dei beni nazionali (NAMA); o
- qualunque altro Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda che sia autorizzato a detenere Quote ai sensi della normativa fiscale o per prassi scritta o concessione delle Autorità tributarie irlandesi, senza che questo dia luogo a un onere fiscale nel Fondo o metta a repentaglio le esenzioni fiscali legate al Fondo stesso,

a condizione che esista un'adeguata Dichiarazione pertinente.

"Soggetto straniero"

si riferisce ad una persona che non è Residente in Irlanda o Residente abituale in Irlanda ai fini fiscali che ha fornito al Gestore, che agisce per conto del Fondo, la Dichiarazione pertinente a norma dell'Allegato 2B della Legge sulle imposte e in relazione alla quale il Gestore, agendo per conto del Fondo, non sia in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente presupporre che della Dichiarazione non sia corretta o che non sia stata in qualsiasi momento corretta.

"Intermediario"

indica un soggetto che:

- svolga un'attività economica consistente o comprendente la riscossione di pagamenti da un organismo d'investimento per conto di altri soggetti, oppure
- possieda quote di un organismo d'investimento per conto di altri soggetti.

"Irlanda" indica la Repubblica d'Irlanda/lo Stato.

"Dichiarazione pertinente"

indica la dichiarazione pertinente al Sottoscrittore descritta nell'Allegato 2B della Legge sulle imposte. La Dichiarazione pertinente per gli investitori che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali residenti in Irlanda (o Intermediari che agiscano per conto di tali investitori) è descritta nel modulo di richiesta che accompagna il relativo Supplemento al presente Prospetto informativo.

"Periodo di competenza"

indica un periodo di 8 anni a partire dall'acquisizione di una Quota da parte di un Sottoscrittore e ogni successivo periodo di 8 anni immediatamente successivo al periodo di competenza precedente.

"Personal Portfolio Investment Undertaking (PPIU)"

indica un organismo d'investimento in merito ad un Sottoscrittore, in cui una parte o la totalità dei beni dell'organismo stesso può essere o è stata selezionata, ovvero la selezione di una parte o della totalità dei beni può essere o è stata influenzata:

- dallo stesso investitore;
- da un soggetto agente per conto dell'investitore;
- da un soggetto legato all'investitore;
- da un soggetto legato a un altro soggetto agente per conto dell'investitore;
- dall'investitore e da un soggetto legato all'investitore; o
- da un soggetto agente per conto sia dell'investitore sia di un altro soggetto legato all'investitore.

Un organismo d'investimento non è una PPIU se i soli beni che possono essere o sono stati selezionati sono stati acquistati alle condizioni prevalenti nell'ambito di un'offerta pubblica.

"Soggetto d'imposta irlandese" si riferisce a qualsiasi soggetto che non sia:

- un soggetto straniero; o
- un Investitore irlandese esente.

Il Fondo

Il Fondo sarà considerato residente in Irlanda a fini fiscali qualora la sua Banca Fiduciaria sia considerata residente in Irlanda a fini fiscali. È intenzione del Gestore che gli affari del Fondo siano condotti in maniera tale da garantire che sia Residente in Irlanda a fini fiscali.

Il Gestore è stato avvertito che il Fondo è idoneo in quanto organismo d'investimento secondo la definizione della Sezione 739B della Legge sulle imposte. In base alle leggi e prassi irlandesi correnti, il Fondo non è soggetto a imposte irlandesi sul reddito né sui redditi da capitale.

Tuttavia, può esservi imposizione fiscale nel caso in cui nel Fondo si verifichi un "evento imponibile". Negli eventi imponibili rientrano le eventuali distribuzioni ai Sottoscrittori, così come la conversione in contanti, il riscatto, l'annullamento o il trasferimento di Quote ovvero l'accantonamento o l'annullamento delle Quote di un Sottoscrittore da parte del Fondo al fine di rispettare l'ammontare delle imposte esigibili sull'utile derivante da un trasferimento. Il Fondo non sarà soggetto a imposizione fiscale per eventi imponibili riguardanti un Sottoscrittore che non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in Irlanda al momento in cui si verifichi l'evento imponibile, a condizione che esista un'adeguata Dichiarazione pertinente e che il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre come le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette. Non è necessario ottenere una Dichiarazione pertinente dai Sottoscrittori che non siano Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda se al momento dell'evento impositivo sono state implementate Misure equivalenti da parte del Fondo per assicurare che i Sottoscrittori del Fondo non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che il Fondo abbia ricevuto l'approvazione dalle Autorità tributarie irlandesi e che l'approvazione non sia stata ritirata. In assenza di una Dichiarazione pertinente o approvazione dalle Autorità tributarie irlandesi che Misure equivalenti sono state adottate si presume che l'investitore sia Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda.

Gli eventi imponibili non comprendono:

- uno scambio effettuato da un Sottoscrittore concludendo una transazione oculata in cui non vi sia pagamento a favore del Sottoscrittore di Quote del Fondo in cambio di altre Quote del Fondo;

- le transazioni (che altrimenti potrebbero essere eventi imponibili) riguardanti quote detenute in un sistema di compensazione riconosciuto secondo quanto prescritto dalle Autorità tributarie irlandesi;
- la cessione da parte di un Sottoscrittore del diritto a una Quota, qualora la cessione avvenga tra coniugi, ex coniugi, conviventi ed ex conviventi fatte salve determinate condizioni; oppure
- uno scambio di Quote derivante dall'integrazione o ricostruzione idonea (nel significato della Sezione 739H della Legge sulle imposte) del Fondo con altro organismo d'investimento.

Anche la detenzione di Quote alla fine di un Periodo di competenza costituirà un evento imponibile. Nella misura in cui tale evento imponibile produca un credito di imposta, detta imposta potrà essere considerata un credito rispetto a qualunque imposta dovuta sulla successiva conversione in contanti, sul riscatto, sull'annullamento o sul trasferimento delle relative Quote. Qualora il pagamento in eccesso di imposte dovute si verifichi con il riscatto di Quote, in seguito a imposte versate in occasione di un evento in precedenza ritenuto imponibile, il Fondo potrà scegliere di non effettuare il rimborso a favore del relativo Sottoscrittore, purché il valore delle Quote non superi il 15% del valore complessivo delle Quote del Fondo. Il Sottoscrittore dovrà chiedere il rimborso direttamente alle Autorità tributarie. I Sottoscrittori devono contattare l'Amministratore per assicurarsi che il Fondo abbia operato tale scelta, al fine di stabilire se siano tenuti a versare imposte alle Autorità tributarie irlandesi.

Qualora il valore delle Quote detenute dai soggetti d'imposta irlandesi sia inferiore al 10% del valore delle Quote totali del Fondo, quest'ultimo non sarà tenuto a detrarre le imposte al verificarsi di un evento imponibile, purché essi accettino di comunicare determinate informazioni alle Autorità tributarie e al Sottoscrittore. In tali circostanze, il Sottoscrittore risponderà delle imposte esigibili al verificarsi dell'evento imponibile secondo la formula dell'autoaccertamento.

Se l'evento imponibile è la conclusione di un Periodo di competenza, il Fondo ha la facoltà di scegliere di valutare le Quote in date diverse da quella stabilita di otto anni per la cessione.

Qualora il Fondo divenga soggetto a imposizione fiscale se si verifica un evento imponibile, il Fondo stesso avrà diritto a dedurre dal pagamento dell'imposta in caso di evento imponibile un importo uguale all'imposta corrispondente e/o ad accantonare o ad annullare, se del caso, il numero di Quote, detenute dal Sottoscrittore o dal proprietario beneficiario delle Quote, necessario a rispettare l'ammontare dell'imposta. Il relativo Sottoscrittore dovrà indennizzare e mantenere indenne il Fondo rispetto alle perdite dovute al fatto che il Fondo stesso sia divenuto soggetto a imposizione fiscale in seguito al verificarsi di un evento imponibile, qualora non sia stata effettuata alcuna deduzione, accantonamento o annullamento.

Si veda di seguito alla voce "Sottoscrittori" per le conseguenze fiscali, a carico del Fondo e dei Sottoscrittori, degli eventi imponibili relativi: -

- Sottoscrittori che non sono né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda
- Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda

Le distribuzioni corrisposte dal Fondo non sono soggette a trattenute fiscali sui dividendi.

I dividendi ricevuti dal Fondo e relativi a investimenti in titoli irlandesi possono essere soggetti a trattenute fiscali irlandesi sui dividendi all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito (attualmente il 20%). Tuttavia, il Fondo può rilasciare al contribuente una dichiarazione, secondo cui si tratta di un organismo d'investimento collettivo avente titolo in quanto beneficiario ai dividendi che danno diritto al Fondo di ricevere tali dividendi senza deduzione della ritenuta fiscale irlandese sui dividendi.

In generale, l'imposta di bollo non è esigibile in Irlanda sull'emissione, sul trasferimento, sul riacquisto né sul riscatto di Quote del Comparto. Qualora la sottoscrizione o il riscatto di Quote siano soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli, beni o altri tipi di attività irlandesi, l'imposta di bollo irlandese potrebbe essere esigibile sul trasferimento di tali attività.

L'imposta di bollo irlandese non deve essere corrisposta dal Fondo sulla cessione o il trasferimento di titoli o valori mobiliari, purché i titoli o valori mobiliari in questione non siano stati emessi da una società legalmente costituita in Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si riferiscano a beni immobili situati in Irlanda o a diritti o interessi riguardanti tali beni, ovvero non si riferiscano agli eventuali titoli o valori mobiliari di una società (diversa da un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte) che sia legalmente costituita in Irlanda.

Sottoscrittori

(ii) Sottoscrittori che non sono né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda

Il Fondo non dovrà dedurre un'imposta nel caso di un evento imponibile riguardante un Sottoscrittore dove (a) quest'ultimo non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in Irlanda, (b) quest'ultimo abbia rilasciato una Dichiarazione pertinente e (c) il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette. Il Fondo non dovrà dedurre l'imposta se utilizza Misure equivalenti per garantire che i Sottoscrittori del Fondo non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che il Fondo abbia ricevuto la debita approvazione dalle Autorità tributarie irlandesi. In mancanza di una Dichiarazione pertinente o dell'approvazione da parte delle Autorità tributarie irlandesi di cui sopra, l'imposta sarà esigibile al verificarsi di un evento imponibile nel Fondo indipendentemente dal fatto che il Sottoscrittore non sia né Residente in Irlanda né Abituale Residente in

Irlanda. L'imposta appropriata che verrà dedotta è quella descritta nel successivo paragrafo (ii).

Nella misura in cui un Sottoscrittore agisca da Intermediario per conto di soggetti che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda, il Fondo non dovrà dedurre alcuna imposta nel caso di un evento imponibile, purché l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione pertinente secondo cui esso sta agendo per conto di tali soggetti e purché il Fondo non sia in possesso di informazioni che lascino ragionevolmente presupporre che le informazioni contenute in tale Dichiarazione non siano sostanzialmente più corrette o se il Fondo ha ricevuto l'approvazione delle Autorità tributarie irlandesi secondo le quali opportune misure equivalenti sono state implementate e questa approvazione non è stata ritirata.

I Sottoscrittori che non siano né Residenti in Irlanda né Abituali Residenti in Irlanda e che abbiano rilasciato le Dichiarazioni pertinenti, in relazione alle quali il Fondo non sia in possesso di informazioni le quali ragionevolmente lascino presupporre come le informazioni contenute in tali Dichiarazioni non siano sostanzialmente più corrette, o se il Fondo utilizza Misure equivalenti, non saranno soggetti a imposte irlandesi per quanto riguarda il reddito delle loro Quote e gli utili realizzati con la cessione delle medesime. Tuttavia, qualunque Sottoscrittore che sia una società, che non sia Residente in Irlanda e detenga Quote direttamente o indirettamente, ovvero attraverso una filiale o agenzia di negoziazione irlandese sarà soggetto a imposta irlandese sul reddito delle sue Quote o sugli utili realizzati con la cessione delle medesime.

Qualora il Fondo operi una ritenuta per il fatto che il Sottoscrittore non gli ha presentato una Dichiarazione pertinente, la legislazione irlandese non prevede il rimborso dell'imposta. I rimborsi dell'imposta sono previsti in circostanze limitate. La legge irlandese non fornisce alcun rimborso dell'imposta ad eccezione delle seguenti circostanze:

- i. L'imposta appropriata è stata correttamente restituita dal Fondo ed entro un anno dalla restituzione il Fondo può dimostrare in misura soddisfacente l'Autorità tributaria che è giusto e ragionevole che tale imposta che è stata versata sia versata al Fondo.
- ii. Se viene avanzato un reclamo per un rimborso dell'imposta irlandese a norma della Sezione 189, 189A e 192 della Legge sulle imposte (che sostituisce le disposizioni relative alle persone incapaci, società d'investimento relative e persone incapaci a seguito di assunzione di sostanze contenenti talidomide) il reddito percepito sarà considerato come reddito netto imponibile a fini

fiscali a norma della Clausola III dell'Allegato D da cui l'imposta è stata dedotta.

((ii) Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda

A meno che un Sottoscrittore sia un Investitore irlandese esente (così come definito sopra), rilasci una Dichiarazione pertinente in questo senso se il Fondo ha ottenuto l'approvazione che Misure equivalenti sono state implementate o che le Quote sono acquistate dal Courts Service, il Fondo sarà tenuto a dedurre dalle distribuzioni o altri eventi impositivi a favore di Sottoscrittori che siano Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda, un'imposta all'aliquota del 41%. Il Fondo sarà tenuto a dedurre un'imposta all'aliquota del 25% se il Sottoscrittore è una società che ha presentato la dichiarazione necessaria.

L'imposta dovrà essere detratta anche in relazione alle Quote detenute al termine del Periodo di Competenza (in relazione all'eventuale plusvalenza rispetto al costo delle suddette Quote), qualora il Sottoscrittore sia Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda e non sia un Investitore Irlandese Esente che abbia presentato una Dichiarazione pertinente.

Un certo numero di Residenti in Irlanda e Abituali Residenti in Irlanda è esente dalle norme del suddetto regime fiscale in presenza di adeguate Dichiarazioni pertinenti. Si tratta degli Investitori irlandesi esenti. Inoltre, qualora le Quote siano detenute dal Courts Service, il Fondo non dedurrà alcuna imposta sui pagamenti a favore del Courts Service stesso. Il Courts Service sarà tenuto ad applicare l'imposta sui pagamenti effettuati a suo favore dal Fondo al momento di attribuirli ai proprietari beneficiari.

In generale, i Sottoscrittori non costituiti da società che siano Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda non saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi sul reddito derivanti dalle Quote o sugli utili della cessione delle Quote stesse qualora il Fondo abbia dedotto un'imposta sui pagamenti ricevuti. I Sottoscrittori costituiti da società che siano Residenti in Irlanda e beneficino di distribuzioni o utili, una conversione in contanti, un riscatto, un annullamento o un trasferimento di Quote da cui sia stata dedotta un'imposta, verranno considerati soggetti che hanno percepito un pagamento annuale, tassabile ai sensi del Caso IV dell'Allegato D della Legge sulle imposte, da cui sia stata dedotta un'imposta all'aliquota pertinente.

Un Sottoscrittore costituito da una società che sia Residente in Irlanda e le cui Quote siano detenute contestualmente a una negoziazione sarà soggetto a imposta in relazione all'eventuale reddito o utile legato a tale negoziazione con una compensazione rispetto

all'imposta sulle imprese pagabile per le imposte eventualmente dedotte dal Fondo. Qualora un Sottoscrittore realizzi un utile in valuta con la cessione di tali Quote, lo stesso Sottoscrittore potrà essere soggetto a imposta sui redditi da capitale nell'anno di accertamento in cui tali Quote vengano cedute.

Qualsiasi Sottoscrittore che sia Residente in Irlanda o Abituale Residente in Irlanda e benefici di una distribuzione o realizzi un utile su una conversione in contanti, un riscatto, un annullamento o un trasferimento da cui non sia stata dedotta imposta potrà essere soggetto a imposta sul reddito o sulle imprese applicabile all'ammontare di tale distribuzione o utile.

Qualora un Sottoscrittore realizzi un utile in valuta con la cessione di tali Quote, lo stesso Sottoscrittore potrà essere soggetto a imposta sui redditi da capitale nell'anno di accertamento in cui tali Quote vengano cedute.

Il Fondo ha l'obbligo, periodicamente, di riferire informazioni alle Autorità tributarie irlandesi in merito a taluni Sottoscrittori e al valore dei loro investimenti nel Fondo. L'obbligo deriva in riferimento ai Sottoscrittori che sono Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda (esclusi gli Investitori irlandesi esenti).

Sono in vigore norme antielusione riguardanti la tassazione di privati Residenti in Irlanda o Abituali Residenti in Irlanda che detengono Quote in un PPIU. Essenzialmente, una società d'investimento sarà considerata una PPIU in relazione ad un determinato investitore, qualora quest'ultimo influisca sulla selezione di una parte o della totalità del patrimonio detenuto dalla società d'investimento, sia direttamente sia attraverso persone agenti a nome dell'investitore o ad esso legate. Qualunque provento derivante da un evento imponibile connesso ad una società d'investimento che sia una PPIU in relazione ad un privato sarà tassato con un'aliquota del 60%. Qualora non sia correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi del singolo, tale pagamento sarà soggetto all'imposta sui redditi all'aliquota dell'80%). Sono previste specifiche esenzioni qualora il patrimonio investito sia stato chiaramente identificato nella documentazione di marketing e promozionale della società d'investimento e l'investimento sia ampiamente commercializzato presso il pubblico. Ai fini della legislazione, non è perciò previsto che il Fondo rientri nella definizione di una PPIU.

(iii) Irish Courts Services

Qualora le Quote siano detenute dal Courts Service, la Società non dedurrà alcuna imposta sui pagamenti a favore del Courts Service stesso. Qualora i fondi sotto il controllo o soggetti ad ordinanze del Court Service siano impiegati per acquistare Azioni della Società, il Courts Service si assume, in merito a tali Quote acquistate, le responsabilità del Fondo in merito, tra

l'altro, alla deduzione dell'imposta in relazione ad eventi imponibili, dichiarazione dei redditi e riscossione dell'imposta.

Inoltre, il Courts Service deve effettuare, in merito a ciascun anno di valutazione, il 28 febbraio o in data precedente nell'anno successivo alla valutazione, una restituzione all'Autorità tributaria che:

(a) specifichi l'importo totale degli utili derivanti dall'organismo di investimento i merito alle Quote acquistate; E

(b) specifichi in merito a ciascun soggetto che è o è stato autorizzato a beneficiare di tali Quote:

- se disponibile, il nome e l'indirizzo del soggetto,
- l'importo degli utili totali a cui il soggetto è autorizzato a beneficiare, e
- ogni altra informazione che l'Autorità tributaria può richiedere.

Imposta sulle acquisizioni di capitale

La cessione di Quote può essere soggetta a imposta irlandese sulle donazioni e sulle eredità (Imposta sulle acquisizioni di capitale). Tuttavia, sempre che il Fondo rientri nella definizione di organismo d'investimento (nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte), la cessione di Quote da parte di un Sottoscrittore non è soggetta a Imposta sulle acquisizioni di capitale a condizione che (a) alla data della donazione o dell'eredità il donatario o l'erede non siano domiciliati né abituali residenti in Irlanda, (b) alla data della cessione il Sottoscrittore che cede le Quote non sia né domiciliato né abituale residente in Irlanda e (c) le Quote siano comprese nella donazione o nell'eredità alla data delle stesse e alla "data di valutazione" (come definita ai fini dell'imposta sulle acquisizioni di capitale).

Per quanto riguarda la residenza fiscale irlandese ai fini dell'Imposta sulle acquisizioni di capitale, per le persone domiciliate non irlandesi si applicano regole speciali. Un donatario o trasferente domiciliato non irlandese non sarà considerato residente o abituale residente in Irlanda alla data pertinente, a meno che;

- i) tale persona sia stata residente in Irlanda nei 5 anni consecutivi di valutazione immediatamente precedenti l'anno della valutazione nel quale cade la data; e
- ii) tale persona sia residente o abituale residente in Irlanda a tale data.

Imposta di bollo

In generale, l'imposta di bollo non è esigibile in Irlanda sull'emissione, sul trasferimento, sul riacquisto né sul riscatto di Quote del Comparto. Qualora la sottoscrizione o il riscatto di Quote siano soddisfatti mediante trasferimento in natura di titoli o altri beni irlandesi, l'imposta di bollo irlandese potrebbe essere esigibile sul trasferimento di tali titoli o beni.

L'imposta di bollo irlandese non deve essere corrisposta dal Fondo sulla cessione o il trasferimento di titoli o valori mobiliari, purché i titoli o valori mobiliari in questione non siano stati emessi da una società legalmente costituita in Irlanda e purché la cessione o il trasferimento non si riferiscano a beni immobili situati in Irlanda o a diritti o interessi riguardanti tali beni, ovvero non si riferiscano agli eventuali titoli o valori mobiliari di una società (diversa da un organismo d'investimento nel significato della Sezione 739B della Legge sulle imposte) che sia legalmente costituita in Irlanda.

L'imposta di bollo non deve derivare da ristrutturazioni o fusioni di società d'investimento ai sensi della sezione 739HM della Legge sulle imposte, a condizione che le ristrutturazioni o le fusioni siano intraprese per scopi commerciali in buona fede e non per evadere le imposte.

8.2 Regno Unito

Quello che segue è un riepilogo dei vari aspetti del regime fiscale del Regno Unito ("UK") che può applicarsi a persone residenti nel Regno Unito che acquisiscono Quote nelle Classi del Fondo, e, se tali persone sono soggetti privati, solo a quelli domiciliati nel Regno Unito. Esso intende essere solo un riepilogo generale, basato sulle leggi e sulle prassi in vigore alla data del presente Prospetto informativo. Tali leggi e prassi possono essere soggette a modifiche e il riepilogo riportato di seguito non è esaustivo. Inoltre, si applicherà solo ai Sottoscrittori del Regno Unito che detengono Quote a titolo di investimento e non a coloro che detengono Quote nell'ambito di transazioni finanziarie, e non riguarda i Sottoscrittori del Regno Unito che sono esenti dall'imposizione fiscale o soggetti a regimi fiscali speciali.

Questo riepilogo non deve essere considerato come una consulenza legale o fiscale e qualsiasi potenziale Sottoscrittore dovrà consultare i propri consulenti riguardo al trattamento fiscale nel Regno Unito relativo ai rendimenti derivanti dalla detenzione di Quote del Fondo.

Il Fondo

Il Fondo è strutturato come società d'investimento a ombrello di tipo aperto con segregazione patrimoniale tra comparti ed è ritenuto fiscalmente opaco ai fini della tassazione nel Regno Unito.

È intenzione del Gestore e del Gestore degli Investimenti che gli affari del Fondo siano gestiti e controllati in modo che esso non diventi residente nel Regno Unito ai fini della tassazione. Di conseguenza, e a condizione che il Fondo non effettui transazioni nel Regno Unito attraverso una sede fissa o un agente ivi situato che costituisca un' "organizzazione stabile" ai fini fiscali nel Regno Unito e che tutte le sue transazioni commerciali nel Regno Unito siano eseguite attraverso un broker o un gestore degli investimenti che funga da agente indipendente nel normale svolgimento dell'attività, il Fondo non sarà soggetto alla tassa sulle società, alle imposte sul reddito e alla tassa sulle plusvalenze del Regno Unito, salvo che su alcune fonti di reddito nel Regno Unito, tranne la trattenuta fiscale su talune fonti di reddito nel Regno Unito. È intenzione

del Gestore e del Gestore degli Investimenti che gli affari del Fondo e di ogni Comparto siano condotti in modo che non sussista la formazione di alcuna organizzazione stabile nell'ambito del loro controllo; non è possibile tuttavia garantire che le condizioni atte ad evitare che ciò avvenga siano sempre soddisfatte.

Non si prevede che le attività del Fondo siano considerate come attività di negoziazione ai fini della tassazione nel Regno Unito. Tuttavia, qualora esso svolga attività di compravendita nel Regno Unito, tali attività potranno in linea di principio essere soggette a imposizione fiscale britannica. I profitti di tali attività di negoziazione non saranno, secondo la Sezione 1146 della Corporation Tax Act 2010 e della Sezione 835M della Income Tax Act 2007, valutati ai fini della tassazione britannica a condizione che il Fondo e il Consulente per gli investimenti rispettino talune condizioni. Gli Amministratori e il Gestore intendono condurre le rispettive attività del Fondo in modo tale per cui tutte le condizioni siano soddisfatte, nella misura in cui tali condizioni siano nell'ambito del loro rispettivo controllo.

Gli interessi e altri redditi percepiti dal Fondo, che abbiano origine nel Regno Unito, possono essere soggetti a ritenute alla fonte nel Regno Unito.

I redditi e gli utili percepiti dal Fondo possono essere soggetti a ritenute alla fonte o simili tasse imposte dal paese nel quale tali ricavi siano prodotti.

Sottoscrittori

Fatta salva la loro posizione fiscale personale, i dividendi o altre distribuzioni (compresi i dividendi di riscatto e i dividendi pagati con gli utili da capitale del Fondo) ricevuti da Sottoscrittori residenti nel Regno Unito saranno soggetti all'imposta sul reddito o sulle società del Regno Unito annualmente, siano essi reinvestiti o meno. Inoltre, i Sottoscrittori britannici che detengono quote alla fine di ogni "periodo contabile" (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) saranno potenzialmente soggetti all'imposta sul reddito o sulle società nel Regno Unito applicata alla loro quota del "reddito dichiarato" di una Classe del "reddito dichiarato" nella misura in cui esso ecceda i dividendi percepiti. Ulteriori dettagli sul regime di dichiarazione e sulle sue implicazioni per gli investitori sono descritti di seguito. Sia i dividendi che il reddito dichiarato saranno considerati dividendi percepiti da una società estera, fatta salva qualsiasi riqualficazione come interesse, come di seguito descritto.

Ai sensi della Parte 9A del Corporation Tax Act del 2009 (legge britannica che disciplina le imposte sulle società), le distribuzioni di dividendi derivanti da un fondo offshore versati a società residenti nel Regno Unito ricadranno probabilmente in una delle varie esenzioni dalla tassa sulle società del Regno Unito. Inoltre, anche le distribuzioni a società non britanniche, che esercitano un'attività commerciale nel Regno Unito tramite un'organizzazione stabile in tale Paese, dovrebbero essere esenti dal pagamento della tassa sulle società del Regno Unito sui dividendi, nella misura in cui le quote detenute da tale fondo siano usate da, o detenute per, tale organizzazione stabile. I redditi dichiarati

saranno considerati come la distribuzione di dividendi per tali scopi.

La detenzione di Quote del Fondo potrebbe costituire un interesse in un "fondo offshore", come definito ai sensi della Parte 8 del Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010, e ciascuna Classe del Fondo è trattata come un "fondo offshore" separato per tali scopi. In base a tale normativa, gli utili derivanti da vendita, cessione o riscatto di Quote in un fondo offshore (o conversione da un fondo ad un altro all'interno di un fondo multicomparto) detenute da persone che sono residenti nel Regno Unito, ai fini fiscali saranno tassati al momento della vendita, cessione, riscatto o conversione, come redditi e non come plusvalenze. Tuttavia, ciò non si applica laddove un fondo sia certificato dall'HM Revenue & Customs come un "fondo reporting" ai sensi del Regime dei fondi reporting del Regno Unito (e come un "fondo reporting" prima del 1° luglio 2011 se si tratta di un fondo esistente) per tutto il periodo durante il quale le azioni sono state detenute.

A partire dal 6 aprile 2016, il Regime del credito d'imposta sul dividendo è stato sostituito da una nuova Detrazione fiscale sui dividendi. Un'esenzione dall'imposta sui primi £5,000 di reddito da dividendo percepito è disponibile per i singoli Sottoscrittori residenti nel Regno Unito nell'ambito della nuova detrazione sui dividendi a prescindere dal reddito non da dividendi percepito. Il reddito da dividendi percepito che supera il limite di £5,000 sarà tassato con le seguenti aliquote:

- (i) 7.5% sul reddito da dividendi entro la fascia di aliquota base
- (ii) 32.5% sul reddito da dividendi entro la fascia di aliquota superiore
- (iii) 38.1% sul reddito da dividendi entro la fascia di aliquota aggiuntiva

Regime dei fondi reporting del Regno Unito

La Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 e il Regolamento sui fondi offshore (Tax) 2009 (e successive modifiche) ("il Regolamento sui fondi offshore"), contengono disposizioni che possono influire sugli investitori in fondi offshore residenti ai fini fiscali nel Regno Unito che non sono approvati come "fondi reporting" dal Regno Unito nell'intero periodo di possesso dell'investitore.

Il Regolamento sui fondi offshore prevede che se un investitore residente o abitualmente residente nel Regno Unito ai fini fiscali detiene un interesse in un fondo offshore e tale fondo offshore è un fondo non-reporting, qualsiasi utile che l'investitore abbia maturato con la vendita o altra cessione di tale interesse sarà assoggettabile a tassazione nel Regno Unito come reddito e non come plusvalenza (o come imposta sulle società o utile imponibile in caso di investitori soggetti all'imposta sulle società del Regno Unito).

In alternativa, laddove un investitore residente o abitualmente residente nel Regno Unito detiene un interesse in un fondo offshore (a meno che il fondo

offshore non superi il "test per gli investimenti non idonei") che è stato un fondo reporting (e un fondo di distribuzione prima dell'adozione del Regime dei fondi reporting del Regno Unito di un fondo esistente) per tutti i periodi finanziari per i quali detengono gli interessi, qualsiasi utile maturato con la vendita o altra cessione dell'interesse sarà soggetto a tassazione come plusvalenza (o come imposta sulle società o utile imponibile in caso di investitori soggetti all'imposta sulle società del Regno Unito) e non come reddito; con esenzione di eventuali utili accumulati o reinvestiti che sono già stati assoggettati all'imposta sui redditi o sulle società del Regno Unito (anche se tali utili sono esenti dall'imposta sulle società nel Regno Unito).

Laddove un fondo offshore sia stato un fondo non-reporting per parte del periodo durante il quale il Sottoscrittore britannico deteneva l'interesse e un fondo reporting per il resto di tale periodo, potenzialmente il Sottoscrittore può scegliere di ripartire proporzionalmente qualsiasi utile derivante dalla cessione; ne conseguirà che la parte di utile realizzato durante il periodo in cui il fondo offshore era un fondo reporting sarà tassata come plusvalenza. Tali scelte hanno limiti di tempo specifici entro i quali possono essere effettuate. Per ulteriori informazioni, gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali.

In termini generali, a norma del Regolamento sui fondi offshore, un fondo reporting è un fondo offshore che soddisfa determinati requisiti di rendicontazione iniziale e annuale nei confronti dell'HM Revenue & Customs e dei suoi Sottoscrittori. Per ottenere lo status di fondo reporting per una particolare Classe, gli Amministratori devono rivolgersi all'HM Revenue & Customs affinché una particolare Classe costituisca un fondo reporting entro i limiti di tempo specificati e dimostrare all'HM Revenue & Customs che una particolare Classe è conforme alle regole applicabili in vigore per lo status di fondo reporting.

Conformemente al Regolamento sui fondi offshore, lo status di fondo reporting richiede ampiamente al Fondo di riferire ad entrambi gli investitori e l'HM Revenue & Customs il reddito del fondo reporting per ciascun periodo di riferimento. Se il reddito riferito supera quanto è stato distribuito ai Sottoscrittori, l'eccesso è considerato come distribuzione aggiuntiva per gli investitori del Regno Unito che saranno tassati di conseguenza (a questo proposito, vedere oltre).

Le Classi separate saranno considerate separatamente nel determinare se costituiscono "fondi offshore" ai fini del Regolamento sui fondi offshore. I fondi offshore che possono emettere più di una classe di azioni devono considerare ogni classe di azione come un fondo offshore separato ai fini della legislazione e pertanto devono ottenere solo lo status di fondo reporting per quelle classi separate che lo richiedono.

Il Consiglio di Amministrazione può gestire gli affari del Fondo in modo che tali imposte iniziali e annuali siano soddisfatte e continuino ad esserlo in maniera continuativa per alcune classi all'interno del Fondo che possono ottenere lo status di Fondo reporting nel Regno Unito. Il Consiglio di Amministrazione di riserva il diritto di richiedere una certificazione come fondo reporting in merito a qualsivoglia Classe del Fondo. Non vi può

essere garanzia sull'idoneità di qualsivoglia Classe. Di conseguenza, ogni utile per i Sottoscrittori derivante da vendita, riscatto o altra cessione delle Classi diversa da quelle che ottengono lo status di fondo reporting (compresa la cessione presunta per decesso) sarà tassato come reddito offshore piuttosto che come plusvalenza. Tali doveri annuali includeranno il calcolo e la rendicontazione dei redditi del fondo offshore per ciascun periodo contabile (come definito ai fini fiscali nel Regno Unito) su una base per Quota a tutti i Sottoscrittori interessati (come definito a tali scopi). Gli investitori sono invitati a fare riferimento all'elenco di fondi reporting pubblicato dall'HM Revenue & Customs per la conferma delle Classi del Fondo approvate come fondo reporting.

I Sottoscrittori del Regno Unito che detengono interessi al termine del periodo di riferimento, a cui si riferisce il reddito riferito, saranno soggetti alla tassa sul reddito o alla tassa sulle società sull'effettivo importo di qualsiasi distribuzione ricevuta oltre all'imposto del reddito riferito dal Fondo conformemente alle regole sui fondi reporting oltre qualsiasi distribuzione. Il reddito dichiarato sarà considerato risultante per i Sottoscrittori britannici alla data sei mesi dopo la fine del periodo contabile.

Una volta ottenuto lo status di Fondo reporting nel Regno Unito dall'HM Revenue & Customs per le Classi di quote in questione, rimarrà in vigore fintanto che i requisiti annuali saranno rispettati. Sebbene l'intenzione del Consiglio di Amministrazione sia per le Classi applicabili, di mantenere lo status di fondo reporting, non vi è garanzia che il Consiglio di Amministrazione ottenga questo status o continui a cercare di ottenere tale status in relazione a qualsiasi Classe o che tali Classi continueranno ad essere idonee. Gli investitori dovranno fare riferimento ai propri consulenti fiscali per le implicazioni del Fondo che ottiene tale status.

I Sottoscrittori che siano esenti da imposta britannica su plusvalenze e redditi da investimenti (quali ad esempio i piani pensionistici esenti autorizzati) godranno di tale esenzione in relazione a ogni reddito e plusvalenza realizzati con la cessione delle loro Quote.

Il Consiglio di Amministrazione può decidere in futuro di fare richiesta del regime di fondo reporting per altre Classi. Ai fini dell'imposizione fiscale britannica, una conversione da azioni in un Fondo ad azioni in un altro Fondo sarà generalmente considerata come una cessione. Anche una conversione di Quote nel Fondo da una classe di Quote ad un'altra Classe in un Fondo può costituire una cessione.

Gli investitori residenti nel Regno Unito a fini fiscali che detengono azioni in un fondo non reporting che successivamente diventa un fondo reporting possono scegliere di effettuare una cessione presunta alla data in cui il fondo diventa un fondo reporting. Tale scelta congela ogni utile maturato a tale data ed è soggetta ad imposta sul reddito. Gli utili che maturano dopo la data della presunta cessione saranno considerati come plusvalenze. La scelta deve essere effettuata dal Sottoscrittore nel modulo della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui si verifica la presunta cessione. Se non

si opera una scelta, l'intero utile sarà tassato come reddito disponibile.

Secondo la legge attuale, una cessione di Quote (che comprende il riscatto) da parte di un singolo Sottoscrittore residente o abitualmente residente nel Regno Unito a fini fiscali, dovrebbe essere tassata secondo l'aliquota sul sulle plusvalenze del 10% o 20% in base all'aliquota marginale applicabile. I fattori principali che determinano la misura in cui tali plusvalenze sono soggette all'imposta sulle plusvalenze sono il livello di detrazione fiscale annua sugli utili non soggetti a tassazione nell'anno in cui la cessione ha avuto luogo, la portata di ogni altra plusvalenza realizzata dal Sottoscrittore in quell'anno e l'entità delle perdite di capitale subite dal Sottoscrittore in quell'esercizio fiscale o in quello precedente.

I titolari di Quote che sono entità aziendali residenti nel Regno Unito a fini fiscali saranno tassati su ogni utile all'aliquota sull'imposta sulle società applicabile del 20% dal 1° aprile 2015 ma possono beneficiare dell'esenzione rettificata all'indicizzazione che, in linea generale, aumenta il costo della base imponibile delle plusvalenze di un attivo conformemente all'aumento dell'indice dei prezzi al dettaglio. A norma dello UK Finance (No.2) Act 2015 la principale aliquota dell'imposta sulle società del Regno Unito sarà ridotta dall'attuale 20% al 19% a partire dal 1° aprile 2017. È stato proposto di ridurre ulteriormente l'aliquota al 17% a partire dal 1° aprile 2020.

I Sottoscrittori che non sono residenti, né residenti abituali nel Regno Unito a fini fiscali, non dovrebbero essere di norma soggetti all'imposizione del Regno Unito su ogni utile realizzato dalla vendita, riscatto o altra cessione delle proprie Azioni, salvo se la loro partecipazione di Azioni è collegata ad una filiale o agenzia attraverso la quale il Sottoscrittore in questione esegue un'attività commerciale, professionale o artigianale nel Regno Unito.

Trattamento degli interessi

Si invitano i Sottoscrittori costituiti da società residenti nel Regno Unito a prestare particolare attenzione al Capitolo 3 della Parte 6 del Corporation Tax Act del 2009, secondo cui gli interessi delle società britanniche in fondi offshore potrebbero dar luogo a una relazione di prestito, con la conseguenza che tutti i profitti e le perdite su tali interessi pertinenti sono assoggettabili all'imposta sulle società del Regno Unito secondo una base contabile di valore equo. Tali disposizioni si applicano laddove il valore di mercato dei relativi titoli fruttiferi sottostanti e degli altri investimenti idonei del fondo offshore (grosso modo gli investimenti che producono un ritorno direttamente o indirettamente sotto forma di interessi) è in qualsiasi momento superiore al 60% del valore di tutti gli investimenti del fondo offshore. Gli investimenti ammissibili comprendono denaro investito ad interesse (diverso dal contante in attesa di investimento), obbligazioni o altri tipi di investimenti.

Nel regime del debito fiscale societario nel Regno Unito, ogni Sottoscrittore corporate che sia soggetto all'imposta societaria britannica sarà tassato sull'aumento di valore della sua posizione su base di valore equo (piuttosto che sulla cessione) o otterrà un sgravio fiscale sulla diminuzione equivalente in valore,

se gli investimenti nel Fondo consistono in oltre il 60% (in valore) degli "investimenti ammissibili" in qualsiasi momento durante il periodo in questione. Se il Fondo non detiene oltre il 60% (in valore) degli "investimenti ammissibili" in qualsiasi momento durante il periodo in questione, i Sottoscrittori soggetti all'imposta sulle società britannica dovrebbero in linea generale prevedere l'esenzione dall'imposta del Regno Unito in merito ai dividendi del Fondo, a condizione che il reddito da dividendi non sia considerato come reddito da negoziazione.

I Sottoscrittori soggetti alla tassa sul reddito del Regno Unito pagheranno le tasse all'aliquota sul reddito completa su tali "distribuzioni da interessi" se il Fondo detiene oltre il 60% degli "investimenti ammissibili" in qualsiasi momento durante il periodo in questione. Diversamente, le distribuzioni da reddito ricevute saranno tassate come dividendi all'aliquota sui dividendi inferiore.

Per l'esercizio fiscale 2016/2017, i soggetti domiciliati e residenti nel Regno Unito sono generalmente tassati all'aliquota base del 20% se il reddito da interessi non supera £32,000, all'aliquota superiore del 40% se il reddito da interessi è tra £32,001 e £150,000, o se il reddito da interessi supera £150,000 questo reddito è tassato al 45% per l'esercizio fiscale 2016/2017.

Attribuzione degli utili a soggetti residenti nel Regno Unito

Si richiama l'attenzione dei Sottoscrittori residenti nel Regno Unito a fini fiscali sulle disposizioni della Sezione 13 della Taxation of Chargeable Gains Act del 1992 (la "Sezione 13"). In base a queste disposizioni, laddove un utile imponibile maturi per una società che non è residente nel Regno Unito, ma che sarebbe una "close company" se fosse residente nel Regno Unito, una persona può essere considerata come se una parte proporzionale di tale utile imponibile, calcolata in riferimento al suo interesse nella società, fosse maturata in suo favore. Tuttavia, ai sensi della Sezione 13, tale persona non avrà alcuna responsabilità laddove tale proporzione non sia superiore a un quarto dell'utile. Le esenzioni si applicano anche laddove nessuna delle acquisizioni, la detenzione o la cessione di attività è finalizzata all'evasione fiscale o laddove i guadagni rilevanti derivano dalla cessione di attività utilizzate solo per fini di autentica ed economicamente significativa attività di business eseguita al di fuori del Regno Unito. Se applicate, tali norme potrebbero far sì che tale soggetto venga trattato, come se una parte di un qualunque utile che maturi per il Fondo (come in caso di cessione dei suoi investimenti, la quale dia origine a un utile imponibile ai suddetti fini) fosse maturata direttamente a favore di tale soggetto, essendo detta parte uguale alla proporzione di attività del Fondo a cui tale soggetto avrebbe diritto in caso di liquidazione, nel momento in cui l'utile imponibile maturasse per il Fondo. Le regole sono state estese dalle disposizioni della Sezione 14A del Taxation of Chargeable Gains Act 1992, in vigore a partire dal 6 aprile 2008, ai soggetti che sono domiciliari al di fuori del Regno Unito, soggetti ad imposizione fiscale (remittance basis) in particolari circostanze.

Poiché la cessione di talune Classi è soggetta ad imposizione come utile da reddito offshore, si può

applicare il Regolamento sui fondi offshore piuttosto che la Sezione 13. La Regola 24 sostituisce gli "utili da reddito offshore" per ogni riferimento agli "utili imponibili" alla Sezione 13. Esiste una certa incertezza sul fatto che la Regola 24 effettivamente funzioni nel modo in cui è stata prevista, poiché potrebbe essere interpretata come solo riferibile agli utili da reddito offshore generati da fondi offshore, rispetto ad ogni utile da capitale che matura nei fondi offshore. Malgrado questa incertezza, conviene presumere che la Regola 24 si applichi a tutte le plusvalenze realizzate dai fondi offshore allo stesso modo della Sezione 13, poiché ciò pare essere stato nell'intenzione dell'HM Revenue & Customs al momento della stesura della legge.

Prevenzione dell'evasione fiscale

S'invitano i Sottoscrittori privati abitualmente residenti nel Regno Unito a prestare particolare attenzione a quanto previsto dal Capitolo 2 della Parte 13 della Income Tax Act del 2007. Queste disposizioni sono soprattutto destinate ad impedire l'evasione fiscale nel Regno Unito da parte di sottoscrittori privati attraverso transazioni consistenti nel trasferimento di attività o reddito a persone (società comprese) residenti o domiciliate al di fuori del Regno Unito e possono renderle assoggettabili ad imposte sul reddito in merito al reddito non distribuito della Società su base annua. Questa normativa, tuttavia, non si applica se un Sottoscrittore soddisfa l'HM Revenue & Customs in quanto:

(i) non sarebbe ragionevole trarre conclusioni da tutte le circostanze del caso, per cui lo scopo di evitare l'assoggettazione alla tassazione sarebbe lo scopo, o uno degli scopi, per i quali le transazioni in oggetto o una qualsiasi di queste siano state effettuate;

(ii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche transazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che una o più delle transazioni sia stata progettata in modo più che accidentale al fine di evadere l'assoggettabilità all'imposizione fiscale; o

(iii) tutte le transazioni rilevanti sono autentiche transazioni commerciali e non sarebbe ragionevole trarre la conclusione, da tutte le circostanze del caso, che una o più delle transazioni sia stata progettata in modo più che accidentale al fine di evadere l'assoggettabilità all'imposizione fiscale; o.

Società estere controllate

Si invitano i Sottoscrittori costituiti da società residenti nel Regno Unito a prestare attenzione alle disposizioni della Parte 9A della Taxation (International and Other Provisions) Act del 2010. Tali disposizioni possono assoggettare le società residenti nel Regno Unito all'imposta del Regno Unito sulle società su profitti di società non residenti, controllate da persone residenti nel Regno Unito, nelle quali detengono un interesse. Tali disposizioni riguardano società residenti nel Regno Unito che detengono un interesse di almeno il 25% negli utili di una società non residente nel Regno Unito, laddove tale società non residente nel Regno Unito sia controllata da residenti nel Regno Unito e sia residente in una giurisdizione a bassa imposizione fiscale.

Questa legislazione non è attualmente orientata alla tassazione delle plusvalenze.

L'effetto di queste disposizioni sarà quello di rendere tali società passibili della tassa sulle società britannica per quanto riguarda il reddito non distribuito della società non residente nel Regno Unito in riferimento alla sua quota dei profitti del Fondo a meno che non si verifichino le condizioni per una delle esenzioni disponibili. Per i periodi contabili di un Sottoscrittore che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 2013, tali disposizioni non si applicano se il Sottoscrittore ritiene a ragion veduta di non detenere un interesse del 25% nel Fondo nell'intero periodo contabile in questione.

Un onere fiscale non può tuttavia avere luogo, a meno che la società non residente sia sotto il controllo di persone residenti nel Regno Unito e, su nomina dei "profitti imponibili" del non residente, oltre il 25% fosse attribuito al residente del Regno Unito e alle persone associate o collegate a loro.

Un Sottoscrittore privato domiciliato nel Regno Unito o considerato tale ai fini della tassazione britannica potrà essere soggetto alla locale imposta di successione, in relazione alle Quote in suo possesso, in caso di decesso o qualora opti per determinate categorie di rendita vitalizia.

Imposta di bollo

I trasferimenti di Quote non saranno soggetti all'imposta di bollo e all'imposta di riserva dell'imposta di bollo e del Regno Unito a condizione che qualsiasi strumento scritto, che trasferisca le azioni nel Fondo, o le azioni acquisite dal Fondo, sia eseguito e mantenuto sempre al di fuori del Regno Unito. Tuttavia, il Fondo può essere soggetto al pagamento di tasse di trasferimento nel Regno Unito su acquisizioni e cessioni di investimenti. Nel Regno Unito il Fondo dovrà pagare l'imposta di bollo o l'imposta di riserva della tassa di bollo all'aliquota dello 0,5% sull'acquisizione di azioni di società costituite nel Regno Unito o che in tale Paese tengano un registro degli azionisti.

Poiché il Fondo non è residente nel Regno Unito e il registro dei detentori di quote verrà tenuto fuori da tale Paese, non sussiste alcun obbligo di pagamento dell'imposta di riserva della tassa di bollo in seguito al trasferimento, alla sottoscrizione e/o al riscatto di quote, se non per quanto specificato sopra.

Nessuna imposta di bollo del Regno Unito deve essere pagata per il trasferimento, la sottoscrizione o il riscatto delle Azioni in Forma Dematerializzata attraverso sistemi di liquidazione titoli elettronico a condizione che tale trasferimento, sottoscrizione o riscatto sia effettuato in formato elettronico e non sia condizionato da alcuno strumento scritto.

I Sottoscrittori dovranno tenere presente che anche altri aspetti della legislazione fiscale del Regno Unito potrebbero avere rilevanza per i loro investimenti nel Fondo.

In caso di dubbi sulla propria posizione, o se è possibile che si sia soggetti a imposizione fiscale in una

giurisdizione diversa dal Regno Unito, rivolgersi al proprio consulente finanziario.

8.3 FATCA e altri sistemi di reporting transfrontalieri

L'Hiring Incentives to Restore Employment Act è stato convertito in legge degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 e comprende disposizioni di conformità fiscale per i conti esteri note come "FATCA". L'intento delle disposizioni è quello di chiedere alle istituzioni finanziarie di segnalare all'IRS statunitense (Internal Revenue Services) i dati relativi agli investitori statunitensi che detengono attività al di fuori degli Stati Uniti, come salvaguardia contro l'evasione fiscale negli Stati Uniti. Per scoraggiare istituzioni finanziarie non statunitensi a non partecipare a questo regime, il FATCA stabilisce che i titoli statunitensi detenuti da un'istituzione finanziaria che non entra nel regime, e non è conforme ad esso, saranno soggetti a una trattenuta fiscale negli Stati Uniti del 30% sui proventi lordi delle vendite e sul reddito. Questo regime è entrato in vigore il 1° luglio 2014. I termini di base del FATCA comprendono il Fondo come un "Istituto finanziario", per cui a fini di conformità, il Fondo può richiedere a tutti i Sottoscrittori di fornire prove documentali obbligatorie circa la loro residenza fiscale.

Gli USA hanno messo a punto un approccio intergovernativo all'attuazione del FATCA. A questo proposito, i governi irlandese e statunitense hanno firmato un accordo intergovernativo ("Irish IGA") il 21 dicembre 2012.

L'Accordo Intergovernativo Irlandese si propone di ridurre l'onere, per le istituzioni finanziarie irlandesi, di conformità al FATCA semplificando il processo di conformità e riducendo al minimo il rischio di ritenuta alla fonte. Ai sensi dell'Accordo Intergovernativo Irlandese, le informazioni relative agli investitori statunitensi pertinenti saranno fornite annualmente da ogni istituzione finanziaria irlandese (a meno che l'istituzione finanziaria sia esentata dagli obblighi previsti dal FATCA) direttamente all'Amministrazione Tributaria, che fornirà tali informazioni all'IRS.

Di conseguenza, al fine di conformarsi agli obblighi FATCA, il Fondo può richiedere agli investitori di fornire le informazioni e la documentazione prescritta dalla legge vigente in materia e ogni ulteriore documento secondo quanto ragionevolmente richiesto dal Fondo. Si suggerisce ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali in merito ai requisiti previsti dal FATCA alla luce della propria situazione.

Nonostante il Fondo compia ogni ragionevole sforzo a livello commerciale per conformarsi ad ogni requisito necessario per evitare l'imposizione di ritenute fiscali sui pagamenti al Fondo a norma del FATCA, non vi è garanzia che il Fondo sia in grado di soddisfare a tali obblighi. Se il Fondo dovesse diventare soggetto ad una trattenuta fiscale in conseguenza al FATCA, il rendimento per tutti gli investitori potrebbe essere sostanzialmente intaccato.

Si consiglia ai potenziali investitori di contattare i consulenti fiscali in merito alle possibili implicazioni del FATCA sul loro investimento nel Fondo.

Lo Standard di informativa comune (Common Reporting Standard, "CRS") è un nuovo standard unico globale

sullo Scambio automatico di informazioni (Automatic Exchange Of Information, "AEOI"). È stato approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") a febbraio 2014 e si richiama al lavoro precedente dell'OCSE e dell'UE, gli standard globali contro il riciclaggio del denaro e, in particolare, l'accordo modello intergovernativo FATCA. Nell'ambito del CRS, alle giurisdizioni partecipanti è richiesto di scambiarsi talune informazioni detenute dagli istituti finanziari in merito ai loro investitori non residenti. Il CRS è entrato in vigore in Irlanda il 1° gennaio 2016. Al Fondo è richiesto di fornire talune informazioni alle Autorità tributarie irlandesi sui Sottoscrittori non residenti in Irlanda per fini fiscali (informazioni che saranno invece fornite alle autorità fiscali competenti). Occorre notare che il CRS sostituisce la Direttiva europea sul Risparmio.

Ciascun investitore accetta di fornire al Fondo le informazioni e la documentazione prescritte dalla legge applicabile e ogni ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dal Fondo secondo quanto necessario affinché il Fondo sia conforme ai suoi obblighi a norma del FATCA e del CRS.

9. DETTAGLI DELLE SOCIETÀ FORNITRICI DI SERVIZI E DEL FONDO

9.1 Gestione e Amministrazione

9.1.1 Gestore

Il Gestore, AXA Rosenberg Management Ireland Limited, è una private company per azioni legalmente costituita in Irlanda il 27 luglio 1999. Il Gestore è una consociata controllata al 100% di AXA Rosenberg Group LLC. Il Gestore ha un capitale azionario autorizzato pari a US\$ 1.000.000 e un capitale azionario emesso e interamente versato pari a US\$ 150.000. Il principale ramo di attività del Gestore sono i servizi di gestione e amministrazione di fondi comuni d'investimento quali il Fondo.

Il Gestore è responsabile della gestione dell'investimento e del reinvestimento degli Investimenti di ciascun Comparto, allo scopo di realizzare i periodici obiettivi e le politiche d'investimento dei Comparti; dell'adempimento dei doveri del gestore di un fondo d'investimento in conformità ai Regolamenti e ai periodici requisiti della Banca Centrale; dell'amministrazione generale del Fondo e di ciascun Comparto.

9.1.2 Consiglio d'Amministrazione del Gestore

Di seguito sono elencati i membri del Consiglio d'Amministrazione del Gestore, con i rispettivi Paesi di residenza, la loro preparazione e le loro esperienze professionali:

David Cooke (Irlanda) — Attualmente David Cooke ricopre la carica di amministratore per numerose società e di consulente per il Gestore degli investimenti. Dal 1991 al 2003 ha lavorato per i consulenti degli investimenti di AXA Rosenberg per il quale ha ricoperto diversi ruoli, tra cui la nomina a Chief Investment Officer del Gestore. Dal marzo 1986 al maggio 1989, David Cooke ha lavorato alla divisione vendite e sviluppo software per BMS Technology, Herts., una società di consulenza e sviluppo software. Precedentemente, dal gennaio 1984 al novembre 1985, aveva lavorato come Control Engineer presso Ranks Hovis McDougall, Research Centre, Buckinghamshire, Inghilterra. Cooke ha conseguito una laurea di primo grado in elettrotecnica presso UCD (1983) e un MBA presso la London Business School (1991).

Frank Ennis (Irlanda) — Ennis è revisore contabile e ha lavorato per PricewaterhouseCoopers ("PwC"), a Dublino dal 1978 al 1999. Nel 1981 è stato nominato responsabile del Team investimenti di PwC. Nel 1985 è diventato partner in PwC, assumendo la responsabilità della creazione del Business Services Group. Nel 1989 è stato nominato capo della Mutual Fund Practice Division di PwC. È membro dell'Institute of Chartered Accounts in Irlanda e ha frequentato il Trinity College di Dublino dove nel 1977 ha conseguito una laurea di primo grado in economia. È amministratore non esecutivo di alcune aziende nel settore dei servizi finanziari.

Kathleen Houssels (United States) — Houssels è entrata in Rosenberg Equities nel 1999 ed è attualmente Responsabile della ricerca e della creazione di modelli di investimento con sede ad Orinda. In precedenza, Houssels ha ricoperto numerose posizioni in azienda, tra cui Responsabile di modelli di investimento e vice Chief Investment Officer per le Americhe.

Houssels ha conseguito il BA presso la Harvard University nel 1999 e il MBA presso la Duke University nel 2006. Houssels è titolare del Chartered Financial Analyst e dell'Investment Management Certificate.

Jean-Pierre Leoni (France) — Leoni è Global Head of Client Management di AXA Investment Managers. È anche membro del Comitato esecutivo di AXA Investment Managers. Leoni è entrato in AXA Investment Managers nel 1998 come Head of Credit Products; ha condotto tutte le attività del credito ed è stato co-Head of Investment Grade CDO management. Nel 2005, ha creato la Product Specialists Unit, e fino al 2009 è stato responsabile del coordinamento delle attività di AXA Investment Managers per tutte le specializzazioni. Dal 2009 al 2014, Leoni è stato Head of Asia Pacific per AXA Investment Managers e membro dell'AXA Rosenberg ExCom. Leoni ha iniziato la sua carriera come trader e poi Gestore di Fondi per CPR e BTP Gestion. Tra il 1995 e il 1998 è stato Head of Fixed Income per CCF. Leoni ha una laurea in Matematica conseguita nel 1986 presso l'Università Paris VI e nel 1989, ha conseguito la Actuary qualification da IAF.

Jennifer Paterson (Regno Unito) — Paterson è amministratore non esecutivo di AXA Investment Managers Inc. In precedenza è stata direttore delle vendite globali, del marketing e dei servizi ai clienti di AXA Rosenberg Group LLC. Paterson è entrata nella consulenza per gli investimenti di AXA Rosenberg in qualità di direttore del marketing e dei servizi ai clienti nell'aprile 1991 e in seguito è stata nominata amministratore delegato. Dal 1987 al 1991 è stata direttore associato e quindi direttore del marketing di Hill Samuel Investment Management, Ltd. Dal 1975 al 1987 Paterson è stata direttore operativo del marketing di Lloyds Abbey Life Group, Plc, Londra. Paterson è membro del Chartered Institute of Marketing e ha seguito il corso di laurea di primo grado in lettere presso l'Università del Kent di Canterbury.

Joseph Pinto (France) — Pinto è attualmente Chief Operating Officer di AXA Investment Managers. Joseph Pinto è entrato in AXA Investment Managers nel gennaio 2007 come Responsabile dell'area Sud Europa e Medio Oriente. In seguito, nel dicembre 2011, ha assunto la direzione del dipartimento Mercati e Strategia d'investimento. Pinto è anche membro del Consiglio di amministrazione di AXA IM e del Consiglio del Gestore degli investimenti. Dal 2001 al 2006, è stato Vice Amministratore delegato e membro del Consiglio di Amministrazione di Banque Privée Fideuram Wargny. Nello svolgimento di tali funzioni, ha creato e implementato la strategia di sviluppo delle vendite della

banca. Ha iniziato la carriera a New York nel settore cartolarizzazioni del Crédit Lyonnais ed è poi passato a Londra alle dipendenze di Lehman Brothers nella divisione Corporate Finance. Dal 1998 al 2001, ha ricoperto l'incarico di Project Manager presso McKinsey & Cie a Parigi. Si è laureato presso l'Ecole Centrale Paris (una scuola di ingegneria francese) e ha conseguito un MBA presso la Columbia University.

Gideon Smith (Regno Unito) — Smith è European Chief Investment Officer del consulente per gli investimenti di AXA Rosenberg del Gestore degli Investimenti dal 2007. Ha iniziato a lavorare per il consulente per gli investimenti di AXA Rosenberg dopo aver collaborato come sviluppatore software senior con Parallax Software/Avid Technology nel 1995 e come esperto di contabilità con Arthur Andersen dal 1993. Smith ha conseguito un MBA presso la London Business School e ha superato tutti i livelli di abilitazione come analista finanziario (CFA).

Josephine Tubbs (Regno Unito) – Tubbs è il capo del Dipartimento legale di AXA Investment Managers per Regno Unito e Irlanda. È anche membro del Comitato di controllo locale per il Regno Unito e del Comitato per la composizione delle controversie della società. Ha iniziato a lavorare per AXA Framlington (la divisione azioni di AXA Investment Managers) nel 1998 come Responsabile legale e della segreteria della società. Quando nel 2005 AXA Framlington è entrata a far parte del gruppo di società di AXA Investment Managers, Tubbs ha assunto il ruolo che attualmente ricopre. In precedenza, nel 1997 aveva lavorato come avvocato interno presso Gartmore Investment Management e prima ancora come avvocato in studi privati tra il 1990 e il 1997 presso Frere Chomeley Bischoff (in seguito Eversheds), Burges Salmon e Simmons & Simmons e anche presso Investment Management Association per due anni. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza presso la Bristol University ed è un avvocato qualificato e praticante nel Regno Unito (qualifica ottenuta nel 1992 presso Simmons & Simmons).

Peter Warner (United Kingdom) - Warner attualmente svolge l'incarico di UK Head of Operations di AXA Investment Managers. Warner è entrato in AXA Investment Managers nel 1998 lavorando nel Fund Accounting and Unit Pricing Team. Tra il 1998 e il 2005 Warner ha lavorato in diverse aree dell'AXA IM Operations Team. Nel 2005, il Gestore degli investimenti ha esternalizzato alcune funzioni a State Street; all'epoca Warner è stato confermato con AXA IM per coadiuvare le relazioni con State Street. Warner ha iniziato la sua carriera in Canada Life, lavorando con l'Operations Team, in cui si è concentrato soprattutto su Cash Management e su Fund Accounting. Warner ha una laurea BA Hons in Economia conseguita nel 1996 presso la University of Essex.

9.1.3 Gestore degli Investimenti e Promotore

Il Gestore ha delegato la responsabilità dell'investimento e reinvestimento delle attività di ciascun Comparto ad AXA Investment Managers UK ai sensi dell'accordo di gestione degli investimenti descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

Il Gestore degli investimenti è anche il promotore del Fondo.

Il Gestore degli investimenti è stato costituito in Inghilterra e Galler come società a responsabilità limitata nel 1979. La società capogruppo è AXA S.A., attraverso AXA Investment Managers S.A. Entrambe la controllante e la capogruppo sono società costituite in Francia. L'attività principale del Gestore degli investimenti è quella di gestore di fondi soprattutto per grandi clienti istituzionali in tutto il mondo, attraverso sia conti separati, sia piani collettivi d'investimento. Al 31 dicembre 2015, gli attivi soggetti alla gestione e consulenza del Gestore degli Investimenti erano pari a £58 miliardi. Nel Regno Unito il Gestore degli investimenti è regolamentato dalla FCA. Le società affiliate al Gestore degli investimenti comprendono AXA Rosenberg Investment Management LLC, un ente di consulenza riconosciuto dalla SEC (Securities Exchange Commission) americana, con responsabilità primaria per il mantenimento e il potenziamento dei modelli d'investimento e delle ricerche esclusive, utilizzati dal Gestore degli investimenti e dai Gestori secondari degli investimenti.

Nel prendere le sue decisioni d'investimento, il Gestore degli Investimenti terrà conto delle eventuali politiche o restrizioni alla selezione dei titoli, accettate dal Gestore degli Investimenti e/o dalla sua capogruppo dirette o indirette, prendendo in considerazione tanto i singoli titoli quanto le categorie o classi alle quali essi appartengano.

L'universo dei titoli selezionabili potrà altresì essere modificato, in seguito all'introduzione di norme limitative locali dovute al fatto che il Gestore offre quote del Fondo in giurisdizioni diverse.

9.1.4 I Gestori secondari degli investimenti

Il Gestore degli Investimenti può delegare una parte o la totalità del proprio potere decisionale relativo ad alcuni o tutti i Comparti a uno o più Gestori secondari degli Investimenti, ai sensi degli accordi di gestione secondaria degli investimenti stipulati tra il Gestore degli Investimenti e i relativi Gestori secondari degli Investimenti, come descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

Gestori secondari degli investimenti sono i seguenti:

Gestore secondario degli investimenti negli Stati Uniti è AXA Rosenberg Investment Management LLC, società di consulenza agli investimenti azionari quantitativi registrata presso la Securities and Exchanges Commission (SEC).

Il Gestore secondario degli investimenti a Singapore è AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd, che è autorizzata e regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore.

Gli estremi del/i Gestore/i secondario/i degli investimenti per un dato Comparto sono disponibili facendone richiesta al Gestore degli Investimenti e saranno contenuti nelle relazioni periodiche del Fondo.

9.1.5 Distributore principale

Il Gestore ha nominato il Gestore degli Investimenti distributore principale del Fondo, ai sensi dell'accordo di

distribuzione principale descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

9.1.6 Amministratore, Fiduciario e Agente per i trasferimenti

Ai sensi dell'accordo di amministrazione descritto nella sezione "Contratti rilevanti", il Gestore ha delegato a State Street Fund Services (Ireland) Limited le proprie responsabilità di amministratore, fiduciario e agente per i trasferimenti del Fondo. L'Amministratore è responsabile dell'amministrazione degli affari del Fondo, inclusi il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto e la stesura dei rendiconti, fatta salva la supervisione generale del Gestore.

State Street Fund Services (Ireland) Limited è una società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda il 23 marzo 1992 e di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. State Street Corporation ha sede a Boston, Massachusetts, Stati Uniti, è leader mondiale nei servizi agli investimenti e di gestione erogati agli investitori globali più sofisticati ed è quotata alla Borsa Valori di New York con il simbolo "STT". A aprile 2016 il patrimonio amministrato dall'Amministratore era pari a circa US\$ 685 miliardi. In Irlanda, l'Amministratore è autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale.

9.1.7 Amministratore secondario e Rappresentante a Hong Kong

L'Amministratore secondario è stato nominato quale amministratore secondario, fiduciario e banca agente depositaria del Fondo ai sensi di un accordo di amministrazione secondaria descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

L'Amministratore secondario è una società fiduciaria legalmente costituita e immatricolata a Hong Kong nel 1974 ai sensi delle leggi locali ed è una consociata controllata al 100% dell'HSBC Group. HSBC Group svolge importanti attività di banca commerciale e di investimento nell'area Asia-Pacifico, in Europa, in Medio Oriente e nelle Americhe.

L'Amministratore secondario fornisce al Fondo servizi relativi all'emissione, al riscatto e al trasferimento di Quote e in più alcuni altri servizi amministrativi con la supervisione dell'Amministratore, fatta salva la supervisione generale del Gestore.

L'Amministratore secondario è stato inoltre nominato rappresentante del Fondo a Hong Kong, ai sensi di un Accordo di rappresentanza a Hong Kong descritto nella sezione "Contratti rilevanti".

L'Amministratore secondario agisce in qualità di rappresentante a Hong Kong del Fondo, espleta tutte le funzioni richieste a un rappresentante a Hong Kong di un piano collettivo d'investimento e fornisce inoltre i servizi amministrativi concordati periodicamente.

9.1.8 Banca Fiduciaria

State Street Custodial Services (Ireland) Limited è stata nominata banca fiduciaria del Fondo ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento.

La Banca Fiduciaria è una società a responsabilità limitata legalmente costituita in Irlanda nel 1991 ed è di proprietà, in ultima istanza, di State Street Corporation. Ad aprile 2016, la Banca Fiduciaria aveva depositi in custodia per circa US\$ 670 miliardi. In Irlanda, la Banca Fiduciaria è autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale.

La principale attività della Banca Fiduciaria è svolgere funzioni di banca fiduciaria e custodia per i fondi d'investimento quali il Fondo stesso.

Conformemente all'Atto costitutivo della Società d'investimento, la Banca fiduciaria è stata incaricata della custodia degli attivi del Fondo. La Banca fiduciaria può delegare i suoi doveri di custodia solo conformemente al Regolamento e, tra l'altro, deve esercitare tutta l'attenzione e la diligenza dovute nel selezionare e nominare qualsivoglia terza parte a cui propone di delegare i propri doveri di custodia, sia interamente che parzialmente, e deve continuare ad esercitare tutta l'attenzione e la diligenza dovute nella revisione periodica e nel controllo continuo di ogni parte terza delegata e delle disposizioni di tale parte terza in merito alle questioni ad essa delegate. Qualsiasi terza parte a cui la Banca fiduciaria delega le sue funzioni di custodia conformemente al Regolamento può, a sua volta, sub-delegare tali funzioni conformemente alla legge applicabile. La responsabilità della Banca fiduciaria a norma del Regolamento non sarà interessata da alcuna delega delle sue funzioni di custodia.

La Banca fiduciaria ha delegato la custodia degli attivi del Fondo a State Street Bank and Trust Company ("SSBTC"), il suo sub depositario globale, attraverso il quale ha accesso alla rete globale di sub depositari di SSBTC (la "Rete globale di depositari"). La Rete globale di depositari di SSBTC opera in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Le entità che compongono la Rete globale di depositari e a cui la custodia degli attivi del Fondo può essere sub-delegata da SSBTC (alla data del presente Prospetto) sono elencate nell'**Appendice II**.

Oltre alla custodia degli attivi del Fondo, la Banca fiduciaria ha i seguenti principali doveri, che non possono essere delegati:

- deve assicurarsi che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Quote siano espletati in ottemperanza ai Regolamenti e all'Atto Costitutivo della Società d'Investimento;
- deve assicurarsi che il valore delle Quote sia calcolato in ottemperanza ai Regolamenti e all'Atto Costitutivo della Società d'Investimento;
- deve seguire le istruzioni della Società di Gestione, salvo in caso di loro conflitto con i Regolamenti o con l'Atto Costitutivo della Società d'Investimento;
- deve assicurarsi che nelle transazioni che riguardano gli attivi del Fondo o gli attivi di qualsiasi Comparto, ogni pagamento in merito allo stesso sia rimesso al relativo Comparto(i) entro i termini consueti;

- deve assicurarsi che il reddito del Comparto(i) sia calcolato in ottemperanza ai Regolamenti e all'Atto Costitutivo della Società d'Investimento;
- deve indagare sulla condotta del Gestore (in merito alla gestione del Fondo) in ogni periodo di riferimento e riferire in merito ai Sottoscrittori; e
- deve accertarsi che i flussi di cassa dei Comparti siano correttamente monitorati, conformemente al Regolamento.

conformemente al Regolamento, la Banca fiduciaria non deve eseguire attività in merito al Fondo o in merito al Gestore (agendo per conto del Fondo o qualsiasi Comparto) che possa creare conflitti d'interesse tra se stessa e (i) il Fondo, (ii) i Sottoscrittori e/o (iii) il Gestore a meno che non abbia separato l'esecuzione dei computi di custode dagli altri compiti potenzialmente in conflitto conformemente al Regolamento e i conflitti potenziali siano stati identificati, gestiti, controllati e comunicati ai Sottoscrittori. Si invita a fare riferimento alla sezione 9.2.4 sotto riportata per i dettagli sui potenziali conflitti che possono insorgere e coinvolgere la Banca fiduciaria.

Informazioni aggiornate i merito alla Banca fiduciaria, i suoi doveri, le funzioni di custodia delegate dalla Banca fiduciaria, l'elenco dei delegati e subdelegati a cui la Banca fiduciaria può delegare le funzioni di custodia e ogni pertinente conflitto d'interesse che possa derivare saranno rese disponibili ai Sottoscrittori su richiesta al Gestore.

9.1.9 Consulenti legali

Per la consulenza in materia di legislazione irlandese, il Fondo si avvale dei servizi di William Fry, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanda.

9.1.10 Società di revisione

Il Fondo ha nominato propria Società di revisione PricewaterhouseCoopers of One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublino 1, Irlanda.

9.1.11 Struttura di registrazione nel Regno Unito

Al Fondo si richiede di mantenere alcuni uffici e un indirizzo nel Regno Unito. Il Fondo ha nominato il Gestore degli investimenti come agente per i servizi del Regno Unito (the "Agente per i servizi del Regno Unito").

Gli investitori del Regno Unito possono contattare l'Agente per i servizi del Regno Unito presso AXA Investment Managers UK Limited, 7 Newgate Street, London EC1A 7NX, tel. +44 (0)207 003 1000/2345 – Fax +44 (0)207 003 1950 per ottenere informazioni in merito al prezzo delle Quote, per disporre il riscatto delle Quote, per ottenere un pagamento o effettuare un reclamo. I reclami relativi al Fondo possono essere indirizzati al Dipartimento Conformità, Tel. 44 (0)207 003 1000 – Fax: +44 (0) 207 003 1206.

Copie dei seguenti documenti saranno disponibili (in inglese) per l'ispezione e possono essere ottenute gratuitamente in qualsiasi momento durante il normale

orario lavorativo in qualsiasi giorno (esclusi sabato, domenica e i giorni di festa nazionale) presso il summenzionato indirizzo dell'Agente per i servizi del Regno Unito:

- (a) l'Atto costitutivo della Società d'investimento;
- (b) Il Prospetto informativo,
- (c) i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori; e
- (d) la più recente relazione annuale e semestrale pubblicata relativa al Fondo

9.1.12 Rendicontazione

Il periodo contabile del Fondo termina il 31 marzo di ogni anno.

Il Gestore redige rendiconti annuali certificati che vengono messi a disposizione dei Sottoscrittori online entro quattro mesi dal termine del periodo finanziario a cui si riferiscono, vale a dire entro il 31 luglio di ogni anno, all'indirizzo www.axa-im.com nella sezione dedicata letteratura sui fondi. La relazione annuale sarà trasmessa al Companies Announcements Office della Borsa Valori irlandese entro gli stessi termini. Copie delle relazioni semestrali non certificate (redatte fino al 30 settembre) saranno a disposizione dei Sottoscrittori entro due mesi dal termine del semestre a cui si riferiscono, vale a dire entro il 30 novembre di ogni anno e, su richiesta, verranno inoltre inviate ai Sottoscrittori via email.

L'Atto costitutivo della Società d'investimento e le relazioni annuali e semestrali di ciascun Comparto sono disponibili facendone richiesta al Gestore all'indirizzo specificato alla voce "Direttivo".

9.2 Informazioni di legge

9.2.1 Assemblee

La Banca Fiduciaria o il Gestore possono convocare un'assemblea dei Sottoscrittori del Fondo, di un qualsiasi Comparto o Classe di un Comparto in qualunque momento, purché con almeno ventuno (21) giorni di preavviso.

All'assemblea dovrà essere presente il numero legale di Sottoscrittori e non potrà essere trattato nessun argomento all'ordine del giorno, se prima dell'inizio dei lavori non sarà stato raggiunto il numero legale. Ogni decisione adottata da un'assemblea dei Sottoscrittori legittimamente convocata sarà per Risoluzione, e ciascun Sottoscrittore, presente di persona o tramite procura, disporrà di un voto per ciascuna Quota detenuta.

L'omissione accidentale dell'invio dell'avviso di convocazione o il mancato ricevimento di tale avviso da parte di Sottoscrittori non invaliderà gli atti dell'assemblea.

9.2.2 Attribuzione di attività e passività

I Comparti del Fondo vengono creati dal Gestore sulla base della segregazione patrimoniale (e secondo il principio che il Fondo nel suo insieme non risponde

verso terzi), con le modalità descritte nell'Atto costitutivo della Società d'investimento.

L'Atto costitutivo della Società d'investimento impone la separazione delle attività e passività di ciascun Comparto sia dalle attività della Banca Fiduciaria sia da quelle degli altri Comparti, in modo che tali attività appartengano o siano attribuibili a un singolo Comparto. Pertanto, le attività di un Comparto non saranno utilizzate per adempiere, direttamente o indirettamente, alle passività o agli obblighi di un altro Comparto. A tale scopo, le registrazioni e le scritture contabili di un Comparto saranno tenute a parte nella Valuta di base, i proventi dell'emissione di Quote saranno attribuiti al relativo Comparto creato per tale Classe di Quote e le attività derivate (inclusi gli incrementi e i decrementi di valore in seguito alla rivalutazione di attività) saranno attribuite allo stesso Comparto a cui appartenevano anche le attività da cui derivano.

Qualora la Banca Fiduciaria ritenga che un'attività o una passività non sia attribuibile a un particolare Comparto, essa avrà facoltà (salva approvazione del Gestore e della Società di revisione) di stabilire la base sulla quale allocare (e, se del caso, riallocare) tale attività o passività. La Banca Fiduciaria può attribuire un'attività o una passività a un Comparto al quale essa è riferibile secondo il suo giudizio. Qualora a giudizio della Banca Fiduciaria un'attività o passività non sia ascrivibile ad alcun particolare Comparto, essa potrà ripartirla proporzionalmente tra tutti i Comparti al Valore patrimoniale netto del momento in cui viene effettuata l'allocazione. In questo caso, non è richiesta l'approvazione del Gestore e della Società di revisione.

9.2.3 Commissioni

Salvo per quanto specificato nella sezione "Commissioni e spese", il Fondo non ha concesso né è soggetto a commissioni, sconti, compensi d'intermediazione o altre speciali condizioni in relazione all'emissione o al riscatto di proprie Quote.

9.2.4 Conflitti d'interesse

A causa delle operazioni molto estese che sono effettuate o che in futuro potranno essere effettuate dal Gestore, dal Gestore degli Investimenti (nella sua funzione di Gestore degli Investimenti e di Distributore principale), dai Gestori secondari degli Investimenti, dall'Amministratore e dalla Banca Fiduciaria nonché dalle loro rispettive società controllanti, consociate, affiliate e dei loro dipendenti, funzionari, amministratori e Sottoscrittori (tutti soggetti definiti singolarmente "Parte interessata"), è possibile che si verifichino conflitti d'interesse.

Una Parte interessata può stipulare un contratto o concludere una qualunque transazione finanziaria, bancaria o d'altro genere, incluso, senza limitazioni, l'investimento nei titoli di un Sottoscrittore o di una qualsiasi società o ente, qualunque investimento dei quali faccia parte delle attività comprese in un qualsiasi Comparto, oppure può essere interessata a tale contratto o transazione e investire nelle Quote di un qualsiasi Comparto e con esse trattare, oppure ancora in beni di qualunque tipo incluse le attività dei Comparti.

Ogni disponibilità liquida dei Comparti può essere depositata, fatte salve le disposizioni delle leggi

irlandesi Central Bank Acts 1942-2013 (e successive modifiche) presso una Parte interessata oppure investita in certificati di deposito o strumenti bancari emessi da una Parte interessata. Sarà inoltre consentito effettuare transazioni bancarie e simili con o per il tramite di una Parte interessata o di una qualunque consociata o affiliata ovvero di un qualunque socio, agente o delegato (per conto di un Comparto).

Una Parte interessata può fornire servizi analoghi ad altri a condizione che i servizi che essa fornisce ai Comparti non ne risentano. Inoltre, una Parte interessata può trattare con un Comparto in qualità di mandante o agente, a condizione che le sue operazioni siano nell'interesse dei relativi Sottoscrittori alla data della transazione e vengano effettuate come se avvenissero a condizioni commerciali normali negoziate con ocularità, ad esempio:

- (a) il valore della transazione sia certificato da parte di un soggetto autorizzato dalla Banca Fiduciaria (o dal Consiglio d'Amministrazione in caso di transazione con la Banca Fiduciaria) in quanto indipendente e competente; oppure
- (b) l'esecuzione sia secondo i migliori termini su di uno scambio di investimenti organizzato secondo le regole del relativo scambio; o
- (c) qualora (a) e (b) non siano praticabili, l'esecuzione secondo condizioni che la Banca Fiduciaria (o il Consiglio di Amministrazione in caso di transazione con la Banca Fiduciaria) ritenga conformi al principio che tali transazioni avvengano a condizioni commerciali normali negoziate con ocularità e nel miglior interesse dei Sottoscrittori alla data della transazione.

Nel caso di ogni transazione effettuata con una Parte interessata per conto o a nome del Comparto, la Banca fiduciaria (o gli Amministratori in caso di una transazione che comporta il coinvolgimento della Banca fiduciaria o di una filiale della Banca fiduciaria), documenta il modo in cui la transazione è stata eseguita nel rispetto di principi di cui ai punti d (i) a (iii) di cui sopra, e se una transazione con una Parte interessata è condotta con una Parte interessata conformemente a (iii) di cui sopra, la Banca fiduciaria (o gli Amministratori in caso di una transazione che comporta il coinvolgimento della Banca fiduciaria o di una filiale della Banca fiduciaria) documenta la sua motivazione per essere soddisfatta del fatto che la transazione sia conforme al requisito che tali transazioni siano condotte con ocularità e nel miglior interesse dei Sottoscrittori alla data della transazione.

Qualsiasi transazione tra un Comparto e una Parte interessata in quanto mandante può essere effettuata soltanto previo consenso scritto della Banca Fiduciaria.

Nel caso in cui effettivamente si verifichi un conflitto d'interesse, il Gestore farà in modo, per quanto gli sarà ragionevolmente possibile, che questo si risolva in maniera equa e che le opportunità d'investimento siano ripartite in modo equo e giusto.

Joseph Pinto, Amministratore del Gestore, è anche amministratore del Gestore degli Investimenti. Gideon

Smith, Josephine Tubbs e Peter Warner, tutti Amministratori del Gestore, sono anche dipendenti del Gestore degli investimenti. David Cooke svolge anche attività di consulente per il Gestore degli Investimenti.

In linea con quanto sopra descritto, tutti i membri dei Consigli d'Amministrazione agiscono in modo da evitare possibili conflitti d'interesse e, per quanto di loro conoscenza, esercitano i propri poteri e diritti di voto in maniera equilibrata.

9.2.5 Cessazione

Il Fondo o qualsiasi suo Comparto potranno essere cessati nelle circostanze descritte di seguito, a condizione che la parte che pone termine al Fondo o al Comparto ne dia comunicazione per iscritto ai Sottoscrittori interessati e con tale avviso fissi anche la data della cessazione, che non potrà avvenire prima che sia trascorso un mese da detta comunicazione:

- (a) cessazione a opera della Banca Fiduciaria con avviso scritto al Gestore, qualora quest'ultimo venga messo in liquidazione (non se la liquidazione è su base volontaria a fini di ristrutturazione o fusione secondo termini precedentemente approvati per iscritto dalla Banca Fiduciaria) oppure cessi l'attività, o ancora se in relazione a esso viene nominato un ispettore o se per una qualsiasi parte del suo patrimonio viene nominato un curatore fallimentare;
- (b) cessazione a opera della Banca Fiduciaria con avviso scritto al Gestore, qualora a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria il Gestore sia impossibilitato ad adempiere, oppure non adempia in effetti in maniera soddisfacente ai propri doveri, ovvero compia qualsiasi altro atto che, a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria, abbia l'intento di screditare il Fondo o di danneggiare gli interessi dei Sottoscrittori;
- (c) cessazione a opera della Banca Fiduciaria o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) qualora venga approvata una legge che, a ragionevole giudizio della Banca Fiduciaria o del Gestore (a seconda del caso), renda illegale, impraticabile o sconsigliabile mantenere in esistenza il Fondo ovvero, a seconda del caso, un suo Comparto;
- (d) cessazione a opera della Banca Fiduciaria o del Gestore (con avviso scritto all'altra parte) entro quattro mesi dalla data in cui la Banca Fiduciaria o il Gestore (a seconda del caso) abbiano espresso per iscritto all'altra parte il proprio desiderio di dimettersi dall'incarico, e ove non sia stato individuato un idoneo soggetto gradito tanto alla Banca Centrale che alla Banca Fiduciaria o al Gestore (a seconda del caso), il quale assuma funzioni di nuova banca fiduciaria o nuovo gestore; oppure
- (e) cessazione a opera del Gestore ove tutte le Quote del Fondo o, a seconda del caso, un Comparto siano riscattati:

- (f) cessazione a opera del Gestore, a sua discrezione, ove consideri che la cessazione del Fondo o, a seconda del caso, di un Comparto sia opportuna.

Prima di una decisione ufficiale del Gestore o della Banca fiduciaria di cessare un Comparto ai sensi della presente Sezione 9.2.5, il Gestore degli investimenti, se secondo il suo parere gli attivi di un Comparto sono talmente diminuiti da rendere il Comparto non praticabile, ha la facoltà di attivarsi per vendere tutte le posizioni in previsione di una chiusura ordinata di un Comparto e per gestire il Comparto in cash al fine di preservare il capitale dei Sottoscrittori di quote. Tutte queste azioni saranno intraprese conformemente a quanto disposto nell'Atto Costitutivo.

9.2.6 Politica di remunerazione del Gestore

Il Gestore ha approvato e adottato la Politica di remunerazione globale di AXA Investment Managers ("AXA IM"), la cui politica è conforme a, e promuove, una gestione del rischio solida ed efficace; non incoraggia un'assunzione del rischio che non sia conforme con i profili di rischio dei Comparti o dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, e non pregiudica la conformità del Gestore al suo dovere di agire nel migliore interesse di ciascuno dei Comparti.

Governance – La Politica di remunerazione globale di AXA IM, che è stata approvata dal Comitato di remunerazione di AXA IM, contiene i principi relativi alla remunerazione presso tutte le entità di AXA IM (compreso il Gestore) e prende in considerazione la strategia aziendale, di obiettivi e la tolleranza al rischio di AXA IM, oltre agli interessi a lungo termine degli azionisti, dipendenti e clienti di AXA IM (compreso il Fondo). Il Comitato di remunerazione AXA IM è responsabile della determinazione e della revisione delle linee guida sulla remunerazione di AXA IM, compresa la Politica di remunerazione globale di AXA IM, oltre alla revisione della remunerazione annua dei dirigenti avanzati delle società del gruppo AXA IM e dei funzionari avanzati con funzioni di controllo.

La struttura della remunerazione e il collegamento tra stipendio e performance – AXA IM fornisce remunerazione sia fissa che variabile. La remunerazione fissa di un dipendente è strutturata per ricompensare la responsabilità aziendale, l'esperienza professionale e la capacità individuale di eseguire i doveri del proprio ruolo. La remunerazione variabile è basata sulla performance e può essere assegnata annualmente o su base non posticipata e per taluni dipendenti su base posticipata. La remunerazione non posticipata variabile può essere assegnata in contanti o, se del caso e nel rispetto delle leggi e regolamenti locali, in strumenti collegati alla performance dei fondi AXA IM. La remunerazione posticipata è assegnata attraverso diversi strumenti strutturati per ricompensare la creazione di valore nel medio e lungo termine per i clienti e AXA IM e la creazione di valore a lungo termine per il Gruppo AXA. AXA IM garantisce un corretto equilibrio tra remunerazione fissa e variabile e remunerazione posticipata e non posticipata.

Maggiori dettagli - I dettagli della Politica di remunerazione globale di AXA IM sono pubblicati online su <https://www.axa-im-international.com/remuneration>.

Ciò comprende una descrizione di come la remunerazione e i vantaggi sono assegnati ai dipendenti, e ulteriori informazioni sul Comitato di remunerazione di AXA IM. Una copia cartacea della Politica di remunerazione globale di AXA IM è disponibile anche gratuitamente presso il Gestore su richiesta.

9.3 Calcolo del Valore patrimoniale netto

9.3.1 Informazioni generali

Il Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto è espresso nella sua Valuta di Base. Il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascuno dei Comparti e di ciascuna Classe al loro interno è eseguito dall'Amministratore in conformità ai requisiti dell'Atto costitutivo della Società d'investimento; i particolari sono indicati di seguito.

9.3.2 Pubblicazione del Valore patrimoniale netto

Tranne nel caso in cui la stima del Valore patrimoniale netto di un Comparto sia stata sospesa o posticipata nelle circostanze descritte nella precedente sezione "Sospensioni a carattere temporaneo", il calcolo del Valore patrimoniale netto di ciascun Comparto, del Valore patrimoniale netto di ciascuna Classe e del Valore patrimoniale netto per Quota verrà eseguito a ciascun Punto di valutazione e tali valutazioni saranno rese disponibili ai Sottoscrittori dietro loro richiesta. Il Valore patrimoniale netto per Quota sarà inoltre consultabile presso le sedi dell'Amministratore nei normali orari d'ufficio e verrà pubblicato sul sito Web del Fondo all'indirizzo www.axa-im.com. Infine, appena eseguito il calcolo, il valore sarà immediatamente comunicato alla Borsa Valori irlandese dall'Amministratore.

9.3.3 Determinazione del Valore patrimoniale netto

Il Valore patrimoniale netto di una qualsiasi Classe di Quote di un Comparto sarà determinato sottraendo la percentuale di passività del Comparto in proporzione alla Classe, più le altre passività/spese del caso per tale Classe, dalla percentuale di attività del Comparto in proporzione alla Classe, in conformità all'Atto costitutivo della Società d'investimento. Il Valore patrimoniale netto di una Classe di Quote di un Comparto sarà espresso nella valuta nella quale è denominata tale Classe (convertito, se necessario, al ragionevole tasso di cambio che il Gestore ritenga opportuno utilizzare). Il Valore patrimoniale netto di una Quota di una Classe verrà determinato dividendo il Valore patrimoniale netto della relativa Classe per il numero di Quote di tale Classe in emissione e di quelle considerate in emissione.

I principi da seguire per la valutazione delle attività di ciascun Comparto sono i seguenti:

(i) il valore di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà (tranne negli specifici casi descritti ai paragrafi (iii), (viii) e (ix)) al prezzo di chiusura ufficiale su tale Mercato Regolamentato (che ai fini di questa sezione 9.3.3 corrisponde al prezzo pubblicato per tale investimento dal relativo Mercato Regolamentato) al Punto di Valutazione oppure all'ultimo prezzo quotato di domanda, qualora il prezzo di chiusura ufficiale non sia disponibile, fatte salve le seguenti condizioni:

A. qualora un Investimento sia quotato, negoziato o normalmente trattato su uno o più Mercati Regolamentati, il Gestore può, a propria

discrezione (previa approvazione della Banca fiduciaria), selezionare uno qualunque di tali Mercati ai fini della valutazione (purché il Gestore abbia stabilito che tale mercato costituisce il mercato principale per l'Investimento in questione o fornisce i criteri più equi di valutazione di tali titoli); il Mercato così selezionato fungerà da riferimento per i futuri calcoli del Valore patrimoniale netto relativo a tale Investimento, a meno che il Gestore non decida altrimenti; e

B. nel caso di un Investimento quotato, negoziato o normalmente trattato su un Mercato Regolamentato, ma in relazione al quale, per qualsivoglia ragione, i prezzi possano non essere disponibili alla data pertinente o che, a giudizio del Gestore, possano non essere rappresentativi, il valore corrisponderà al presunto valore stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione competente operante nel settore di tale Investimento (approvata a tal fine dalla Banca Fiduciaria) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto competente dal Gestore (e approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);

(ii) il valore di un Investimento che non sia quotato, negoziato né trattato su un Mercato Regolamentato corrisponderà al presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto, una società o un'associazione operante nel settore di tale Investimento (approvata a tal fine dalla Banca Fiduciaria) e/o da qualunque altro soggetto ritenuto competente dal Gestore (e approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);

(iii) il valore di qualunque Investimento che sia una quota di partecipazione in un piano d'investimento collettivo aperto/fondo d'investimento, corrisponderà all'ultimo valore patrimoniale netto disponibile di tale quota/partecipazione;

(iv) il valore delle liquidità disponibili o in deposito, delle spese pagate anticipatamente, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati come detto in precedenza, ma non ancora incassati, corrisponderà al loro importo totale, a meno che il Gestore ritenga improbabile che essi siano totalmente pagati o incassati, nel qual caso il loro valore sarà quello raggiunto dopo l'applicazione dello sconto che il Gestore (previa approvazione della Banca Fiduciaria) riterrà adeguato per tenere conto del loro valore effettivo;

(v) i depositi saranno valutati in base al loro importo principale, maggiorato degli interessi maturati a partire dalla data in cui sono stati acquisiti o istituiti;

(vi) i Buoni del Tesoro saranno valutati in base al prezzo medio di contrattazione nel mercato in cui sono trattati o ammessi alle contrattazioni in corrispondenza di ogni Punto di valutazione; qualora tale prezzo non sia disponibile, saranno valutati in base al loro presunto valore di realizzo, stimato con diligenza e in buona fede

da un soggetto competente (approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);

- (vii) i certificati, gli effetti, le obbligazioni nominative, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, gli effetti commerciali ed altri attivi analoghi saranno valutati in base all'ultimo prezzo medio di contrattazione disponibile nel mercato in cui sono trattati o ammessi alle contrattazioni (corrispondente al mercato esclusivo o al mercato che, a giudizio del Gestore, è il mercato principale nel quale gli attivi in questione sono quotati o contrattati), maggiorato degli interessi maturati su di essi a partire dalla loro data di acquisizione;
- (viii) i contratti sui tassi di cambio a termine saranno valutati in riferimento al prezzo al quale un nuovo contratto a termine di pari entità e scadenza può essere sottoscritto al Punto di valutazione;
- (ix) il valore dei contratti future e delle opzioni negoziate su un Mercato Regolamentato corrisponderà al prezzo di liquidazione determinato dal mercato in questione, fermo restando che, qualora tale prezzo di liquidazione non sia disponibile per qualsivoglia ragione o, a giudizio del Gestore (o dei suoi delegati), non sia rappresentativo, tale valore corrisponderà al presunto valore di realizzo stimato con diligenza e in buona fede da un soggetto competente (approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria);
- (x) il valore di eventuali contratti derivati fuori borsa (over the counter, "OTC") e contratti a termine su tassi di cambio e d'interesse corrisponda:
 - A. alla quotazione fornita dalla controparte, purché tale quotazione pervenga almeno quotidianamente e sia approvata o verificata almeno settimanalmente da un soggetto indipendente della controparte, approvato a tal fine dalla Banca Fiduciaria; oppure
 - B. a una valutazione alternativa calcolata dal Gestore o da un fornitore di prezzi indipendente, che potrà essere un soggetto legato alla controparte ma indipendente da essa, nominato dal Gestore e approvato a tale scopo dalla Banca Fiduciaria, oppure a una valutazione effettuata in qualunque altro modo, purché il valore sia approvato dalla Banca Fiduciaria, la quale non si basi sugli stessi modelli per la determinazione del prezzo utilizzati dalla controparte), fornita giornalmente e in conformità a principi di valutazione che seguano la migliore prassi internazionale stabilita da organismi quali l'IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e l'AIMA (Alternative Investment Management Association); tale valutazione dovrà essere riconciliata mensilmente con quella della controparte. Qualora si riscontrino differenze significative, esse dovranno essere prontamente indagate e spiegate;
- (xi) nonostante quanto riportato nei sotto-paragrafi precedenti, il Gestore, previa approvazione della Banca Fiduciaria, può rettificare il valore di

qualunque Investimento qualora, in relazione alla valuta, al tasso di interesse in vigore, alla scadenza, alla collocabilità e/o ad altri criteri analoghi giudicati pertinenti, esso ritenga che ciò sia necessario per tenere conto del suo equo valore;

- (xii) qualora un determinato valore non sia accertabile come sopra illustrato o il Gestore ritenga un altro metodo di valutazione più adatto a dare conto dell'equo valore dell'Investimento in questione, sarà adottato il metodo di valutazione determinato dal Gestore con il concorso della Banca Fiduciaria, purché tale metodo sia approvato da quest'ultima;
- (xiii) nonostante quanto precede, qualora l'attivo di un Comparto sia stato realizzato o negoziato ai fini di realizzo al momento della valutazione, le attività del Comparto comprenderanno, anziché tale attivo, l'importo netto dovuto al Comparto in relazione ad esso, fermo restando che, nel caso in cui tale importo non sia ancora esattamente noto, il suo valore corrisponderà all'importo netto dovuto al Comparto, così come stimato dal Gestore;

qualunque certificato relativo al Valore Patrimoniale Netto delle Quote, fornito in buona fede (e in assenza di negligenza o di errore palese) da o per conto del Gestore, sarà vincolante per tutte le parti.

il Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) da un qualunque Sottoscrittore, il quale abbia ricevuto un numero errato di Quote o un pagamento errato superiore al numero o al valore corretti in seguito a un errore nel calcolo del Valore patrimoniale netto di un qualsiasi Comparto, la restituzione di tali Quote o somme al Comparto in questione, mentre il Sottoscrittore autorizza il Gestore ad annullare o riscattare tali Quote e accetta inoltre di restituire dietro richiesta dette somme all'Amministratore o all'Amministratore secondario (a seconda del caso) al fine di correggere l'errore. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto da parte del Gestore non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore patrimoniale netto. Analogamente, i Sottoscrittori che dovessero ricevere un numero insufficiente di Quote o proventi insufficienti dalle Quote per via di un errore nel calcolo del Valore patrimoniale netto, avranno diritto almeno a un risarcimento fissato in linea con i Regolamenti e qualsivoglia orientamento del settore su questioni di rilevanza, come il Gestore ritenga opportuno. Inoltre, il Gestore si riserva il diritto di esigere (a sua sola discrezione e fatta salva la sua esclusiva determinazione della ragionevolezza dal punto di vista commerciale) la corresponsione di un risarcimento fino all'importo integrale ai Sottoscrittori in questione, indipendentemente dalla soglia di rilevanza eventualmente fissata. L'esercizio così come il mancato esercizio di tale diritto non influisce sulla responsabilità della controparte da cui dipende il calcolo errato del Valore patrimoniale netto.

9.3.4 Sospensioni/posticipi temporanei della Determinazione del Valore patrimoniale netto

Il Gestore potrà sospendere temporaneamente la stima del Valore patrimoniale netto di un qualsiasi Comparto nonché la sottoscrizione e il riscatto delle Quote di un qualsiasi Comparto:

- (a) in ogni periodo (diverso dai fine settimana e dalle normali ferie) in cui siano chiusi un mercato o una Borsa Valori costituenti la piazza principale di una parte significativa degli Investimenti del Comparto in questione e sui quali questi ultimi siano quotati, negoziati e contrattati, oppure durante il quale le negoziazioni vi siano limitate o sospese oppure le contrattazioni su qualunque Borsa o mercato pertinente dei future siano limitate o sospese;
- (b) qualora in seguito ad avvenimenti politici, economici, militari o monetari o a qualsiasi altra circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e dell'autorità del Gestore qualunque cessione o valutazione degli Investimenti del relativo Comparto non sia, a giudizio del Gestore, ragionevolmente praticabile senza essere di grave danno per gli interessi dei titolari di Quote in generale o dei titolari delle Quote del relativo Comparto, ovvero qualora, a giudizio del Gestore, il Prezzo di riscatto non possa essere calcolato equamente o qualora la cessione sia di sostanziale pregiudizio per i titolari di Quote in generale o per i titolari di Quote del relativo Comparto;
- (c) in qualsiasi momento in cui si verifichi un'interruzione nel mezzo di comunicazione normalmente utilizzato per determinare il valore di uno qualunque degli Investimenti del Comparto o quando per qualsiasi altra ragione il valore di uno qualunque degli Investimenti o delle altre attività del Comparto non possa essere accertato ragionevolmente o con equità; oppure
- (d) in ogni periodo in cui il Comparto non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al fine di effettuare i pagamenti relativi al riscatto o qualora, a giudizio del Gestore, tali pagamenti non possano avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali, o durante il quale qualsiasi trasferimento di fondi connesso alla realizzazione o all'acquisizione di Investimenti o qualunque pagamento dovuto per il riscatto non possano, a giudizio del Gestore, avvenire ai prezzi o ai tassi di cambio normali;
- (e) qualora Il Gestore lo ritenga necessario.

Il Gestore, laddove praticabile, adotterà le necessarie misure per porre termine non appena possibile a un eventuale periodo di sospensione.

In caso di sospensione così come descritto sopra, il Gestore avviserà subito la Banca Centrale e, qualora le Quote interessate figurino nel listino della Borsa valori irlandese, avviserà subito anche quest'ultima, dandone

inoltre immediata notizia sul sito Web del Fondo all'indirizzo www.axa-im.com.

9.4 Informazioni generali

9.4.1 Contratti rilevanti

I seguenti documenti e contratti, non stipulati durante l'ordinaria conduzione degli affari del Fondo, sono stati tuttavia sottoscritti dal Gestore per conto di quest'ultimo e sono pertanto rilevanti, o possono esserlo:

- (a) L'Atto costitutivo contiene disposizioni relative alle responsabilità legali e obblighi del Gestore e della Banca Fiduciaria in relazione al Fondo.

L'Atto costitutivo della Società d'investimento stabilisce che la Banca fiduciaria è responsabile verso il Fondo o il Gestore (agendo per conto del Fondo o del relativo Comparto(i)) e verso i Sottoscrittori (i) per la perdita di uno strumento finanziario detenuto in deposito (o in deposito presso una parte terza a cui la Banca fiduciaria ha affidato le funzioni di custodia) ameno che la Banca fiduciaria possa dimostrare che la perdita sia derivata a seguito di un evento esterno che esula dal suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili malgrado ogni ragionevole sforzo per ottenere il contrario e (ii) in merito a tutte le altre perdite derivanti da inadempienza negligente o intenzionale della Banca fiduciaria ad eseguire correttamente i propri obblighi a norma del Regolamento.

Ai sensi dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, la Banca fiduciaria risarcisce a partire dagli attivi del Fondo e di ciascun relativo Comparto contro ogni perdita o rivendicazione (come in seguito descritte) da essa avanzate nei confronti, sostenute o incorse agendo in qualità di banca fiduciaria del Fondo salvo il caso in cui la Banca fiduciaria non è risarcita per perdite, rivendicazioni, ecc. per le quali la Banca fiduciaria è risultata responsabile verso il Gestore, qualsiasi Comparto o Sottoscrittore conformemente ai termini dell'Atto costitutivo della Società d'investimento o della legge applicabile.

Il Fondo (o qualsiasi suo Comparto) può essere chiuso nelle circostanze disposte nell'Atto costitutivo della Società d'investimento e descritte alla Sezione 9.2.5 sopra riportata.

Tutti i Sottoscrittori hanno diritto al beneficio delle disposizioni dell'Atto costitutivo della Società d'investimento, sono vincolati da esse e si considera che ne abbiano ricevuta comunicazione. Le disposizioni dell'Atto costitutivo della Società d'investimento sono vincolanti per la Banca Fiduciaria, il Gestore e i Sottoscrittori nonché per tutti i soggetti che, rispettivamente, avanzino rivendicazioni per loro tramite, come se tutti questi Sottoscrittori e soggetti fossero parti in causa nell'Atto costitutivo stesso.

Nessuna modifica, variazione o aggiunta all'Atto costitutivo può obbligare un Sottoscrittore ad effettuare qualunque ulteriore pagamento o ad accettare passività in relazione alle proprie Quote senza la preventiva approvazione dei Sottoscrittori per tale modifica, variazione o aggiunta;

- (b) l'Accordo di amministrazione del 30 aprile 2006 concluso tra il Gestore e l'Amministratore ("Accordo di amministrazione"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di amministrazione possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra e sebbene possano essere poste limitazioni (descritte nell'Accordo stesso) alla facoltà di rescissione del Gestore. L'Accordo di amministrazione prevede indennità a favore dell'Amministratore diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, violazione rilevante del contratto, frode, malafede, grave colpa o incuranza consapevole da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali dell'Amministratore;
- (c) l'Accordo di amministrazione secondaria dell'1 gennaio 2004 concluso tra il Gestore, l'Amministratore e l'Amministratore secondario ("Accordo di amministrazione secondaria"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore continui ad avere vigore a meno che e fintanto che non vi venga posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di amministrazione secondaria possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra. L'Accordo di amministrazione secondaria prevede indennità a favore dell'Amministratore secondario diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, deliberata inadempienza, frode o incuranza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri secondo quanto previsto dall'Accordo stesso;
- (d) l'Accordo di gestione degli investimenti del 30 giugno 2015 concluso tra il Gestore e il Gestore degli Investimenti ("Accordo di gestione degli investimenti"), il quale prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti rimanga in vigore a meno che e fintanto che non vi sia posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di gestione degli investimenti

possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra. L'Accordo di gestione degli investimenti prevede indennità a favore del Gestore degli Investimenti e dei suoi dipendenti o agenti (i quali, a scanso di dubbi, non includono gli intermediari né gli operatori in titoli cui il Gestore degli Investimenti faccia ricorso) diverse da quelle relative a questioni causate da frode, malafede, deliberata inadempienza, incuranza o grossolana negligenza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali del Gestore degli Investimenti;

- (e) gli Accordi di gestione secondaria degli investimenti del 30 giugno 2015 conclusi tra il Gestore degli Investimenti e ciascuna delle società AXA Investment Managers Asia (Singapore) Ltd e AXA Rosenberg Investment Management LLC ("Accordo di gestione secondaria degli investimenti"), ciascuno dei quali prevede che la nomina a Gestore secondario degli investimenti rimanga in vigore a meno che, e fintanto che non sia cessata da una delle due parti, previo preavviso scritto di almeno 90 giorni all'altra parte, sebbene in determinate circostanze (ad es. insolvenza di una delle due parti, violazione non corretta malgrado l'avviso ecc.) l'Accordo di gestione secondaria degli investimenti possa essere cessato immediatamente mediante avviso scritto di una delle due parti all'altra. Gli Accordi di gestione secondaria degli investimenti prevedono indennità a favore del Gestore secondario degli investimenti in questione e dei suoi dipendenti o agenti (i quali, a scanso di dubbi, non includono gli intermediari né gli operatori in titoli cui il Gestore secondario degli investimenti faccia ricorso) diverse da quelle relative a questioni causate da frode, malafede, deliberata inadempienza, incuranza o grossolana negligenza da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali del Gestore secondario degli investimenti in questione;
- (f) l'Accordo di distribuzione principale datato 30 giugno 2015 stipulato tra il Gestore e il Gestore degli investimenti ("Accordo di distribuzione principale") che prevede che, in assenza di frode, negligenza, esecuzione deliberatamente inesatta delle istruzioni ricevute o malafede nell'adempimento dei propri obblighi o doveri ai sensi dell'Accordo di distribuzione principale, il Distributore principale non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Gestore né di alcuno dei Sottoscrittori. L'Accordo di distribuzione principale prevede inoltre che l'accordo possa essere ceduto e che il Distributore principale possa nominare agenti di servizio, sempre che la cessione e le nomine siano effettuate in conformità ai requisiti della Banca Centrale; e
- (g) l'Accordo di rappresentanza a Hong Kong dell'1 gennaio 2004 concluso tra il Gestore, la Banca Fiduciaria e l'Amministratore secondario

(l'"Accordo di rappresentanza a Hong Kong"), il quale prevede che la nomina dell'Amministratore secondario come rappresentante del Fondo a Hong Kong, continui ad avere vigore a meno che e fintanto che non vi venga posto termine da una delle due parti, che di questo dovrà dare all'altra preavviso scritto di non meno di 90 giorni, sebbene in determinate circostanze (ad esempio, insolvenza di una qualsiasi delle parti, violazione non sanata dopo relativa notifica ecc.) l'Accordo di rappresentanza a Hong Kong possa essere rescisso immediatamente con comunicazione scritta di una parte all'altra parte all'altra. L'Accordo di rappresentanza a Hong Kong prevede indennità a favore dell'Amministratore secondario diverse da quelle relative a questioni causate da negligenza, deliberata inadempienza o frode da parte sua nell'adempimento dei suoi doveri e obbligazioni, e contiene inoltre disposizioni riguardo alle responsabilità legali dell'Amministratore secondario.

9.4.2 Esame dei documenti

Copie dei seguenti documenti saranno sempre esaminabili durante i normali orari d'ufficio di qualunque giorno (esclusi il sabato, la domenica e le altre festività) presso la sede del Gestore a Dublino e presso lo studio William Fry, consulente legale irlandese del Fondo:

- (a) l'Atto costitutivo della Società d'investimento;
- (b) il Prospetto informativo; e
- (c) le ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo.

9.4.3 Protezione dei dati

Ai fini delle Leggi sulla protezione dei dati del 1988 e 2003, il responsabile del trattamento dei dati personali degli investitori e potenziali investitori è il Gestore.

Le informazioni relative agli investitori e potenziali investitori possono essere elaborate ai fini dell'amministrazione degli investimenti, per la gestione delle partecipazioni degli investitori nel Fondo e ogni relativo conto su base corrente, per la fornitura di servizi in merito a qualsivoglia prodotto o servizio di investimento, se richiesto ai fini di conformità con la legislazione tributaria o altri requisiti legali e/o normativi compresi, senza esservi limitati, il riferimento ad autorità tributarie o normative e per altri interessi finanziari legittimi di AXA Rosenberg Group.

Tali dati personali degli investitori e investitori potenziali possono essere elaborati dal Gestore e ogni gruppo di società di AXA Investment Managers (il "gruppo AXA Investment Managers") e da terzi che forniscono servizi al gestore e/o a al gruppo AXA Investment Managers. Tali elaborazioni possono comprendere il trasferimento

di dati all'esterno dello SEE ad un paese che non possiede una protezione dei dati equivalente a quella del SEE.

Gli investitori e i potenziali investitori hanno il diritto di accedere ai loro dati personali mantenuti dal Gestore e il diritto di modificarli e rettificare ogni imprecisione relativa ai loro dati personali conservati dal gestore facendo richiesta all'ufficio dell'Amministratore a Dublino.

Le società appartenenti al gruppo AXA Investment Managers possono inoltre utilizzare tali informazioni per attività di marketing quali ricerche di mercato o per contattare investitori e potenziali investitori per posta, telefono, email, fax o con altri mezzi in merito ai loro investimenti e alle loro esigenze in campo finanziario. Se non si desidera essere contattati a fini di marketing, si prega di scrivere all'ufficio del Gestore a Dublino.

APPENDICE I

Borse valori e mercati regolamentati

A eccezione dell'investimento ammesso in titoli non quotati o in quote di fondi comuni d'investimento aperti, l'investimento in titoli è limitato alle Borse Valori e ai mercati indicati nel presente Prospetto informativo (eventualmente aggiornati periodicamente), che sono quelli elencati di seguito:

- (a) Tutte le Borse Valori degli Stati membri dell'Unione Europea e in più di Norvegia, Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti; e
- (b) le seguenti borse valori:

Paese	Borsa valori
Argentina	Borsa Valori di Buenos Aires
Brasile	Bolsa de Valores Mercadorias & Futuros de Sao Paulo
Cile	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Chile Bolsa de Corredores de Valparaiso
Cina	Borsa Valori di Shanghai Borsa Valori di Shenzhen
Colombia	Bolsa de Valores de Colombia
Egitto	Borsa Valori dell'Egitto
Hong Kong	Borsa valori di Hong Kong
Islanda	Borsa Valori d'Islanda
India	Borsa Valori di Bombay National Stock Exchange Borsa Valori di Delhi Borsa Valori di Madras
Indonesia	Borsa Valori dell'Indonesia
Israele	Borsa Valori di Tel Aviv
Giordania	Mercato Finanziario di Amman
Malesia	Bursa Malaysia Berhad
Messico	Bolsa Mexicana de Valores
Marocco	Borsa Valori di Casablanca
Pakistan	Borsa Valori di Karachi Borsa Valori di Lahore Borsa Valori di Islamabad
Perù	Borsa Valori di Lima
Filippine	Borsa valori delle Filippine
Qatar	Borsa Valori del Qatar
Russia	Borsa Valori di Mosca MICEX-RTS
Singapore	Borsa Valori di Singapore
Sudafrica	Borsa Valori di Johannesburg

Paese	Borsa valori
Corea del Sud	Borsa Valori della Corea KOSDAQ (Korean Securities Dealers Automated Quotations)
Taiwan	Borsa Valori di Taiwan
Tailandia	Borsa Valori della Tailandia
Turchia	Borsa Valori di Istanbul
Emirati Arabi Uniti	Borsa Valori degli Emirati Arabi Uniti Mercato Finanziario di Dubai
Venezuela	Borsa Valori di Caracas

I seguenti mercati regolamentati:

- (a) il mercato organizzato dall'International Capital Markets Association;
- (b) il NASDAQ negli Stati Uniti;
- (c) il mercato US Government Securities, gestito da operatori primari e secondari, e regolamentato dalla Federal Reserve Bank of New York;
- (d) il mercato ristretto degli Stati Uniti, gestito da operatori primari e secondari, e regolamentato dalla Securities and Exchanges Commission e dalla National Association of Securities Dealers (nonché da istituzioni bancarie regolamentate dall'US Controller of the Currency, dal Federal Reserve System o dalla Federal Deposit Insurance Corporation);
- (e) il mercato del Regno Unito noto in passato con il nome di "Grey Book Market", gestito tramite soggetti regolamentati dal Capitolo 3 del FCA's Market Conduct Sourcebook (codice interprofessionale);
- (f) AIM - Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito dalla Borsa Valori di Londra;
- (g) il mercato ristretto giapponese, regolamentato dalla Securities Dealers Association of Japan;
- (h) il mercato francese dei "Titres de Créance Négociables" (mercato ristretto di titoli di debito negoziabili); e
- (i) il mercato ristretto Canadian Government Bonds, regolamentato dalla Investment Dealers Association of Canada;

Ai fini dell'investimento in strumenti finanziari derivati (SFD), un Comparto potrà investire esclusivamente negli SFD scambiati nei mercati regolamentati dell'SEE summenzionati o in uno qualsiasi dei mercati extra SEE summenzionati.

I mercati e le Borse Valori precedenti sono elencati conformemente ai criteri normativi disposti dal Regolamento OICVM della Banca Centrale; si fa notare che quest'ultima non emette alcun elenco di mercati e Borse Valori approvati.

APPENDICE II

Rete globale di depositari

La Banca fiduciaria ha delegato il deposito e la custodia degli attivi del Fondo a State Street Bank and Trust Company (“**SSBTC**”), il suo sub depositario globale, attraverso il quale ha accesso alla rete globale di sub depositari di SSBTC (la “**Rete globale di depositari**”). La Rete globale di depositari di SSBTC opera in oltre 100 mercati in tutto il mondo. Le entità a cui la custodia degli attivi del Fondo può essere sub-delegata da SSBTC (alla data del presente Prospetto) sono elencate qui di seguito.

Mercato	Delegato
Albania	Raiffeisen Bank sh.a.
Australia	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Austria	Deutsche Bank AG
	UniCredit Bank Austria AG
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Bangladesh	Standard Chartered Bank
Belgio	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Bruxelles)
Benin	attraverso Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Federazione di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasile	Citibank, N.A.
Bulgaria	Citibank Europe plc, Bulgaria Branch
	UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	attraverso Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Canada	State Street Trust Company Canada
Cile	Banco Itaú Chile S.A.
Repubblica Popolare cinese	HSBC Bank (China) Company Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
	China Construction Bank Corporation (solo per il mercato delle azioni A)
	Citibank N.A. (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (solo per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited (per il mercato Shanghai – Hong Kong Stock Connect)
Colombia	Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Croazia	Privredna Banka Zagreb d.d.
	Zagrebacka Banka d.d.
Cipro	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Greece (che opera attraverso la sua filiale di Atene)

Repubblica Ceca	Československá obchodní banka, a.s.
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Danimarca	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale, Nordea Bank Danmark A/S)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Copenhagen)
Egitto	HSBC Bank Egypt S.A.E. (In qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Estonia	AS SEB Pank
Finlandia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale, Nordea Bank Finland Plc.)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Helsinki)
Francia	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Parigi)
Repubblica di Georgia	JSC Bank of Georgia
Germania	State Street Bank GmbH
	Deutsche Bank AG
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Limited
Grecia	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Guinea-Bissau	attraverso Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Hong Kong	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
Ungheria	Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Islanda	Landsbankinn hf.
India	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indonesia	Deutsche Bank AG
Irlanda	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
Israele	Bank Hapoalim B.M.
Italia	Deutsche Bank S.p.A.
Costa d'Avorio	Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A.
Giappone	Mizuho Bank, Limited
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Giordania	Standard Chartered Bank
Kazakistan	JSC Citibank Kazakhstan
Kenya	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Repubblica di Corea	Deutsche Bank AG
	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lituania	AS SEB banka

Libano	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Lituania	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank Limited
Malesia	Deutsche Bank (Malaysia) Berhad
	Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
Mali	attraverso Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Messico	Banco Nacional de México, S.A.
Marocco	Citibank Maghreb
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Paesi Bassi	Deutsche Bank AG
Nuova Zelanda	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niger	attraverso Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norvegia	Nordea Bank AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale, Nordea Bank Norge ASA)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden (che opera attraverso la sua filiale di Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G. (In qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Pakistan	Deutsche Bank AG
Palestina	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Panama	Citibank, N.A.
Perù	Citibank del Perú, S.A.
Filippine	Deutsche Bank AG
Polonia	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Portogallo	Deutsche Bank AG, Netherlands (che opera attraverso la sua filiale di Amsterdam con il supporto della filiale di Lisbona)
Portorico	Citibank N.A.
Qatar	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Romania	Citibank Europe plc, Dublin – Filiale di Romania
Russia	Limited Liability Company Deutsche Bank
Arabia Saudita	HSBC Saudi Arabia Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Senegal	attraverso Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Serbia	UniCredit Bank Serbia JSC
Singapore	Citibank N.A.
	United Overseas Bank Limited

Slovacchia	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slovenia	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Sudafrica	FirstRand Bank Limited
	Standard Bank of South Africa Limited
Spagna	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina	UniCredit Bank d.d.
Swaziland	Standard Bank Swaziland Limited
Svezia	Nordea Bank AB (publ)
	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svizzera	Credit Suisse AG
	UBS Switzerland AG
Taiwan - R.O.C.	Deutsche Bank AG
	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tanzania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	attraverso Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire S.A., Abidjan, Ivory Coast
Tunisia	Banque Internationale Arabe de Tunisie
Turchia	Citibank, A.Ş.
	Deutsche Bank A.Ş.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ucraina	PJSC Citibank
Emirati Arabi Uniti Mercato Finanziario di Dubai	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Dubai International Financial Center	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi	HSBC Bank Middle East Limited (come delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Regno Unito	State Street Bank and Trust Company, filiale del Regno Unito
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Venezuela	Citibank, N.A.
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited (in qualità di delegato di The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)
Zambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Zimbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited (in qualità di delegato di Standard Bank of South Africa Limited)

APPENDICE III

Restrizioni all'investimento e all'indebitamento

I. Investimenti consentiti

Gli investimenti delle attività del relativo Comparto devono avvenire in conformità al Regolamento, che prevede che tali investimenti di un Comparto siano limitati a:

- 1 Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che siano ammessi al listino ufficiale di una borsa valori di uno Stato membro o di uno Stato non membro, oppure che siano trattati su un mercato che sia regolamentato, operi regolarmente, sia riconosciuto e sia aperto al pubblico in uno Stato membro o uno Stato non membro.
- 2 Valori mobiliari di recente emissione che saranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (così come descritto sopra) entro un anno.
- 3 Strumenti del mercato monetario diversi da quelli scambiati in un Mercato regolamentato.
- 4 Quote di OICVM.
- 5 Quote di fondi d'investimento alternativi ("FIA").
- 6 depositi presso istituti di credito.
- 7 SFD.

II. Restrizioni agli investimenti

I suddetti investimenti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

1. Restrizioni generali agli investimenti

- 1.1 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati nella precedente sezione intitolata "Investimenti consentiti" ("Sezione I"), in accordo con i requisiti della Banca Centrale.
- 1.2 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari emessi di recente che saranno ammessi al listino ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato (così come descritto nella Sezione I) entro un anno. Questa restrizione non si applica in relazione all'investimento di un Comparto in alcuni titoli statunitensi conosciuti come titoli della Rule 144A, sempre a condizione che:
 - tali titoli siano emessi con l'impegno a registrarsi presso la US Securities and Exchanges Commission entro un anno dall'emissione; e
 - tali titoli non siano non liquidi, ovvero possano essere realizzati dal Comparto entro sette giorni al prezzo a cui sono valutati dal Comparto, o approssimativamente a tale prezzo.
- 1.3 Ciascun Comparto può investire non oltre il 10% del proprio Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso ente, a condizione che il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dagli enti emittenti in cui il Comparto investe più del 5% sia inferiore al 40%.
- 1.4 Il limite del 10% (così come descritto al precedente paragrafo 1.3) viene innalzato al 35% qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali, oppure da uno Stato non membro o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.
- 1.5 I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario cui si fa riferimento al precedente punto 1.4 non verranno presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% citato al punto 1.3.
- 1.6 Un Comparto non può investire più del 20% del proprio Valore patrimoniale netto in depositi effettuati presso lo stesso istituto di credito. Depositi presso qualsiasi istituto di credito diverso da: istituti di credito autorizzati nell'SEE, istituti di credito autorizzati in uno stato firmatario (diverso da uno Stato membro dell'SEE) dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988, o un istituto di credito autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, detenuti come liquidità accessoria, non devono superare il 10% del Valore patrimoniale netto di un Comparto. Questo limite

potrà essere innalzato al 20% nel caso di depositi effettuati presso la Banca Fiduciaria.

- 1.7 L'esposizione al rischio di un Comparto rispetto a una controparte in uno strumento derivato OTC non può superare il 5% del Valore patrimoniale netto.

Tale limite viene innalzato al 10% nel caso di un istituto di credito autorizzato nell'SEE, in uno stato firmatario (diverso da uno Stato membro dell'SEE) dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988 o a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

- 1.8 Nonostante quanto stabilito dai precedenti paragrafi 1.3, 1.6 e 1.7, una combinazione di due o più delle seguenti transazioni, emesse o effettuate oppure intraprese con lo stesso ente, non potrà superare il 20% del Valore patrimoniale netto di un Comparto:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario,
- depositi e/o
- esposizioni al rischio con le controparti derivanti da transazioni in strumenti derivati OTC.

- 1.9 I limiti specificati ai precedenti punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8 non possono essere combinati, affinché l'esposizione a un singolo ente non abbia a superare il 35% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

- 1.10 Ai fini indicati ai punti 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.8, le società del Gruppo sono considerate una singola emittente. Tuttavia, agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo potrà essere applicato un limite del 20% sul Valore patrimoniale netto di un Comparto.

- 1.11 Ciascun Comparto può investire fino al 100% del Valore patrimoniale netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da un qualsiasi Stato membro, dai suoi enti locali, da Stati non membri o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.

I singoli emittenti saranno tratti dal seguente elenco:

Governi aderenti all'OCSE (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo del Brasile (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo dell'India (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment grade), Governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Società finanziaria internazionale, Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca centrale europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione Europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.

Ciascun Comparto deve detenere titoli di almeno 6 emittenti diversi, e i titoli di un'emissione non devono superare il 30% del Valore patrimoniale netto di un Comparto.

2 Piani collettivi d'investimento

- 2.1 Salvo laddove la politica d'investimento di un Comparto preveda che detto Comparto sia un "fondo di fondi", gli investimenti in quote di piani collettivi d'investimento non possono superare, in totale, il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto stesso.

- 2.2 Laddove la politica d'investimento di un Comparto preveda che detto Comparto sia un "fondo di fondi", gli investimenti effettuati da tale Comparto in quote di piani collettivi d'investimento non possono superare il 20% del Valore patrimoniale netto e le quote di fondi d'investimento alternativi (FIA) (non CIS OICVM), complessivamente, non devono superare il 30% del Valore patrimoniale netto del Comparto stesso.

- 2.3 Qualora investa in un piano collettivo d'investimento, un Comparto dovrà assicurarsi che a tale piano sia vietato investire in altri piani collettivi d'investimento oltre il 10% delle proprie attività nette.

- 2.4 Qualora un Comparto investa nelle quote di altri piani collettivi d'investimento gestiti, direttamente o tramite delega, dal Gestore ovvero da qualsiasi altra società collegata al Gestore per via di una gestione o un controllo in comune o una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, il Gestore o l'altra società non potranno applicare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione o riscatto in ragione dell'investimento, da parte del Comparto, nelle quote degli altri piani collettivi d'investimento.

- 2.5 Qualora il Gestore/Gestore degli investimenti/Gestore degli investimenti secondario o Consulente agli

investimenti di un Comparto percepisca una commissione (comprese le commissioni ridotte) in virtù di un investimento di detto Comparto nelle quote di un altro piano collettivo d'investimento, tale commissione dovrà essere versata nelle proprietà del relativo Comparto.

3 Norme generali

3.1 Né il Gestore né il Gestore degli Investimenti, allorché agiscano in relazione ai Comparti di cui hanno la responsabilità, potranno acquisire azioni con diritto di voto tali da consentire al Gestore o al Gestore degli Investimenti di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un emittente.

3.2 Un Comparto non può acquistare quote superiori a quelle seguenti:

- (i) il 10% delle azioni senza diritto di voto di un singolo emittente;
- (ii) il 10% dei titoli di debito di un singolo emittente;
- (iii) il 25% delle quote di un singolo piano collettivo d'investimento;
- (iv) il 10% degli strumenti del mercato monetario di un singolo emittente.

NOTA: I limiti fissati ai precedenti punti (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati in fase di acquisto se, in quel momento, non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario ovvero l'importo netto dei titoli in emissione.

3.3 I punti 3.1 e 3.2 non sono applicabili:

- (i) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro o dai suoi enti locali;
- (ii) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro;
- (iii) a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri;
- (iv) a partecipazioni azionarie detenute da un Comparto nel capitale di una società legalmente costituita in uno Stato non membro, la quale investa le proprie attività principalmente nei titoli di emittenti aventi sede legale in tale stato qualora, in base alla legislazione dello stato in questione, tale possesso rappresenti l'unico modo in cui il Comparto può investire nei titoli di emittenti dello stato in questione. Questa rinuncia è applicabile soltanto se, nelle proprie politiche d'investimento, la società dello Stato non membro rispetti i limiti fissati ai punti dal 1.3 al 2.10, 2.2, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.6 e sempre a condizione che, qualora tali limiti vengano superati, si rispettino i successivi paragrafi 3.5 e 3.6.
- (v) a partecipazioni azionarie detenute da una o più società d'investimento nel capitale di consociate che si occupino esclusivamente di attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel Paese in cui abbia sede la consociata, in merito al riacquisto di quote dietro richiesta dei Sottoscrittori esclusivamente per loro conto.

3.4 Un Comparto non dovrà necessariamente rispettare le restrizioni all'investimento indicate nel presente documento qualora eserciti i diritti di sottoscrizione connessi ai valori mobiliari o agli strumenti del mercato monetario costituenti parte integrante delle sue attività.

3.5 La Banca Centrale potrà permettere a Comparti con autorizzazione recente di non rispettare le disposizioni dei punti da 1.3 a 1.11, 2.1, 3.1 e 2.2 per i sei mesi successivi alla data di autorizzazione, sempre a condizione che osservino il principio di ripartizione dei rischi.

3.6 Qualora i limiti stabiliti nel presente documento vengano superati per motivi che esulano dal controllo di un Comparto o in seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, il Comparto dovrà avere, quale obiettivo prioritario delle proprie transazioni di riscatto, il porre rimedio a tale situazione tenendo in debita considerazione gli interessi dei propri Sottoscrittori.

3.7 Il Gestore o la Banca fiduciaria, agendo per conto di un Comparto, possono non dare esecuzione a vendite allo scoperto di: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario (la vendita allo scoperto di tali strumenti è vietata), quote di piani collettivi d'investimento o strumenti finanziari derivati.

3.8 Un Comparto può detenere liquidità accessorie.

3.9 Nessun Comparto assumerà il controllo legale o gestionale di alcuna delle entità in cui vengano effettuati i suoi investimenti sottostanti.

4 Investimenti in strumenti finanziari derivati

4.1 L'esposizione complessiva di un Comparto in fatto di strumenti finanziari derivati non deve superare il suo Valore patrimoniale netto complessivo.

4.2 L'esposizione delle posizioni alle attività sottostanti gli SFD, compresi gli SFD inclusi nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario, qualora sia combinata, se del caso, con posizioni risultanti da investimenti diretti, non deve superare i limiti d'investimento definiti nelle Linee

guida/Regolamento OICVM della Banca centrale. (Questa disposizione non si applica nel caso di SFD basati su un indice, a condizione che l'indice sottostante soddisfi i criteri stabiliti dalle Linee guida/Regolamento OICVM della Banca centrale).

- 4.3 Qualsiasi Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa (Over The Counter, OTC), a condizione che le controparti in tali transazioni OTC siano istituzioni soggette a supervisione prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.
- 4.4 Gli investimenti in strumenti finanziari derivati sono soggetti alle condizioni e alle limitazioni stabilite dalla Banca Centrale. Inoltre, saranno impiegati solo nell'ambito di un processo di gestione del rischio ("RMP") preventivamente approvato dalla Banca Centrale. Un RMP consente al Comparto di misurare, monitorare e gestire i rischi connessi agli SFD. Saranno utilizzati solo gli SFD previsti dal RMP. Il Fondo fornirà ai Sottoscrittori, su richiesta, informazioni aggiuntive sui metodi di gestione del rischio utilizzati, compresi i limiti quantitativi applicati e gli eventuali recenti sviluppi nelle caratteristiche di rischio e rendimento delle principali categorie d'investimento, che ragionevolmente esso ritenga essere economicamente appropriate per l'investimento diretto o ai fini della gestione efficace del portafoglio di ciascun Comparto, in conformità agli obiettivi d'investimento di tale Comparto. Attualmente non è previsto il ricorso da parte dei Comparti a strumenti finanziari derivati con effetto leva. Tuttavia, qualora un Comparto faccia ricorso a strumenti finanziari derivati, tale impiego potrebbe comportare un effetto leva ridotto. Poiché il Comparto genera esposizione incrementale ed effetto leva, qualsiasi sua esposizione globale attraverso l'utilizzo di SFD, compresi gli strumenti che contengono un elemento derivato, sarà calcolata almeno su base giornaliera tramite approccio fondato sugli impegni. Qualsiasi utilizzo di strumenti finanziari derivati dovrà essere conforme ai requisiti della Banca Centrale.

5 Controparti idonee – Transazioni su strumenti derivati OTC

- 5.1 La controparte di una transazione su strumenti derivati OTC deve essere una delle seguenti:
- un istituto di credito autorizzato nello Spazio Economico Europeo (SEE) (stati membri dell'Unione Europea Norvegia, Islanda e Liechtenstein);
 - un istituto di credito autorizzato in uno stato firmatario, diverso da uno stato membro dell'SEE, dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti);
 - un istituto di credito autorizzato a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda;
 - una società d'investimento, autorizzata nel rispetto della Direttiva sui mercati negli strumenti finanziari;
 - una consociata di un'entità emessa con la licenza di una banca holding dalla Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti d'America in cui quella consociata è soggetta alla supervisione consolidata della banca holding da parte della Fed.
- 5.2 In cui una controparte nel significato di cui al paragrafo 5.1.iv o 5.1.v di cui sopra:
- era soggetta ad un rating emesso da un'agenzia registrata e soggetta a supervisione da parte di ESMA, tale rating sarà preso in considerazione nel processo di valutazione del credito: e
 - se una controparte è declassata a A-2 o inferiore (o rating paragonabile) dall'agenzia di credito di cui al sottoparagrafo (a) immediatamente sopra, ciò determina una nuova valutazione del credito immediata da parte della controparte.
- 5.3 Se un derivato OTC è soggetto a novazione, la controparte all'indomani della novazione deve essere:
- Un'entità che rientra in una qualsiasi delle categorie di cui al punto 5.1 di cui sopra; o
 - una controparte centrale che sia:
 - autorizzata o riconosciuta dall'EMIR; o
 - in attesa di riconoscimento da parte dell'ESMA a norma dell'articolo 25 dell'EMIR, un'entità classificata:
 - dalla SEC come agenzia di compensazione: o

- B. dalla Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti d'America come organizzazione di compensazione di strumenti derivati.

6 Restrizioni all'investimento per i Comparti che investono in Russia

Qualora un Comparto investa direttamente in Russia, l'investimento sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

7 Restrizioni all'indebitamento

Il Regolamento stabilisce che il Fondo, relativamente a ciascun Comparto:

- (a) possa richiedere soltanto prestiti che, complessivamente, non superino il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto, e sempre a condizione che il prestito abbia carattere temporaneo. La Banca Fiduciaria potrà applicare una commissione sulle attività del Comparto al fine di garantire i prestiti. Nel determinare la percentuale dei prestiti in essere, non sarà possibile compensare i prestiti con i saldi attivi (ad esempio, il contante);
- (b) possa acquistare valuta estera tramite un prestito back-to-back. La valuta estera in tal modo ottenuta non sarà classificata come prestito al fine delle restrizioni all'indebitamento descritte nel paragrafo (a), a condizione che il deposito di compensazione sia uguale o superiore al valore del prestito in essere in valuta estera. Tuttavia, qualora i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito back-to-back, qualsiasi importo che superi tale limite verrà considerato un prestito ai fini del precedente paragrafo (a).

8 Gestione efficace del portafoglio ("EPM") - Tecniche e strumenti

8.1 Informazioni generali

Fatti salvi i regolamenti e le condizioni imposte dalla Banca Centrale, ciascun Comparto può impiegare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. L'utilizzo di queste tecniche e di questi strumenti deve essere in linea con l'interesse del relativo Comparto. Queste tecniche e questi strumenti possono essere utilizzati ai fini di un'efficace gestione del portafoglio (per ottenere una riduzione del rischio, una riduzione dei costi o l'incremento del capitale o dei redditi di un Comparto, a condizione che tali transazioni non siano di natura speculativa) che tuteli dal rischio di cambio mediante transazioni di copertura in valuta.

L'utilizzo di tali tecniche e strumenti viene descritto nei rendiconti annuali o semestrali del Fondo.

Gli strumenti utilizzati per un'efficace gestione del portafoglio possono comprendere investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa o fuori borsa ("OTC") tra cui valuta, contratti a termine e future (al fine di gestire il rischio di cambio), opzioni (al fine di realizzare efficienze dei costi, ad esempio ove l'acquisto dell'opzione sia più efficiente in termini di costo dell'acquisto delle attività sottostanti), swap (al fine, ad esempio, di gestire il rischio della valuta). Un Comparto può anche investire in strumenti finanziari derivati ai fini dell'investimento diretto come parte della propria strategia di investimento, laddove tale intenzione sia dichiarata nella politica di investimento del Comparto. L'investimento negli SFD, sia ai fini dell'investimento diretto o dell'efficace gestione del portafoglio, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento OICVM della Banca centrale e relative Linee guida, oltre, eventualmente, alla politica delle garanzie collaterali di seguito riportata nella sezione "Politica delle garanzie collaterali". Le tecniche utilizzate per un'efficace gestione del portafoglio comprendono l'uso di accordi di riacquisto / riacquisto inverso e prestito di titoli, come descritto in seguito.

Le tecniche e gli strumenti relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che sono utilizzati ai fini dell'efficace gestione del portafoglio, compresi gli SFD che non vengono utilizzati ai fini dell'investimento diretto, dovranno essere intesi come riferimento per tecniche e strumenti che soddisfano i seguenti criteri:

- (a) sono economicamente appropriati in quanto realizzati in modo efficiente in termini di costo;
- (b) sono stipulati per uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
 - (i) riduzione del rischio;

- (ii) riduzione del costo;
- (iii) generazione di capitale o reddito aggiuntivo per un Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto e le regole di diversificazione del rischio indicate nelle Regole 70 e 71 del regolamento;
- (c) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio del Fondo (solo in caso di SFD); e
- (d) non possono tradursi in un cambiamento dell'obiettivo dichiarato di investimento del Comparto o aggiungere altri rischi rispetto alla politica generale dei rischi descritta nei documenti di vendita.

Si potranno studiare nuove tecniche e strumenti adatti all'utilizzo da parte di un Comparto e il Gestore potrà impiegare (fatte salve le condizioni fissate dalla Banca Centrale) tali tecniche e strumenti.

8.2 **Utilizzo di accordi di riacquisto/riacquisto inverso e accordi di prestito di titoli ("tecniche per la gestione efficace del portafoglio")**

Il Gestore può concludere accordi di riacquisto / riacquisto inverso e accordi di prestito di titoli alle condizioni e nei limiti indicati nel Regolamento OICVM della Banca centrale. Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, utilizzi queste tecniche di efficace gestione del portafoglio, esse saranno soggette alle seguenti disposizioni:

- 8.2.1 Gli accordi di riacquisto/riacquisto inverso e di prestito di titoli possono essere eseguiti soltanto in conformità della normale prassi di mercato.
- 8.2.2 Il Gestore, agendo per conto di un Comparto, potrà concludere accordi di riacquisto / riacquisto inverso o di prestito titoli con controparti selezionate e valutate conformemente ai requisiti della Banca centrale.
- 8.2.3 Il Gestore, per conto di un Comparto, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado in qualsiasi momento di richiamare qualsiasi titolo prestato o di rescindere un eventuale accordo di prestito di titoli stipulato.
- 8.2.4 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, stipuli un accordo di riacquisto inverso, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado in qualsiasi momento di richiamare l'intero importo di denaro contante o di rescindere l'accordo di riacquisto inverso rispetto a quanto maturato o alla quotazione di mercato. Quando il denaro contante è richiamabile in qualsiasi momento rispetto alla quotazione di mercato, il valore di mercato dell'accordo di riacquisto inverso deve essere usato per il calcolo del valore patrimoniale netto del relativo Comparto.
- 8.2.5 Qualora il Gestore, per conto di un Comparto, stipuli un accordo di riacquisto, dovrà adoperarsi per assicurare che è in grado di richiamare qualsiasi titolo soggetto all'accordo di riacquisto o di rescindere l'accordo di riacquisto stipulato.¹
- 8.2.6 Gli accordi di riacquisto/riacquisto inverso e di prestito di titoli non costituiscono assunzione o concessione di prestito ai fini rispettivamente delle regole 103 e 111 del Regolamento.
- 8.2.7 Tutti i ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficace del portafoglio, al netto di costi operativi diretti o indiretti e compensi (i costi/compensi non dovranno comprendere ricavi nascosti), dovranno essere resi al Comparto relativo. L'identità delle entità alle quali tali costi diretti e indiretti e commissioni sono pagati, insieme alla conferma che siano o meno soggetti legati al Gestore o alla Banca fiduciaria, sarà rivelata nei rendiconti annuali certificati del Fondo.

9 **Politica delle garanzie collaterali**

- 9.1 Tutte le attività ricevute da un Comparto nel contesto delle tecniche di efficace gestione del portafoglio dovranno essere considerate garanzie collaterali. Tutte le garanzie collaterali ricevute dal Fondo in relazione al suo utilizzo di transazioni su strumenti derivati OTC o di tecniche per l'efficace gestione del portafoglio devono essere conformi ai criteri di seguito indicati:
 - (a) *Liquidità*: le garanzie collaterali ricevute, diverse dal contante, devono avere un'elevata liquidità ed essere negoziate su un mercato regolamentato o una struttura di negoziazione multilaterale con prezzi trasparenti affinché possano essere vendute rapidamente ad un prezzo vicino alla

¹ Gli accordi di riacquisto a termine e di riacquisto inverso che non superino i sette giorni devono essere considerati accordi a condizioni che consentono il richiamo delle attività in qualsiasi momento da parte del Gestore.

valutazione prevendita. Le garanzie collaterali ricevute devono anche essere conformi alle disposizioni della Regola 74 dei Regolamenti.

- (b) *Valutazione*: le garanzie collaterali ricevute devono essere valutate almeno quotidianamente e le attività che mostrano una volatilità dei prezzi elevata non devono essere accettate come garanzia collaterale, a meno che non siano presenti scarti di garanzia adeguatamente conservativi.
- (c) *Qualità creditizia dell'emittente*: le garanzie collaterali ricevute devono essere di qualità elevata. Il Gestore garantirà che:
 - i. se l'emittente era soggetto ad un rating emesso da un'agenzia registrata e soggetta a supervisione da parte di ESMA, tale rating sarà preso in considerazione dal Gestore degli investimenti, a nome del Comparto pertinente, nel processo di valutazione del credito; e
 - ii. se un emittente è declassato al di sotto dei due rating maggiori a breve termine dall'agenzia di rating di cui al sottoparagrafo (i) immediatamente al di sopra di questo risulterà una nuova valutazione di credito condotta su un emittente dal Gestore degli investimenti, a nome del relativo Comparto, immediatamente.
- (d) *Correlazione*: la garanzia collaterale deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte. Deve sussistere una seria motivazione affinché il Gestore, a nome del Comparto, si aspetti che non evidenzii un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- (e) *Diversificazione*:
 - i. fatto salvo i paragrafo (ii) sotto riportato, le garanzie collaterali devono essere sufficientemente diversificate in termini di paese, mercati ed emittenti con un'esposizione massima verso qualsiasi emittente del 20% del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto. Se un Comparto è esposto a più controparti, i diversi panieri di garanzie collaterali sono aggregati per garantire che l'esposizione ad un singolo emittente non superi il 20% del Valore patrimoniale netto del Comparto.
 - ii. un Comparto può essere totalmente garantito i diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, autorità locali, Stati non membri o organismi internazionali a cui appartengono uno o più Stati membri a condizione che tale Comparto riceva valori da almeno 6 diverse emissioni e che i valori da ogni singola emissione non contribuiscano per più del 30% del Valore patrimoniale netto del relativo Comparto. Gli Stati membri, le autorità locali, gli Stati non membri o gli organismi internazionali che emettono o garantiscono valori che possono essere accettati come garanzie collaterali per non oltre il 20% del Valore patrimoniale netto di un Comparto sono identificati al punto 1.11 sopra riportato.
- (f) le garanzie collaterali ricevute devono poter essere pienamente applicate dal Gestore, per conto del relativo/i Comparto/i, in qualsiasi momento senza fare riferimento alla controparte o da questa essere approvate.

Le garanzie collaterali ricevute su base di trasferimento del titolo devono essere detenute dalla Banca fiduciaria. Per altri tipi di contratti di garanzia collaterale, le garanzie collaterali possono essere detenute da un depositario/banca depositaria terza soggetta a supervisione prudenziale e che è indipendente dal fornitore della garanzia collaterale.

9.2 Le garanzie collaterali non in contanti non possono essere vendute, offerte in pegno o reinvestite.

9.3 Le garanzie collaterali ricevute da un Comparto in contanti possono essere investite solo nei modi seguenti:

- i. depositi presso i relativi istituti;
- ii. titoli di Stato di provata qualità;
- iii. accordi di riacquisto inverso a condizione che le transazioni siano effettuate con istituti pertinenti e che il Gestore per conto del relativo Comparto sia in grado di richiamare in qualsiasi momento l'intero importo in contanti rispetto a quanto maturato;
- iv. fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle linee guida dell'ESMA ("Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati") relative a una

Ai fini della sezione 9.3, "istituti pertinenti" si riferisce a quegli istituti di credito autorizzati nell'SEE o istituti di credito autorizzati in uno stato firmatario (diverso da uno Stato membro dell'SEE) dell'Accordo di Basilea sul capitale del luglio 1988 o a Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.

Le garanzie collaterali in contanti investite devono essere diversificate secondo i requisiti applicabili a quelle non in contanti. Le garanzie collaterali in contanti investite non possono essere collocate in depositi presso la controparte o un'entità correlata o connessa alla controparte.

Le esposizioni create attraverso l'investimento di garanzie collaterali devono essere prese in considerazione nel calcolo della conformità di un Comparto alle restrizioni OICVM sulla concentrazione degli emittenti.

9.4 Tipi di garanzie collaterali consentiti

Qualora un Comparto riceva una garanzia collaterale a seguito di una negoziazione di strumenti derivati OTC o dell'applicazione di tecniche per la gestione efficace del portafoglio, il Gestore intende, per conto del relativo Comparto, a condizione che la garanzia collaterale soddisfi i criteri di cui alla Sezione 9. 1.(a)-(f) di cui sopra, accettare la garanzia collaterale nella seguente forma:

- (a) contante;
- (b) fatto salvo quanto indicato al successivo punto (c), titoli di Stato con un rating minimo di AAA/Aaa attribuito da Moody's o Standard & Poor's;
- (c) le obbligazioni emesse dai governi degli Stati Uniti d'America, Francia, Germania e Regno Unito possono essere accettate nei casi in cui non soddisfano il rating minimo specificato al punto (b) precedente, a condizione che tali obbligazioni abbiano un rating minimo di AA – attribuito da Standard & Poor's o Aa3 attribuito da Moody's.

9.5 Livello delle garanzie collaterali richiesto

Il Gestore degli investimenti dovrà determinare il livello delle garanzie collaterali richiesto per tutte le transazioni su strumenti derivati OTC e le transazioni per la gestione efficace del portafoglio alle quali un Comparto partecipa secondo la natura e le caratteristiche della transazione eseguita, della controparte coinvolta e delle condizioni del mercato prevalenti. Per alcuni tipi di transazioni, compresi ad esempio i contratti sui tassi di cambio a termine utilizzati per gestire il rischio di cambio, non è possibile richiedere alcuna garanzia collaterale.

9.6 Politica degli scarti di garanzia

Le garanzie collaterali non in contanti ricevute da un Comparto dovranno essere soggette a scarti di garanzia secondo gli standard di mercato per la relativa classe di attività e a seconda della qualità creditizia dell'emittente e della volatilità del prezzo, della valuta di denominazione e della scadenza della garanzia collaterale, oltre che dai risultati delle prove di stress che possono essere condotte conformemente alla politica di cui al punto 9.7 successivo. Alle garanzie collaterali in contanti non viene applicato nessuno scarto.

Ogni decisione di applicare uno specifico scarto di garanzia (haircut) o di decidere di non applicare uno scarto di garanzia ad una specifica classe di attivi sarà giustificata e documentata.

9.7 Un Comparto che riceve garanzie collaterali per almeno il 30% del proprio Valore patrimoniale netto è tenuto ad implementare un'adeguata politica di prove di stress per garantire che regolari prove di stress siano condotte in condizioni di liquidità normali o eccezionali, affinché il Gestore degli investimenti, per conto del Comparto, possa valutare il rischio di liquidità legato alla garanzia collaterale. La politica delle prove di stress di liquidità prescriverà almeno quanto segue:

- (a) progettazione di analisi degli scenari delle prove di stress compresa taratura, certificazione e analisi della sensibilità;
- (b) approccio empirico alla valutazione dell'impatto, compresi test retrospettivi delle stime del rischio di liquidità;

- (c) frequenza dei rapporti e soglia/e di tolleranza di limite/perdita; e
- (d) azioni di attenuazione per ridurre le perdite, tra cui politica degli scarti di garanzia e protezione dal rischio di gap.

9.8 Rischio della garanzia collaterale in contanti reinvestita

Qualora il Gestore degli investimenti, per conto di un Comparto, reinvesta la garanzia collaterale in contanti, ciò genererà un'esposizione al mercato nella speranza di generare plusvalenze. Qualora il reinvestimento non raggiunga questo obiettivo e generi invece una perdita, il Comparto si farà carico di tale perdita e sarà tenuto a rendere alla controparte l'intero valore della garanzia collaterale in contanti investita in origine (e non il corrente valore di mercato della garanzia collaterale in contanti post-reinvestimento).

APPENDICE IV

Dettagli dei Comparti

AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund	USD (valuta base)
------------------------------------	-------------------

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nel Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopra indicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nel Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice S&P 500, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice S&P 500.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,35%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,40%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,85%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,85%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
I (US\$)	Acc	US\$ 100 milioni	US\$ 5 milioni	0,25%	N/A	N/A
I (€)	Acc	€ 100 milioni	EUR 5 milioni	0,25%	N/A	N/A
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€) Hedged	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	Commissioni di copertura dello 0,03%

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
B (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
I (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
I (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
M (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Small/Mid Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Russell 2000 su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice Russell 2000 misura le prestazioni del segmento a piccola capitalizzazione dell'universo azionario statunitense. Sottinsieme dell'indice Russell 3000, include circa 2.000 titoli minori, in base alla capitalizzazione di mercato e all'appartenenza all'indice.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,70%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
E (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
M (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'FTSE All Share Index su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nel Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'FTSE All Share Index è un indice azionario creato da FTSE International che è ampiamente rappresentativo della capitalizzazione complessiva di mercato delle società britanniche quotate.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Londra, purché la Borsa Valori di Londra sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (£)	Acc	£ 3.500	£ 1.500	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0.75%
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati d'Europa.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Europa. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice MSCI Europe, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice MSCI Europe.

L'MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati d'Europa.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
I (€)	Acc	€30 milioni	€ 1,5 milioni	0,25%	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
I (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Europe SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi europei, Regno Unito incluso. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Europe SmallCap è un benchmark aggiustato per il flottante, ponderato per la capitalizzazione di mercato e basato su regole di titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Europe Developed Broad Market e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno USD 100 milioni alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno USD 50 milioni nei precedenti 12 mesi.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Londra, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Londra, Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$) Hedged	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,55%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
B (US\$) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI EMU su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Paesi membri dell'UME (Unione Economica e Monetaria Europea). È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'Indice MSCI EMU è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero creato da Morgan Stanley Capital International il quale è pensato per misurare la performance dei mercati azionari sviluppati all'interno dell'EMU.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluizione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
B (US\$) Hedged	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
B (US\$) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Europe (Regno Unito escluso) su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Paesi europei escluso il Regno Unito. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'Indice MSCI Europe (Regno Unito escluso) è un indice di capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero creato da Morgan Stanley Capital International il quale è pensato per misurare la performance delle azioni dei mercati sviluppati in Europa, Regno Unito escluso.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Parigi e Francoforte, purché le Borse Valori di Parigi e Francoforte siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£) Hedged	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	€ 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
A (£) Copertura	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

Il Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a alta capitalizzazione presenti presso la Borsa Valori di Tokyo.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£) Copertura	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
A (£) Copertura	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice Topix su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice Topix, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice Topix.

Il Topix è l'indice composito di tutti i titoli ordinari delle società a alta capitalizzazione presenti presso la Borsa Valori di Tokyo.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,35%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,40%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
I (€)	Acc	€30 milioni	€ 1,5 milioni	0,25%	N/A	N/A
I (¥)	Acc	¥ 3.678 milioni	¥ 184 milioni	0,25%	N/A	N/A
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A
M (€) Hedged	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	Commissioni di copertura dello 0,03%

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
I (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
I (¥)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	¥ 1000,00
M (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Japan SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) in Giappone. È inteso che il Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Japan SmallCap è un benchmark ponderato per il flottante e basato su regole, composto da titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in Giappone, e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno US\$ 100 milioni. alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno US\$ 50 milioni nei precedenti 12 mesi.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e Tokyo, purché la Borsa Valori di Tokyo sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (¥)	Acc	¥13 milioni	¥ 650.000	0,80%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (¥)	Acc	¥ 650.000	¥ 250.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (¥)	Acc	¥ 125 milioni	¥ 125 milioni	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI Pacific (Giappone escluso). Più precisamente, questo Comparto investe a Singapore, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice MSCI Pacific (Giappone escluso) è un indice aggiustato per il flottante e ponderato per la capitalizzazione di mercato pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati della regione del Pacifico.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P Asia Pacific Ex-Japan SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi dell'area del Pacifico, Giappone escluso. Più precisamente, questo Comparto investe a Singapore, Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda. È inteso che questo Comparto debba investire essenzialmente in tali titoli azionari.

L'indice S&P Asia Pacific ex-Japan SmallCap è un benchmark ponderato per il flottante e basato su regole, composto da titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Asia Pacific ex-Japan Developed Broad Market e che hanno una capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera disponibile pari ad almeno US\$ 100 milioni alla data di ricostituzione e hanno avuto un valore scambiato in dollari di almeno US\$ 50 milioni nei precedenti 12 mesi.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI AC (All Country) Asia Pacific ex-Japan su base triennale. Il Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'Indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan. Più precisamente, questo Comparto può investire in titoli quotati nei seguenti mercati: Australia, Cina, Hong Kong, Indonesia, Pakistan, India, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan e Thailandia. Sebbene sia inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari, esso può anche investire in ricevute di certificati azionari esteri (ADR) e altri simili strumenti.

L'Indice MSCI AC Asia Pacific ex-Japan è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, creato per misurare la performance dei mercati azionari nell'area dell'Asia del Pacifico.

Questo Comparto può investire in titoli di emittenti di Paesi considerati mercati emergenti. Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, Hong Kong, Singapore e Sidney, purché le Borse Valori di Hong Kong, Singapore e Sidney siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione e	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (£)	Acc	£ 3.500	£ 1.500	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,40%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
B (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Enhanced Index Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'approccio all'investimento del Gestore è rivolto alla creazione di un portafoglio che mantenga un livello di rischio simile a quello dell'indice MSCI World, con in più la capacità di garantire un rendimento superiore utilizzando le ricerche e i modelli quantitativi esclusivi di selezione dei titoli di AXA Rosenberg e limitando al contempo lo scostamento relativo dal rendimento dell'indice MSCI World.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,35%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,35%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	0,80%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
B (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P/ Developed SmallCap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (cioè per non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società a piccola capitalizzazione che il Gestore abbia identificato come sottovalutati e che siano scambiati principalmente in mercati regolamentati di tutto il mondo. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'indice S&P Developed SmallCap Index è un benchmark aggiustato per il flottante, ponderato per la capitalizzazione di mercato e basato su regole di titoli che rientrano nel primo 15% della capitalizzazione di mercato disponibile in ciascun Paese sviluppato dell'indice S&P Developed Broad Market.

Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
AD (EUR)	Dist	€ 100.000	€ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,80%	N/A	N/A
A(C\$)	Acc	CAD 126.000	CAD 6.000	0,80%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A(C\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale dovrà iniziare alle 9.00 (ora irlandese) del 4 luglio 2016 e terminare alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	CAD 10.00

Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
AD (EUR)	Annuale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di ottobre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni, conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg All-Country World Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI All-Country World su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, emessi da società con sede legale o che svolgono la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI All-Country World.

L'MSCI ACWI (All Country World Index) è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati ed emergenti.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,85%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,85%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
A (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
B (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
M (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$ 10,00
M (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI Emerging Markets Europe. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in titoli azionari.

L'MSCI Emerging Markets è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati emergenti.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore, purché le Borse Valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,75%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,75%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
BD (€)	Dist	€ 5.000	€ 2.000	1,50%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,55%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
BD (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Classe di quote a distribuzione

Classe di Quote (valuta)	Frequenza di distribuzione	Dichiarazione	Pagamento
BD (€)	Annuale	Ultimo Giorno lavorativo di ciascun mese di ottobre	Entro 30 Giorni lavorativi da tale data

■ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1:00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione (o entro qualunque altro termine, anteriore al Punto di valutazione, stabilito dal Gestore previa comunicazione ai richiedenti).

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI Emerging Markets Small Cap su base triennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di società di piccola capitalizzazione scambiati principalmente in Mercati regolamentati che il Gestore abbia identificato come sottovalutati, i quali siano emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) nei Paesi che compongono l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap. È inteso che questo Comparto debba investire per la sostanziale totalità in tali titoli azionari.

L'MSCI Emerging Markets Small Cap è un indice a capitalizzazione di mercato corretto per il flottante libero, pensato per misurare la performance dei mercati azionari del segmento small cap dei mercati emergenti.

Si prevede che il Valore patrimoniale netto di AXA Rosenberg Global Emerging Markets Small Cap Alpha Fund presenterà una volatilità maggiore a causa della natura della sua politica di investimento.

L'investimento in Russia, sarà effettuato esclusivamente in titoli azionari negoziati alla borsa di Mosca MICEX-RTS.

Un investimento nel Fondo non deve costituire una parte sostanziale di un portafoglio d'investimento e può non essere adeguato a tutti gli investitori.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Singapore, purché le Borse Valori di New York, Londra e Singapore siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe Quote (valuta)	di Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,90%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,90%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,90%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,60%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,60%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
E (€) Hedged	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,65%	N/A	Commissioni di distribuzione dello 0,75%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A
M (£)	Acc	£ 700.000	£ 700.000	N/A	N/A	N/A
M (€)	Acc	€ 1 milione	EUR 1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$10
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10
A (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10
B (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$10
B (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10
E (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione Iniziale
M (US\$)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	US\$10
M (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10
M (€)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10

■ **Termine ultimo per le richieste di transazione**

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 1.00 (ora irlandese) un Giorno lavorativo prima del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg US Dynamic Equity Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice S&P 500 su base quinquennale. Questo Comparto investe principalmente (vale a dire non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari emessi da società aventi sede legale o che svolgano la maggior parte della propria attività economica (vale a dire non meno del 51%) negli Stati Uniti. Il Comparto investe in titoli azionari che mostrano bassi livelli di volatilità e maggiori livelli di stabilità degli utili e che il Gestore ha identificato come sottovalutati. Questi titoli azionari, negoziati soprattutto su mercati regolamentati, normalmente generano livelli superiori di rendimento dei dividendi. È inteso che questo Comparto sarà sostanzialmente totalmente investito in tali titoli e dimostrerà un rischio totale inferiore, secondo quanto definito dalla volatilità, rispetto all'S&P 500.

L'indice S&P 500 è l'indice azionario creato da S&P Dow Jones ed è generalmente costituito da 500 titoli delle maggiori società statunitensi per capitalizzazione di mercato.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino e New York, purché la Borsa Valori di New York sia aperta per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.

■ Obiettivo e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento di AXA Rosenberg Global Dynamic Equity Income Alpha Fund è garantire l'apprezzamento a lungo termine del capitale con un rendimento complessivo superiore a quello dell'indice MSCI World su base triennale. Questo Comparto investirà innanzitutto (ovvero non meno del 75% del proprio Valore patrimoniale netto) in titoli azionari di tutto il mondo che mostrano bassi livelli di volatilità e maggiori livelli di stabilità degli utili e che il Gestore ha identificato come sottovalutati. Questi titoli azionari, negoziati soprattutto su mercati regolamentati, normalmente generano livelli superiori di rendimento dei dividendi. È inteso che questo Comparto sarà sostanzialmente totalmente investito in tali titoli e dimostrerà un rischio totale inferiore, secondo quanto definito dalla volatilità, rispetto all'MSCI World.

L'MSCI World è un indice ponderato sulla capitalizzazione di mercato corretto per il flottante, pensato per misurare la performance dei mercati azionari dei mercati sviluppati.

■ Definizione di giorno lavorativo/giorno di negoziazione

Giorno lavorativo: giorno normalmente considerato lavorativo a Dublino, New York, Londra e Tokyo, purché le Borse Valori di New York, Londra e Tokyo siano aperte per le regolari negoziazioni il giorno in questione.

Ogni Giorno lavorativo sarà un Giorno di negoziazione.

■ Commissioni e oneri delle Classi di Quote

Classe di Quote (valuta)	Tipo (1)	Investimento minimo iniziale / Investimento minimo (2)	Sottoscrizione minima successiva (2)	Commissione di gestione annua effettiva	Contributo antidiluzione	Altre commissioni effettive
A (US\$)	Acc	US\$100.000	US\$5.000	0,70%	N/A	N/A
A (£)	Acc	£ 100.000	£ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€)	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,70%	N/A	N/A
A (€) Hedged	Acc	€ 100.000	€ 5.000	0,75%	N/A	N/A
B (US\$)	Acc	US\$5.000	US\$2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
B (€)	Acc	€ 5.000	€ 2.000	1,35%	N/A	Commissione iniziale fino al 4,5%
M (US\$)	Acc	US\$1 milione	US\$1 milione	N/A	N/A	N/A

(1) "Acc" indica una classe di quote a capitalizzazione. "Dist" indica una classe di quote a distribuzione.

(2) Il Gestore avrà la facoltà, a sua discrezione, di vendere la restante partecipazione di un Sottoscrittore che abbia venduto il proprio investimento minimo in Quote per un importo inferiore a quelli sopraindicati e/o di diminuire gli importi minimi d'investimento iniziali e/o successivi.

■ Periodo di sottoscrizione iniziale della Classe di Quote

Classe di Quote (valuta)	Periodo di Sottoscrizione Iniziale	Prezzo di Sottoscrizione
A (£)	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	£ 10,00
A (€) Hedged	Il Periodo di Sottoscrizione Iniziale (PSI) continuativo terminerà alle 21.00 (ora irlandese) del 30 dicembre 2016	€ 10,00

■ Termine ultimo per le richieste di transazione

Termine ultimo per sottoscrizioni (dopo il relativo Periodo di Sottoscrizione Iniziale), conversioni e riscatti: 13.00 (ora irlandese) del relativo Giorno di negoziazione.



**INVESTMENT
MANAGERS**

AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. – Capitale Sociale € 3.895.789,59
versato € 3.745.790,15 – Sede Legale: Corso di Porta Romana, 68 – 20122 Milano
Tel. (+39) 02 58299.11 – Fax (+39) 02 58299.060 – Iscritta all'albo delle SIM al n. 210
Codice Fiscale Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01709560153.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Investment Managers S.A.